



**UNIVERSITÀ**  
DEGLI STUDI DELLA  
**TUSCIA**

**Dipartimento di Studi Linguistico-Letterari, Storico-Filosofici e Giuridici**

**Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza**

**LMG-01**

**Lucrezia Fanti**

**SVILUPPO DEL DIRITTO CANONICO E DELLO STATUS DI ERETICO:  
DIFFUSIONE DELLA DOTTRINA CATARA IN ITALIA TRA XI E XIV  
SECOLO E LE RIPERCUSSIONI POLITICHE FRA VITERBO E ORVIETO**

**Insegnamento**

**Storia del Diritto Medioevale e Moderno**

**RELATORE**

**Prof. Alberto Spinosa**

**CANDIDATA**

**Lucrezia Fanti**

**Matr. 722**

**ANNO ACCADEMICO 2022/2023**

## INDICE

Introduzione	p. 3
Capitolo 1 – L’evoluzione storica del diritto canonico	p. 6
Paragrafo 1.1 – La nascita della prassi conciliare	p. 6
Paragrafo 1.1.1 – La dottrina conciliare in materia di eresia	p. 8
Paragrafo 1.2 – Chiesa e Impero	p. 10
Paragrafo 1.3 – Il primato della Chiesa di Roma	p. 11
Paragrafo 1.4 – Dall’influsso germanico alla riforma gregoriana	p. 13
Paragrafo 1.5 – Il <i>Decretum Gratiani</i>	p. 16
Paragrafo 1.5.1 – L’eresia nella ricostruzione di Ugucione	p. 18
Paragrafo 1.5.2 – L’eresia nella Glossa Ordinaria al <i>Decretum Gratiani</i>	p. 19
Paragrafo 1.6 – Diritto romano e diritto canonico	p. 20
Paragrafo 1.6.1 – Lo <i>status</i> di eretico nella Glossa di Accursio al <i>Codex Iustiniani</i>	p. 21
Paragrafo 1.6.2 – Il <i>crimen laesae maiestatis</i>	p. 22
Paragrafo 1.7 – Le raccolte successive al Decreto di Graziano	p. 23
Paragrafo 1.8 – I concili medievali	p. 24
Capitolo 2 – I Catari e la Chiesa fra i secoli XII e XIV	p. 26
Paragrafo 2.1 – La <i>Ad abolendam</i> (1184)	p. 29
Paragrafo 2.2 – Innocenzo III	p. 30
Paragrafo 2.2.1 – La <i>Vergentis in senium</i> (1199)	p. 30
Paragrafo 2.2.2 – Le lettere	p. 32
Paragrafo 2.2.3 – Il Concilio Lateranense IV (1215)	p. 35
Paragrafo 2.3 – Federico II, Onorio III e Gregorio IX	p. 37
Paragrafo 2.3.1 – Corrado di Marburgo, il culto di Lucifero e la <i>Vox</i> <i>in Rama</i>	p. 40
Paragrafo 2.3.2 – Il ruolo dei domenicani e dei francescani nella lotta all’eresia e il movimento dell’alleluia	p. 42
Paragrafo 2.3.3 – Le confraternite laiche	p. 42
Paragrafo 2.4 – Innocenzo IV	p. 43
Paragrafo 2.5 – Il tramonto dei Catari	p. 45



## INTRODUZIONE

«*Eresia* (dal greco: *αιρεσις*) significa: *scelta, propensione, inclinazione* verso qualche cosa o qualcuno. L'espressione si usa per chi professi una dottrina contraria ai principi fondamentali, e generalmente riconosciuti come tali di una determinata confessione religiosa [...] L'espressione, peraltro, è usata in particolar modo con riferimento a chi professi una dottrina contraria alla fede cristiana; e, nei paesi con popolazione in maggioranza cattolica, una dottrina contraria ai dogmi della fede cattolica apostolica romana<sup>1</sup>».

Nonostante si tratti di una parola a lungo esecrata, specialmente in Occidente, che ha creato conflitti e repressioni ed è stata la causa dello spegnimento di innumerevoli vite, alla luce della sua etimologia potrebbe essere riletta in un'accezione positiva, esaltando la libera scelta dell'uomo.

È con l'affermazione del cristianesimo che nasce l'eresia così come la conosciamo oggi. Il termine *hairesikos* compare nella Bibbia solamente nel Nuovo Testamento, nella *Lettera a Tito*<sup>2</sup>, mentre il sostantivo *haireisis*, che ha la stessa radice, è presente in diversi passi del Nuovo Testamento, anche per riferirsi alla stessa setta dei primi cristiani. Nella *Seconda lettera di Pietro*, si utilizza il concetto di eresia nello stesso modo in cui verrà utilizzato comunemente nel Medioevo: «*Or vi furono ancora de' falsi profeti fra il popolo, come altresì vi saranno fra voi de' falsi dottori, i quali sottintrodurranno eresie di perdizione, e rinnegheranno il Signore che li ha comperati, traendosi addosso subita perdizione*<sup>3</sup>».

L'eresia rappresentò anche un problema politico. Fin da Costantino, che si era convertito al cristianesimo e lo aveva reso la fonte della sua autorità, potere temporale e spirituale furono strettamente legati. Il monarca si serviva della chiesa per giustificare la sua sovranità. Confutare la dottrina cattolica rappresentava il punto d'inizio per negare la sacralità dei re, che erano tali per consacrazione religiosa.

---

<sup>1</sup> La definizione di eresia è tratta da "M. Piacentini, *Eresia in Novissimo Digesto Italiano*, vol. VI, UTET, Torino, 1975, p. 656".

<sup>2</sup> In Lettera a Tito 3, 10 della Diodati Bibbia 1885 si legge «*Schiva l'uomo eretico, dopo la prima e la seconda ammonizione*». Nella Bibbia CEI 2008, il termine eretico è invece sostituito con fazioso «*Dopo un primo e un secondo ammonimento stà lontano da chi è fazioso*».

<sup>3</sup> 2 Pt 2, 1. Diodati Bibbia 1885.

Come sottolinea Cortesi, l'eresia «ebbe una storia direttamente collegata alla stabilità del potere: non a caso, non si parlò più di eresia dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente; e significativamente l'eresia divenne un gravissimo problema quando il potere papale e monarchico si riaffermarono<sup>4</sup>».<sup>5</sup>

Il fine di questa trattazione è quello di cercare di analizzare ciò che ha rappresentato l'eresia catara nel contesto italiano tra i secoli XII e XIV, con particolare attenzione alla situazione dell'Italia centrale, specialmente nelle città di Viterbo e Orvieto.

Questo studio si muove da una breve ricostruzione della storia del diritto canonico, partendo dalla nascita della prassi conciliare nei primi secoli di vita del cristianesimo fino a giungere ai grandi concili medievali.

Verranno analizzate le principali fonti legislative di quegli anni: i decreti conciliari del primo millennio andranno mano a mano a sostituire la tradizione e la consuetudine. I rapporti che intercorrono tra il papa e il potere secolare segneranno un altro tassello fondamentale nello sviluppo del diritto ecclesiastico: l'interpretazione del diritto romano, utilizzato in modo più o meno cauto a seconda del contesto storico-politico, fornirà alla Chiesa il linguaggio tecnico-giuridico di cui ha bisogno e diverrà la base su cui modellerà molti dei suoi istituti.

Verranno analizzate anche le più importanti raccolte normative, tra cui un ruolo di primo piano è senz'altro rivestito dal *Decretum Gratiani*, un'opera che diventerà il punto di riferimento per lo studio e l'insegnamento del diritto canonico.

Seguirà poi un *excursus* sul catarismo, l'eresia che, più delle altre, ha messo in difficoltà la Chiesa di Roma nel periodo medievale.

Quella dei catari è una storia lunga e complessa, motivo per cui ho deciso di concentrarmi sul contesto italiano, in particolare dell'influenza che ha avuto nelle comunità di Viterbo ed Orvieto.

---

<sup>4</sup> P. Cortesi, *Il libro nero del medioevo*, Il Giornale, Biblioteca storica 48, Mondadori Printing S.p.a., Stabilimento NSM-Cles (TN), 2005, p. 236.

<sup>5</sup> Per la ricostruzione di questa parte introduttiva si rimanda anche a:

J. Edwards, *Storia dell'inquisizione*, Il Giornale, Biblioteca storica 55, Mondadori Printing S.p.a., Stabilimento NSM-Cles (TN), 2006.

J. Le Goff, *Il cielo sceso in terra. Le radici medievali dell'Europa*, Il Giornale, Biblioteca storica 17, Mondadori Printing S.p.a., Stabilimento NSM-Cles (TN), 2003.

Nell'analizzare questo fenomeno, ho cercato di effettuare una ricostruzione storico-politica, in modo da indagare il motivo per cui questo tipo di eresia riuscì a imporsi così fortemente sia tra la popolazione che fra i ceti più elevati. Questa ricostruzione è accompagnata dalla normativa antiereticale che si è andata sviluppando in quei secoli e che in alcuni casi, come per la *Vergentis in senium* di Innocenzo III, è stata inizialmente promulgata proprio per far fronte al problema degli eretici nella città di Viterbo, venendo poi estesa a tutta la cristianità.

È in questo contesto che vengono gettate le fondamenta dell'inquisizione, un istituto che accompagnerà la Chiesa per molti secoli e che porterà alla distruzione di innumerevoli vite o, per coloro che riuscivano a sfuggire alla pena capitale, alla miseria.

## L'EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO CANONICO

### 1.1 La nascita della prassi conciliare

Lo sviluppo della prassi conciliare non sembra derivare né dalla Scrittura né dalla Tradizione, ma sarà di particolare rilevanza per il progresso del diritto canonico. Questi concili serviranno a disciplinare la vita e il governo della Chiesa, divenendo organi fondamentali per definire i dogmi della fede e per la produzione di norme giuridiche. I concili generali del secondo millennio serviranno anche a riordinare le fonti del diritto canonico.

L'emersione della coscienza sinodale<sup>6</sup> porta a concepire i vescovi come eredi degli apostoli, custodi della loro tradizione. Lo sviluppo di questa prassi viene favorito da diversi fattori, fra i quali la lotta contro le prime eresie.

Nei primi tre secoli il cristianesimo si è diffuso principalmente nel bacino orientale del Mediterraneo. La differente spinta missionaria e, di conseguenza, la diffusione dell'episcopato, fa sì che la prassi sinodale non possa svilupparsi uniformemente. Ancora nel IV secolo sono molte le province occidentali a non avere una reale organizzazione ecclesiastica e a non essere governate da un vescovo.

I concili dei primi secoli sono però delle manifestazioni isolate e ristrette. Sarà solo con la fine delle persecuzioni contro i cristiani che i concili ecumenici diverranno istituti stabili per la formazione della Chiesa.

Determinante per la diffusione di questa pratica è anche il rapporto con l'Impero. A partire dal concilio di Nicea del 325 e fino al 787, sarà lo stesso imperatore a convocarli, non limitandosi però a farli riunire, ma facendo pesare il proprio indirizzo anche per quanto attiene il piano dogmatico. Con Costantino i decreti emanati a seguito dei concili acquistano rilevanza giuridica per i sudditi, attenuando in questo modo il principio della libera accettazione dei concili da parte delle singole chiese.

---

<sup>6</sup> Il termine "sinodo" [...] Nella Chiesa antica fu usato per indicare le riunioni dei vescovi di una determinata provincia, o del mondo, e con questo significato si è mantenuto nella Chiesa Latina fino al Concilio Vaticano II. "Sinodo", quindi, è stato fino a poco tempo un sinonimo della parola latina "concilio". [...] Di norma, i sinodi erano convocati per decidere su questioni dogmatiche, disciplinari o pastorali che interessavano tutte o varie chiese locali.

Questa definizione è ricavata da "M. De Salis, *La sinodalità della Chiesa. Sensi e contorni di una espressione in Annales Theologici*, v. 36 fascicolo II, Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce, 2022, pp. 284-285".

Prima del concilio di Nicea, Costantino aveva già convocato un concilio ad Arles nel 314, seppur non ecumenico, per risolvere la crisi dovuta all'emersione del donatismo<sup>7</sup>. Ma è con quello di Nicea che si consolida il modello conciliare utilizzato nel primo millennio.

Questo concilio venne convocato da Costantino per risolvere la più rilevante controversia della cristianità, quella sulla natura divina di Cristo, contestata dal sacerdote alessandrino Ario<sup>8</sup>.

I concili ecumenici sono aperti alla partecipazione dei vescovi di tutto il mondo (come suggerisce il termine *ecumene*), ma nella realtà questa partecipazione è molto limitata. Il più partecipato fu quello di Calcedonia del 451, a cui presero parte più di cinquecento vescovi; bisogna però tenere da conto che nel V secolo, solo in Africa, si potevano contare tra i cinquecento e i seicento vescovi, compresi anche quelli donatisti.

Oltre ai concili ecumenici si sviluppano anche altre forme, che possono essere riassunte nei concili plenari e nei concili provinciali.

I concili plenari sono generalmente convocati su base regionale o di una parte dell'Impero; hanno competenze liturgiche e dottrinali, ma affrontano anche questioni politiche. Fra i più importanti possiamo ricordare il concilio di Arles del 314 sopra citato.

I concili provinciali, come suggerisce il nome, sono convocati su base provinciale e hanno competenze disciplinari e giudiziali.

Con l'incremento della prassi conciliare, al diritto ricavato dalla consuetudine e dalla tradizione si sostituisce la normativa elaborata di volta in volta nei concili. In questo modo diventano le fonti principali di produzione del diritto canonico.

I decreti conciliari vengono raccolti in modo da rispondere ai bisogni delle singole Chiese, dividendole in aree geografiche specifiche. Ad esempio, la prima raccolta utilizzata a Roma è la *Vetus Romana* che, verso la fine del IV secolo, riunisce i canoni di Nicea e di Sardica,

---

<sup>7</sup> Il donatismo è un movimento religioso cristiano sorto in Africa ad opera del vescovo di Numidia, Donato. Questa dottrina prese le mosse da una critica che era stata rivolta ai vescovi *traditores*, ossia quei vescovi che, non avendo resistito alle persecuzioni di Diocleziano, avevano consegnato i libri sacri ai magistrati romani. Secondo i donatisti i sacramenti amministrati dai *traditores* non sarebbero stati validi. Questa posizione implicava che la validità dei sacramenti dipendeva dalla dignità di chi li amministrava, non avendo un'efficacia propria.

<sup>8</sup> Secondo la dottrina ariana, solo il Padre può considerarsi veramente Dio, eterno, immutabile, ingenerato e non creato. Gesù, invece, ha cominciato ad esistere per un atto di volontà del Padre ed è quindi una sua creatura, seppur la più vicina alla divinità.

Con il concilio di Nicea venne condannata l'eresia di Ario e venne definita l'ortodossia, secondo la quale il Figlio è consustanziale al Padre.



tradotti in latino. Un secolo dopo viene composta la *Prisca* o *Itala* che, oltre i concili orientali, comprende anche quelli africani<sup>9</sup>.

### 1.1.1 La dottrina conciliare in materia di eresia

Fin dai primi secoli, la Chiesa avvertì la necessità di regolamentare il modo in cui avrebbe dovuto comportarsi nei confronti degli eretici. Inizialmente venne rifiutato l'uso della violenza, preferendo la strada della conversione; tuttavia restava aperta la questione di come agire nel caso in cui gli eretici non fossero stati persuasi a convertirsi.

La preoccupazione della Chiesa fu quella di regolamentare il ritorno nella fede di coloro che avevano errato. Gli obiettivi primari della disciplina erano quindi la correzione dell'errore, la conversione del reo e il reinserimento nella comunione in vista della salvezza delle anime. Tuttavia il trattamento del convertito era diverso in base alla comunità eretica dalla quale proveniva.

Ad esempio, come si apprende dal concilio di Nicea, ai Catari era riservato un trattamento molto più favorevole rispetto ad altre eresie:

De his qui se catharos, id est puros quandoque nominant, ad catholicam autem et apostolicam Ecclesiam accedunt, sanctæ magnæ Sinodo visum est, ut impositis eis manibus sic in clero maneant. Ante omnia autem hoc in scriptis ipsos proferri convenit, quod adhærebunt et sequentur catholicæ Ecclesiæ decreta id est quæ et cum digamis communicabunt, et cum iis qui in persecutione lapsi sunt, in quibus et tempus constitutum est, et opportunitas præfnita, ut ipsi sequantur in omnibus Ecclesiæ decreta. Ubi ergo omnes sive in vicis, sive in urbibus ipsi soli inveniuntur ordinati, qui inveniuntur in clero, erunt in eodem ordine. Si autem catholicæ Ecclesiæ Episcopo vel Presbytero existente accedunt aliqui, clarum est, quod Ecclesiæ quidem Episcopus Episcopi dignitatem habebit: qui autem apud eos, qui cathari dicuntur, nominatur Episcopus, Presbyteri honorem habebit: nisi utique Episcopo placeat ipsum nominis honorem impertire. Si autem hoc illi non placeat, vel Chorepiscopi, vel Presbyteri locum excogitabit, ut esse omnino in clero videatur, ne in civitate duo sint Episcopi.<sup>10</sup>

Mentre per altre devianze, come i Paulianisti, era necessario essere nuovamente battezzati per tornare nella fede cristiana, i Catari una volta ritornati alla fede rimanevano all'interno del clero, se erano già stati ordinati, semplicemente attraverso l'imposizione delle mani.

---

<sup>9</sup> Per un ulteriore approfondimento sulla prassi conciliare dei primi secoli si rimanda a “C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 2003”.

<sup>10</sup> La citazione del canone 8 del concilio di Nicea è tratta da “J. Belda Iniesta, *Il trattamento canonico dell'eretico fino all'epoca medievale* in Apollinaris n. 2/2015, Lateran University Press, nota p. 456.”

Nei confronti dei donatisti ci fu una disciplina molto aperta all'accoglienza, anche rispettosa dell'ordine clericale della stessa eresia. Ad esempio, le comunità che provenivano dall'eresia donatista e che avevano dei propri vescovi, potevano scegliere di mantenerlo.

Sane ut illæ plebes, quæ conversæ sunt a Donatistis, et habuerunt Episcopos, sine dubio, inconsulto Concilio, habere mereantur: quæ autem plebes habuerunt Episcopum et eo defuncto voluerint non Episcopum proprium habere, sed ad alicujus Episcopi diœcesim pertinere, non eis esse denegandum.<sup>11</sup>

I vari concili si erano preoccupati anche di regolamentare i rapporti fra ortodossi ed eterodossi. La linea comune era quella di evitare una confusione fra la chiesa cattolica e le varie confessioni eterodosse, vietando ai fedeli di partecipare a momenti di celebrazione religiosa di quelle confessioni ritenute eretiche, ai chierici era vietato anche di partecipare a banchetti e riunioni.

La conversione dei devianti continuava però a restare l'obiettivo della normativa antiereticale.

Un'altra esigenza che si avvertì fu quella della tutela della fede cattolica e dell'educazione dei figli all'interno della giusta dottrina. Per questo si vietò il matrimonio tra i cattolici e gli eretici. Per superare il divieto era però sufficiente la promessa della conversione da parte dell'eterodosso.

Se si trasgredivano le norme in materia matrimoniale venivano colpiti sia il coniuge cattolico che i suoi genitori.

Vennero introdotte anche restrizioni in ambito processuale. Gli eretici infatti non erano ammessi a testimoniare quando gli accusati erano fedeli, chierici o laici:

Item placuit, ut servi, vel proprii \* libertine ad accusationem clericorum non admittant; vel omnes, quos ad accusanda publica criminal Leges publicæ non admittunt; neque \* ii qui postea quam excommunicati fuerunt, si in ipsa adhuc Excommunicatione constitutus, sive sit clericus, sive laicus, accusare voluerit; neque omnes infamiæ \* facula aspersi, idest, istriones, et turpitudinibus subjectæ personæ hæretici etiam, sive pagani, sive Judæi. Sed tamen omnibus, quibus accusatio denegatur, in Causis propriis accusandi licentia non deneganda.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> La citazione è tratta da "J. Belda Iniesta, *Il trattamento canonico dell'eretico fino all'epoca medievale* in Apollinaris n. 2/2015, Lateran University Press, nota p. 457."

<sup>12</sup> La citazione è tratta da "J. Belda Iniesta, *Il trattamento canonico dell'eretico fino all'epoca medievale* in Apollinaris n. 2/2015, Lateran University Press, nota p. 461."

Dove le eresie erano particolarmente diffuse, la rigida applicazione delle regole poteva creare disagio alla chiesa, aumentando ulteriormente le divisioni. In questi luoghi si raccomandò un'applicazione più benigna della normativa antieretica.<sup>13</sup>

## 1.2 Chiesa e Impero

Il processo di osmosi fra Chiesa e Impero prende le mosse con l'editto di Costantino del 313, con il quale si concede ai cristiani la libertà di professare il proprio culto e la possibilità di essere titolari di beni, con la conseguente restituzione di quelli confiscati durante le persecuzioni. Con l'editto di Teodosio I del 380 il cristianesimo divenne la religione ufficiale dell'Impero. Non si trattò però di un processo lineare e privo di dolore, basti pensare al duraturo conflitto fra cristiani e pagani nel IV secolo e la seguente distruzione del paganesimo nel secolo successivo.

Anche sul piano giuridico ci fu una reciproca influenza. La Chiesa dovette prendere in prestito il diritto romano, innanzitutto perché il proprio diritto non era sufficiente: con la crescita della sua organizzazione, infatti, i testi biblici, i precetti morali e i primi scritti pseudo apostolici non erano più idonei a fissare delle regole tecniche. Difficile è stabilire quale tipo di "diritto romano" lo abbia influenzato, se il Digesto o le costituzioni degli imperatori cristiani da Costantino a Giustiniano.

Sono molte le personalità ecclesiastiche a ricevere una buona formazione giuridica, confacente anche allo svolgimento di incarichi amministrativi e magisteriali.

Bisogna però considerare che un tema ricorrente nella dottrina dei Padri della Chiesa diverrà il rapporto tra la legge secolare e la legge di Dio, creando un rapporto gerarchico fra le due, nel quale la legge imperiale aveva un ruolo subordinato alla legge canonica. Ciò nonostante la Chiesa accetta le costituzioni e gli istituti del potere civile, chiedendo agli imperatori benefici a favore delle strutture ecclesiastiche. Rimangono infatti istituti che sembrano essere in contrasto con i dettami della Chiesa, basti pensare alla schiavitù, tollerata nonostante i principi cristiani di libertà e uguaglianza; altri come il matrimonio, vengono recepiti dal diritto canonico, ad eccezione delle pratiche del ripudio e del divorzio. Con il tempo la Chiesa fa proprie alcune terminologie, tecniche e nozioni tipiche del diritto romano. Il termine *ordo* andrà ad indicare sia i dirigenti civili che religiosi; i poteri del papa

---

<sup>13</sup> Per un ulteriore approfondimento sulla normativa conciliare in materia di eresia si rimanda a "J. Belda Iñesta, *Il trattamento canonico dell'eretico fino all'epoca medievale* in *Apollinaris* n. 2/2015, Lateran University Press."

vengono definiti *potestas* e *auctoritas*; le decretali pontificie riprenderanno il linguaggio tecnico degli imperatori; lo stesso accadrà anche per gli atti della sede apostolica. Il papa rispondeva alle domande dei vescovi allo stesso modo di come faceva l'imperatore con i propri funzionari.

Anche il profilo processuale del diritto romano viene assimilato dal diritto canonico. Dal processo *extra ordinem* romano viene ripresa, ad esempio, la procedura dei concili.<sup>14</sup>

### 1.3 Il primato della Chiesa di Roma

Fino alla morte di Agostino, nel 430, il nucleo energetico delle Chiese d'Occidente era stato il nord Africa. La crescita, istituzionale e normativa, della Chiesa di Roma sarà quindi inizialmente più lenta.

Il cristianesimo delle Chiese d'Oriente risulta essere pervaso da un senso di mistero e trascendenza, dove importante è il legame con l'impero, tanto da far considerare l'imperatore come il rappresentante di Dio in terra; il cristianesimo occidentale appare invece più razionale, capace di tradurre le proprie formule in chiare disposizioni normative. Altro fattore da considerare è che Roma perde i rapporti con l'impero quando questo tramonta in Occidente nel 476. La sede episcopale di Roma diviene il centro della Chiesa d'Occidente; il papa, considerato il successore di Pietro, si trova così privo di opposizione e convoglia in sé la figura di capo religioso e politico.

Fino al III secolo il papa, vescovo di Roma, non aveva un potere maggiore rispetto agli altri vescovi, né tantomeno un primato di giurisdizione sulle altre chiese; aveva solo un prestigio superiore.

Uno dei fattori che diede una spinta al primato romano fu il ruolo ricoperto nella lotta alle eresie tra il III e il IV secolo. Le decisioni del papa vengono richiamate sia dalle parti in conflitto che dai concili. Un momento cruciale è quello del concilio di Sardica del 343, nel quale il vescovo di Roma assume la funzione di autorità di controllo nei conflitti interni alla Chiesa, potendo ordinare l'istanza giuridica d'appello per quei vescovi che erano stati condannati dai sinodi provinciali.

L'opera di rafforzamento politico e dottrinale del potere del vescovo di Roma è opera dei papi del IV-V secolo.

---

<sup>14</sup> Per un ulteriore approfondimento sui rapporti fra Chiesa e Impero nei primi secoli si rimanda a “C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 2003”.

«E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa<sup>15</sup>»: questo passo del Vangelo di Matteo viene utilizzato da papa Damaso (366-384) per dare una base teologica alla dottrina del primato; lo stesso papa, per riportare la Chiesa all'unità dopo la crisi ariana, oltre ad una forte azione diplomatica, elabora delle procedure di intervento papale sulle altre chiese regionali, procedure che in seguito diverranno tipiche. L'opera del rafforzamento del primato verrà continuata dai suoi successori.

Bonifacio I (418-422) impone il primato papale anche alle chiese d'Oriente, ma si tratterà di un atto unilaterale, perché le chiese orientali continueranno a difendere la propria autonomia.

Una svolta determinante si avrà con Leone I (440-461). Con lui si avrà la prima formulazione organica della dottrina del primato giurisdizionale del vescovo di Roma: la Sede di Pietro è il centro della comunione episcopale verso cui deve confluire l'universalità della Chiesa. L'imperatore d'Occidente, Valentiniano III, nel 455 emana un editto con il quale riconosce il primato giurisdizionale del papa in Occidente.

Dionigi il Piccolo, nella collezione *Dionysiana*, inizia a raccogliere sistematicamente la legislazione del papa e introduce il diritto delle chiese orientali. La prima redazione risale circa al 500, nella quale vengono tradotti i canoni dei concili da Nicea a Calcedonia - con esclusione del canone 28 perché metteva in discussione il primato della Chiesa di Roma - e quelli di Cartagine del 419. In una seconda edizione verranno aggiunti anche i cinquanta canoni apostolici, pur non accolti da tutta la Chiesa. Una terza edizione che non includesse testi contestati gli venne richiesta da papa Ormisda, che volle anche che fossero messi a confronto i testi latini con quelli in greco dei canoni orientali. Vennero poi aggiunte le trentotto decretali da papa Siricio (384) a papa Anastasio (498). La *Dionysiana* venne completata circa tra il 514 e il 530. Questa collezione è conosciuta anche come *Codex Ecclesiae universae* e comprende l'organizzazione territoriale della Chiesa, l'organizzazione gerarchica e del personale, affrontando infine le materie che attengono al culto, ai beni e alla giustizia della Chiesa, diventando il punto di partenza per un diritto papale che mira rendersi autonomo.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mt. 16, 18. Bibbia CEI 2008.

<sup>16</sup> Per un ulteriore approfondimento sull'evoluzione della dottrina del primato papale si rimanda a “C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 2003”.

#### 1.4 Dall'influsso germanico alla riforma gregoriana

Spostandosi in avanti di qualche secolo, un'azione che segna un profondo cambiamento all'interno della Chiesa è la soluzione ideata da Gregorio VII (1073-1085) come risposta a quei cambiamenti che avevano interessato l'Occidente fra il IX e la metà dell'XI secolo.

Nei secoli precedenti, infatti, la Chiesa aveva subito delle trasformazioni, dovute da un lato alla penetrazione della cultura germanica nell'apparato ecclesiastico e dall'altra dai rapporti con la dinastia dei carolingi.

Per quanto riguarda l'influsso da parte della cultura germanica, sono quattro gli istituti che rivestirono una particolare importanza: il beneficio ecclesiastico, l'immunità ecclesiastica, la decima e il fenomeno delle "chiese private".

Il beneficio ecclesiastico sta ad indicare «una dotazione patrimoniale assegnata stabilmente per assicurare l'esercizio di una funzione spirituale in cambio di una remunerazione derivante dalle rendite annuali<sup>17</sup>». Questo istituto sarà alla base della struttura organizzativa e patrimoniale della Chiesa.

L'immunità consente a vescovi e abati di esimersi da qualsiasi intervento dei pubblici ufficiali sulle chiese e sui monasteri. Questo istituto verrà esteso nell'età carolingia, andando a negare la possibilità per il potere civile di esercitare atti di forza su persone e beni della Chiesa, oltre all'esenzione di oneri e contributi.

L'istituto maggiormente di stampo germanico è quello delle chiese private, ossia il fenomeno per il quale ricchi proprietari terrieri o corporazioni di contadini fanno edificare chiese su fondi di loro proprietà, acquisendo in questo modo diritti sulla stessa, come lo sfruttamento delle rendite.

A questo fenomeno si ricollega l'istituto della decima, una tassa che che il proprietario della chiesa imponeva ai fedeli, costituita da un decimo dei prodotti del loro lavoro. Con i franchi questa imposizione viene estesa al di fuori delle chiese private, divenendo una vera e propria tassa ecclesiastica da versare al parroco, che a sua volta doveva versarne una parte al vescovo; mentre, per le chiese private, una parte di questa imposta veniva versata al proprietario dell'edificio, sia che si trattasse di un laico che di un ecclesiastico.

La secolarizzazione dei beni ecclesiastici, consistente nell'espropriazione di questi beni da parte dell'autorità civile e nella loro cessione a feudatari, che poi, a loro volta, li

---

<sup>17</sup> C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 68.

assegnano in beneficio a laici o a sacerdoti, crea un crollo finanziario e una crisi istituzionale all'interno della Chiesa, portando ad un'ulteriore privatizzazione del suo patrimonio.

Nell'VIII secolo i Franchi diventano i protettori del papato. È in questo frangente che si fonda la nascita dello Stato della Chiesa: a seguito dell'unzione regia di Pipino il Breve, questi concederà al papa diversi territori (il ducato di Roma, l'esarcato di Ravenna con la Pentapoli e i ducati di Spoleto e Benevento); è il punto di partenza del potere temporale della chiesa di Roma.

Allo stesso periodo sembra risalire anche la *Constitutum Constantini* (Donazione di Costantino), il noto falso con cui l'imperatore Costantino avrebbe ceduto a papa Silvestro I diritti territoriali su palazzo del Laterano, Roma, l'Italia e le province occidentali dell'Impero, insieme alle insegne imperiali. Lo scopo del documento era quello di giustificare l'affermazione del potere temporale del papato.

A seguito dell'incoronazione da parte del papa di Carlo Magno, il 25 dicembre dell'Ottocento, si sviluppa un nuovo tipo di rapporto fra *Imperium* e *Sacerdotium*, un'integrazione reciproca fra i due apparati: il potere civile utilizza le strutture ecclesiastiche per rafforzare l'unità dell'impero e assicurarsi l'obbedienza del popolo; allo stesso tempo il potere imperiale consolida il sistema ecclesiastico, dando la possibilità ai vescovi di prendere parte alle decisioni regie e facendoli diventare la guida morale della popolazione, per accrescere il loro consenso nei confronti della monarchia.

L'imperatore emana i capitularia, con lo scopo di regolare la vita del clero e dei monaci, di definire gli obblighi religiosi dei laici, garantendo anche il sostentamento delle strutture della chiesa mediante la decima e le prestazioni d'opera e unifica tutte le manifestazioni culturali.

Si tenta di ristabilire una disciplina unitaria per l'apparato ecclesiastico, richiamandosi al diritto canonico che è ora contenuto nella collezione *Dionysio-Hadriana*, un'edizione aggiornata della collezione *Dionysiana*.

La donazione di Costantino non fu l'unico falso creato. La redazione di collezioni manipolate nel IX secolo risponde all'esigenza di assicurare l'indipendenza della Chiesa dal potere secolare. Come spiega Fantappiè<sup>18</sup>, anche se ad oggi questa pratica può sembrare riprovevole, per la mentalità medioevale è invece ritenuta necessaria in alcuni casi. Le false decretali servono a richiamare l'antico diritto canonico e ad aggiornarlo, andando a

---

<sup>18</sup> C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 2003.

ricercare quei testi ritenuti più utili allo scopo, modificandone il contenuto per renderlo idoneo alle nuove esigenze sopravvenute.

Gregorio VII si trova a dover affrontare due problemi principali: la debolezza che accompagnava lo sviluppo dello Stato Pontificio fin dalla sua nascita e la necessità di un rinnovamento delle strutture ecclesiastiche, sia dal punto di vista morale che costituzionale. Sul piano interno, il contrasto fra aristocrazia e clero per l'elezione del papa era in crescita, comportando anche fenomeni di corruzione. Sul piano esterno, invece, il papa era costretto a cercare assiduamente l'appoggio del braccio secolare per difendersi dai nemici temporali. Una svolta si ebbe con l'ascesa al trono della dinastia sassone degli Ottoni. Ottone III confermò le donazioni che la Chiesa aveva ricevuto dai Franchi, riaffermando allo stesso tempo la costituzione di Lotario dell'824, che comportò il rafforzamento del ruolo dell'imperatore nell'elezione del pontefice.

Il potere secolare era sempre più presente nelle materie e nelle strutture ecclesiastiche. Gli Ottoni infatti volevano inserire la Chiesa all'interno delle strutture dell'amministrazione regia, con il pericolo di un graduale distacco dal governo di Roma.

L'altro problema che dovette affrontare Gregorio VII fu quello della rinnovazione della Chiesa. Simonia e corruzione erano la conseguenza di un processo che aveva fatto intrecciare interessi mondani e religiosi. Le famiglie private cercavano di arricchirsi attraverso i benefici ecclesiastici; al contempo, le strutture ecclesiastiche avevano acquisito un'importanza politica che sembrava allontanarle sempre più dal profilo spirituale.

Coloro che per primi denunciarono la collusione tra il potere secolare e quello ecclesiastico furono movimenti spirituali, come i patarini a Milano. Questi gruppi erano contrari alla connivenza della Chiesa con il potere e la ricchezza, amareggiati dalla decadenza dei suoi costumi, tanto da teorizzare l'invalidità dei sacramenti amministrati da un corpo ecclesiastico ritenuto indegno.

Gregorio VII estende anche la dottrina del primato pontificio, andando oltre i soli confini della Chiesa. Sostiene una concezione ierocratica<sup>19</sup> del mondo, in cui la chiesa di Roma viene posta al vertice della gerarchia dei poteri, sottoponendo i poteri secolari alla sede apostolica e al papa, compresi i re e gli imperatori. Alla chiesa è consentito deporre gli imperatori e può sciogliere i sudditi da vincoli di fedeltà fatti agli indegni, scomunicando

---

<sup>19</sup> La ierocrazia è una forma di governo nella quale il potere è nelle mani della classe sacerdotale, in quanto si assume che il potere venga conferito direttamente dalla divinità.



chiunque non obbedisca ai suoi comandi. Ai laici viene esclusa la possibilità di intervenire nelle questioni religiose, che devono quindi essere riservate ai chierici.<sup>20</sup>

## 1.5 Il *Decretum Gratiani*

Graziano, un monaco che insegna nell'Università di Bologna, redige la *Concordia discordantium canonum*, successivamente denominata *Decretum Gratiani*, un'opera che diventerà il punto di riferimento principale per i canonisti.

«Il titolo indica la procedura e l'obiettivo di Graziano: raggruppare un certo numero di testi di diversi autori dal contenuto opposto o discordante e cercare di conciliarne il significato o, nell'impossibilità, pronunciarsi sulla dottrina ritenuta più sicura. La struttura dell'opera risulta così costituita dalle *auctoritates* e dai *dicta*, i quali ne rappresentano il tessuto connettivo. [...] Graziano utilizza nella sua compilazione circa tremilanovecento testi, appartenenti ai più diversi generi: i canoni apostolici, i canoni dei concili generali e particolari dal IV secolo al II concilio Lateranense del 1139, le lettere decretali dei papi, da Damaso a Innocenzo II, ivi comprese le Decretali pseudo-isidoriane; e ancora i testi dei Padri della Chiesa, i penitenziali, i libri liturgici, i sinodi episcopali, le leggi romane e franche<sup>21</sup>».

Non bisogna pensare al *Decretum Gratiani* come un corpo normativo organico e coerente. I *dicta* servono per dimostrare come le discordanze tra le *auctoritates* siano solamente apparenti. Nel farlo utilizza un metodo ermeneutico, simile a quello utilizzato dai civilisti nel commento ai libri di Giustiniano.

La forma definitiva del *Decretum* è composta da tre parti. La prima è suddivisa in 101 *distinctiones* dal suo discepolo Paucapalea o Pocapaglia. Le prime 20 distinzioni rappresentano una sorta di trattato sulle fonti del diritto canonico, le restanti 81 trattano invece della gerarchia dell'ordinazione all'interno della Chiesa. A queste si devono aggiungere le *paleae*, che contengono frammenti di antichi testi trascurati da Graziano.

La seconda parte è formata da 36 *causae* o controversie fittizie, a loro volta suddivise in *questiones*. «Le *causae* concernono la simonia (C. 1), la procedura giudiziaria (C. 2-7), i poteri

---

<sup>20</sup> Per un ulteriore approfondimento sulla penetrazione del germanismo nelle strutture ecclesiastiche, il rapporto della Chiesa con la dinastia carolingia, le false collezioni canoniche e la riforma gregoriana si rimanda a “C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 2003”.

<sup>21</sup> C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 95.

dei vescovi (C. 8-11), i beni ecclesiastici (C. 12-14), il diritto dei monaci e del clero regolare (C. 16-20), gli eretici, il diritto di guerra e di repressione (C. 23-24), il matrimonio (C. 27-36), con una lunga digressione sulla penitenza (C. 33 q. 3) in 7 distinzioni (si trova citato anche con *de poenitentia*)<sup>22</sup>». Questa seconda parte avrebbe dovuto essere l'ultima nel disegno originario del decreto.

La terza parte, dal titolo *de consecratione*, tratta benedizioni, consacrazioni e sacramenti che non erano stati esaminati precedentemente. È suddivisa in 5 *distinctiones*, ma non sono presenti i *dicta* di Graziano. Dato che non era prevista nel disegno originario, non si sa se questa parte sia stata aggiunta in seguito dallo stesso Graziano o dai suoi discepoli.

Classificando le *auctoritates*, Graziano «parte dalla *equivalenza tra diritto divino* rivelato nella Bibbia e *diritto naturale* impresso da Dio al momento della creazione<sup>23</sup>». Accanto al diritto naturale, l'uomo è retto anche dal costume che genera una *consuetudo* nel momento in cui viene seguito spontaneamente da una comunità. Tuttavia, nel rapporto tra fonti, il diritto divino e naturale viene posto al vertice. Ne consegue che consuetudini, costumi e testi scritti, contrari al diritto naturale, debbano considerarsi nulli.

Sul Decreto di Graziano si fonderà l'insegnamento universitario dei sacri canoni e, sulla base delle diverse modalità di insegnamento, si svilupperanno specifici generi letterari, come le glosse e le summe.

«Le *glossae* costituiscono la trascrizione nelle interlinee (*glosse interlineari*) o ai margini del manoscritto (*glosse marginali*) delle spiegazioni date oralmente dal maestro<sup>24</sup>». Con l'aumentare di questi documenti nascono gli *apparati di glosse*, che riordinano e sistemano le glosse prodotte.

Contemporaneamente, tramite le *Summae Decreti*, maestri di diritto canonico espongono in modo sistematico la materia giuridica contenuta nel *Decretum*. Questi professionisti, spesso, ottengono una cattedra vescovile.

L'opera più importante di questo genere letterario è probabilmente la *Summa Decretorum* di Ugucione da Pisa, maestro della scuola di Bologna e futuro vescovo di Ferrara.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 2003, nota p. 96-97.

<sup>23</sup> C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 97.

<sup>24</sup> C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 101.

<sup>25</sup> Per un ulteriore approfondimento sul Decreto di Graziano si rimanda a “C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 2003”.

### 1.5.1 L'eresia nella ricostruzione di Ugucione

Ugucione, nei commenti alle *Causae* XXIII e XXIV (*Causae hereticorum*), affronta il tema dell'eresia. Rifacendosi direttamente a Graziano (C. 24, q. 3, c.28) Ugucione definisce eretico colui che *“alicuius temporali commodi uel maxime glorie principatusque sui gratia falsas ac nouas opiniones uel gignit uel sequitur”*.

L'eresia è considerata un *crimen publicum* e, da un punto di vista processuale, rientra fra quei reati che possono essere perseguiti da chiunque, anche se un laico può accusare un chierico solamente nel caso in cui quest'ultimo goda di cattiva fama.

Per quanto attiene alla capacità probatoria dell'eretico, si rifà ai legisti e alle decretali di Alessandro III. Secondo i legisti la capacità di testimoniare si modifica in funzione del tipo di eresia seguita dal condannato. Nel caso la condanna sia dovuta ad una forma di eresia maggiore, come la manichea, l'eretico non può testimoniare contro un ortodosso; nel caso si tratti di una forma di eresia meno grave, in alcuni casi potrebbe testimoniare. In ambito civile il condannato potrebbe testimoniare contro l'ortodosso in materia di contratti o in quella testamentaria.

Ugucione, riprendendo Alessandro III, ritiene che questa tesi non possa essere valida in quanto *“hereticus qui sequitur heresim dampnatam, ispo iure est excommunicatus ergo numquam potest testificare uel accusare, uel etiam stare in ca(usa) actor ut in extra quesitum (Alex.III Ja. 8774 = Comp. I 1, 23, 2)”*.

Bisogna quindi distinguere la posizione degli infedeli e degli eretici che seguono una dottrina che è stata condannata dalla Chiesa: i primi possono accusare o testimoniare nei confronti di un ortodosso per difendere sé stessi o i loro parenti; chi invece segue un'eresia condannata dalla Chiesa è scomunicato, di conseguenza perde questa capacità.

L'altra incapacità che colpisce l'eretico è quella di essere istituito erede di un cattolico, sia esso laico o chierico.

La pena principale che colpisce l'eretico è quindi la scomunica, che può essere inflitta al colpevole anche dopo la morte, nel caso in cui sia palese che il defunto avesse praticato una dottrina condannata dalla Chiesa.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Per la ricostruzione del concetto di eresia in Ugucione si rimanda a “R. Maceratini, *Immenzo III, il Concilio Lateranense IV e lo status giuridico dell'eretico nella glossa ordinaria al decreto di graziano ed in quella di accursio al codice di Giustiniano* in Vergentis. Revista de Investigación de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio III, 2016-12”.

### 1.5.2 L'eresia nella Glossa Ordinaria al *Decretum Gratiani*

Utilizzando la ricostruzione proposta da Maceratini<sup>27</sup>, per la Glossa ordinaria al *Decretum Gratiani* sono stati utilizzati due testi: il BAV. Vat. Lat.1367, che contiene solo l'opera di Giovanni Teutonico, e l'altro BAV Vat. Lat.1365 che insieme ad essa reca le successive aggiunte di Bartolomeo da Brescia.

Vengono definite eretiche quelle dottrine che, attraverso la disobbedienza alla Chiesa di Roma, dichiarano che quest'ultima non è la madre di tutte le chiese e che quindi non ha l'autorità di emanare i canoni. Tuttavia, riconoscendo il proprio errore, si può sfuggire al reato di eresia, perché l'elemento volitivo è condizione necessaria affinché si abbia il reato. La pertinacia nell'errore si manifesta quando l'eretico viene più volte ammonito dell'inesattezza della sua dottrina e, nonostante ciò, non intende ricredersi.

L'eresia è un *crimen ecclesiasticum*, quindi di competenza del giudice canonico. Ne consegue che la maggiore pena che può affliggere un eretico è la scomunica. È un *crimen exceptum*, quindi chiunque in sede penale può denunciarlo, indipendentemente dalla sua fama o dal fatto che si tratti di un laico o un chierico, e il colpevole può essere condannato *post mortem*.

In C.2, q.7, c.26 si tratta il caso in cui un cattolico e un eretico siano parte di un processo: il cattolico può chiamare a testimoniare un eretico, mentre l'altro no. Se il processo è fra due cattolici, l'eretico non può testimoniare. Secondo Giovanni Teutonico questo è falso, perché l'eretico non è mai ammesso come testimone, e questo passaggio è sostenuto anche da Bartolomeo da Brescia.

La pena di morte non viene inflitta dalla Chiesa, ma dal braccio secolare al quale deve appoggiarsi. La confisca dei beni può essere sia la pena principale che una conseguenza.

Un altro problema affrontato è quello della validità dei sacramenti amministrati dagli eretici. Seguendo l'insegnamento di Ugucione, sono ritenuti validi solamente i sacramenti conferiti in nome della Trinità.

L'ultimo tema di particolare rilevanza è il ritorno del deviante nell'ortodossia. Le condizioni per essere riammesso nella Chiesa sono il pentimento e il giuramento di non abbandonare nuovamente la fede. Si pone a questo punto la questione della possibile restituzione dei

---

<sup>27</sup> R. Maceratini, *Innocenzo III, il Concilio Lateranense IV e lo status giuridico dell'eretico nella glossa ordinaria al decreto di graziano ed in quella di accursio al codice di Giustiniano* in Vergentis. Revista de Investigación de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio III, 2016-12.

beni che gli erano stati confiscati. Sia Giovanni che Bartolomeo sostengono che questo non sia possibile.<sup>28</sup>

## 1.6 Diritto romano e diritto canonico

In questo contesto, il diritto romano svolge un ruolo importante, perché serve a dare una veste giuridica al diritto canonico, che fino ad ora si era attaccato alla teologia, aiutando a risolvere quei problemi tecnici che erano conseguiti all'enorme espansione del potere del papa. La giurisdizione della Chiesa si era infatti allargata a molti aspetti della vita associata. Nonostante in passato romanità e cristianità abbiano rappresentato due eventi intimamente correlati, ora subentrano motivazioni che portano a generare diffidenze reciproche. Il diritto romano esalta le funzioni imperiali, mentre il papato sostiene le ragioni della teocrazia.

Come spiegato da Fantappiè<sup>29</sup>, dopo un iniziale momento di diffidenza nei confronti del diritto romano, si ha una prima apertura con Stefano di Tournai che giustifica l'utilizzo di tale diritto ricorrendo alla massima di Giustiniano "*Leges nostrae non dedignantur imitari sacros canones*", affermando il ruolo suppletorio delle leggi imperiali.

Ugucione, nella *Summa*, favorisce l'utilizzo del diritto romano in ambito canonico, utilizzandone anche la tecnica giuridica, ma continuando a sostenere l'autonomia e la superiorità del diritto canonico.

Interpretare il diritto romano, oltre a fornire alla Chiesa un linguaggio tecnico, le fornisce anche un modello giuridico che consente il parallelismo tra la figura del papa e dell'imperatore. In questo contesto, una funzione di particolare importanza è rivestita dall'*epistola decretalis*.

Dalla metà del XII secolo le decretali papali ricoprono un ruolo di primo piano, divenendo lo strumento di razionalizzazione del sistema giuridico della Chiesa nel suo complesso.

Questo comporta anche una modifica della gerarchia delle fonti tra Graziano e Ugucione. Per Graziano le decretali conciliari e le decretali papali avevano lo stesso valore; Ugucione, solo quarant'anni dopo, assegna un ruolo di rilievo alle decretali papali. Le decretali

---

<sup>28</sup> Per un ulteriore approfondimento sullo status giuridico degli eretici nella Glossa Ordinaria al Decreto di Graziano si rimanda a "R. Maceratini, *Innocenzo III, il Concilio Lateranense IV e lo status giuridico dell'eretico nella glossa ordinaria al decreto di graziano ed in quella di accursio al codice di Giustiniano* in Vergentis. Revista de Investigación de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio III, 2016-12."

<sup>29</sup> C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 2003.

diventano leggi generali e astratte, vincolanti per tutti i fedeli. In questo processo, un ruolo importante è rivestito da due papi, entrambi giuristi, Alessandro III (1159-1181) e Innocenzo III (1198-1216) e dalla realizzazione di un apparato burocratico specializzato nella produzione di atti giuridici all'interno della curia romana.

Verso la fine del XII secolo vengono distinte due principali fonti legislative: la *constitutio*, cioè la legge generale e astratta, costituita dalle decretali dei papi e dai canoni conciliari, e il *rescriptum*, per il singolo caso. Inoltre viene introdotto il principio dell'irretroattività della legge.<sup>30</sup>

### 1.6.1 Lo *status* di eretico nella Glossa di Accursio al *Codex Iustiniani*

Secondo Accursio, per eresia si intende una grave deviazione dalla fede ostinatamente ribadita. La pertinacia nell'errore è una derivazione prettamente canonica e propone una descrizione più esauriente di eretico, tenendo conto sia della tradizione romana, ma anche degli insegnamenti della Chiesa.

Accursio sostiene che coloro che sono ritenuti colpevoli di eresia, così come accade per coloro che vengono condannati per il crimine di lesa maestà, possono essere accusati anche dopo la morte. Nel sostenere questo parallelismo, Accursio tiene conto solamente delle leggi presenti nel Codice di Giustiniano, senza prendere in considerazione la *Vergentis* di Innocenzo III. Tuttavia, a differenza della lesa maestà, non si procede con la pena di morte. A differenza del *Codex Iustiniani*, che distingue eretici maggiori, come i manichei, puniti con la pena capitale, e eretici minori, Accursio non opera questa distinzione. La pena dell'eresia deve essere certa e non lasciata all'arbitrio del magistrato.

La pena più comune per chi viene accusato di essere un eretico è il bando dalla città. La pena ecclesiastica per antonomasia è la scomunica, che causa l'infamia di chi la riceve.

L'eretico perde la capacità di essere testimone sia nel processo che nei rapporti contrattuali, ma Accursio ne restringe l'applicazione al solo diritto processuale, ammettendola invece per il diritto civile.

Dato che l'eresia viene considerata un *crimen exceptum*, la testimonianza dell'eretico è ammessa, anche se con delle cautele. Tuttavia la glossa non dedica una trattazione

---

<sup>30</sup> Per un ulteriore approfondimento sul rapporto fra diritto romano e diritto canonico si rimanda a "C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 2003".

all'argomento. Secondo Maceratini<sup>31</sup>, la spiegazione più convincente alla mancata trattazione è dovuta al fatto che l'eresia viene accertata all'interno di un processo canonico, quindi fuori dall'interesse di Accursio.

A seguito delle leggi emanate da Federico II, il problema ereditario dei figli degli eretici non sussisteva più, in quanto ogni condannato si vedeva confiscati i propri beni. Accursio tratta il tema della destinazione dei beni a seguito della confisca, ma in modo poco approfondito, ritenendo che vengano destinati alla Chiesa quelli dei chierici e al fisco quelli dei laici.

Una questione di particolare rilevanza è se il ritorno alla fede cattolica possa eliminare, o almeno attenuare, le condanne di tutti gli eretici o solamente di coloro che siano stati devianti fin dalla nascita e si siano poi convertiti in seguito. Secondo Maceratini la tesi più sostenibile è la prima, quella che fa riferimento a tutti gli eretici, anche se in linea generale, data la situazione di dubbio, è preferibile sostenere la seconda ipotesi.<sup>32</sup>

## 1.6.2 Il *crimen laesae maiestatis*

La lesa maestà è stata ideata dai giuristi romani e ampiamente utilizzata durante l'Impero Romano e Bizantino. Si spinge fino al periodo medievale con connotazioni secolari, ma con la *Vergentis* di Innocenzo III entra a far parte del diritto canonico, come strumento repressivo.

Fino alla caduta della Repubblica, le offese alla *maiestatis* erano rappresentate da alcuni atti di guerra o di tradimento contro lo Stato.

Con l'avvento dell'Impero si tende a far rientrare ogni azione contro la persona dell'imperatore nell'ambito della lesa maestà. Il concetto di *maiestatis* si è quindi di colpo trasformato, andando a personalizzarsi: ciò che prima si riferiva al popolo romano nella sua collettività è ora diventata *maiestas principis*.

---

<sup>31</sup> R. Maceratini, *Innocenzo III, il Concilio Lateranense IV e lo status giuridico dell'eretico nella glossa ordinaria al decreto di graziano ed in quella di accursio al codice di Giustiniano* in *Vergentis*. Revista de Investigación de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio III, 2016-12.

<sup>32</sup> Per un ulteriore approfondimento sulla Glossa di Accursio al Codice di Giustiniano si rimanda a "R. Maceratini, *Innocenzo III, il Concilio Lateranense IV e lo status giuridico dell'eretico nella glossa ordinaria al decreto di graziano ed in quella di accursio al codice di Giustiniano* in *Vergentis*. Revista de Investigación de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio III, 2016-12".

In un primo momento la Chiesa si limita ad utilizzare solo alcuni aspetti di questo reato, ottenendo strumenti processuali rapidi ed efficaci per reprimere taluni reati ecclesiastici, come l'eresia e la simonia.

Fino ad Uguccione, il *crimen laesae maiestatis*, così come altri elementi del diritto romano, penetrano all'interno del diritto canonico in modo tipico, date le verifiche e le cautele che ancora si hanno nei confronti dell'impostazione romanistica.

Le eresie medievali pongono in pericolo il monopolio dottrinale della Chiesa, rischiando di condizionare la sua ascesa politica proprio nel momento in cui si avvicinava alla massima espansione, dovuta sia ad una riorganizzazione delle sue strutture che a una debolezza dell'impero. La risposta della Chiesa è l'uso della forza.

In questo clima si inserisce la *Vergentis* di Innocenzo III, dove per la prima volta si utilizza il concetto di lesa maestà divina, entrando ufficialmente nel diritto canonico.<sup>33</sup>

## 1.7 Le raccolte successive al Decreto di Graziano

Gregorio IX incarica Raimondo de Peñafort di raccogliere e ordinare le decretali pontificie postume a Graziano. Questo perché la scienza giuridica sentiva la necessità di raccogliere in una sola opera tutto il diritto pontificio.

Il metodo utilizzato da Raimondo consiste nel raccogliere le costituzioni e le decretali dei papi, andando ad eliminare il superfluo e ciò che può provocare incertezza, aggiungendo le decretali di Gregorio IX e chiedendo al papa ulteriori decretali, a volte fittizie, nei casi in cui permanevano dei dubbi.

I documenti raccolti, indicati con le due parole iniziali del testo, vengono suddivisi in cinque libri, a loro volta articolati in titoli e capitoli.

Questa *Compilatio nova* verrà promulgata da Gregorio IX nel 1235, con il nome di *Liber Extra*, perché posta fuori dal *Decretum Gratiani*, o più semplicemente *Decretales Gregorii IX*.

Bonifacio VIII incaricò tre canonisti di raccogliere in modo organico le decretali di Gregorio IX in poi, lasciandogli carta bianca nell'effettuare modifiche ai testi dove ritenute necessarie. L'opera viene promulgata nel 1298 con il nome di *Liber Sextus*, a completamento dell'opera di Gregorio IX.

---

<sup>33</sup> Per un ulteriore approfondimento sul concetto di lesa maestà si rimanda a “V. Piergiovanni, *La lesa maestà nella canonistica fino ad Uguccione* in *Norme, scienze e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente Medievale e Moderno*, Atti della Società Ligure di Storia Patria, nuova serie, vol. LII, Genova, 2012.”



Dopo Bonifacio VIII ci saranno alcune collezioni private, come le *Extravagantes Libri VI* e il *Liber Septimus* di Clemente V. Giovanni XXII, nel 1317, pubblica le *Constitutiones Clementinae*, relative a Clemente V.

Il diritto canonico dell'età classica viene a consolidarsi con le *Decretales Gregorii IX*, il *Liber Sextus* e le *Constitutiones Clementinae*. Più tardi seguiranno le *Extravagantes* di Giovanni XXII e le *Extravagantes communes*: queste verranno dichiarate autentiche da papa Gregorio XIII e inserite nel *Corpus iuris canonici* nel 1580.

L'opera normativa di questi papi giuristi renderà più evidente il passaggio da una Chiesa sacramentale ad una Chiesa corporativa. Questa trasformazione è dovuta anche da problemi politici, come il contrasto fra papato e impero, e religiosi, tra i quali la diffusione di movimenti ereticali come quello dei catari. Gli eretici medievali, infatti, oltre a particolari questioni dottrinali e teologiche, portano avanti una critica generale alla Chiesa romana, rifiutandone l'autorità.<sup>34</sup>

## 1.8 I concili medievali

Le trasformazioni subite dalla Chiesa tra il XII e il XIV secolo si ripercuotono anche nell'attività sinodale. I concili vengono utilizzati sia per una generale riforma ecclesiastica del papato, sia per questioni specifiche, come la diffusione delle eresie, la definizione di punti della dottrina o la liberazione della Terra Santa.

Tra il 1123 e il 1274 si celebrano sei concili generali, ossia presieduti dal papa, e solo altri tre fino al 1445. I concili provinciali sono molto più numerosi, circa 750 celebrati fra il 1049 e il 1305, ai quali ne seguiranno circa un centinaio fino al concilio di Trento.

I concili medievali non riuniscono più i soli vescovi, ma diventano delle assemblee di tutti i collaboratori del papa. Dai quattro concili del Laterano (1123, 1139, 1179, 1215) emerge come adesso sia il papa a legiferare: è lui a confermare i decreti e a definire la legittimità dei concili; la ricezione degli stessi diviene un atto di obbedienza delle chiese locali nei confronti del papa.

I contenuti di questi decreti riguardano la tutela dell'ortodossia e la regolamentazione dei rapporti con le altre religioni; la riforma della Chiesa, la repressione degli abusi all'interno della vita cristiana; i rapporti con le varie potenze secolari e le crociate in Terra Santa.

---

<sup>34</sup> Per un ulteriore approfondimento sulle raccolte prodotte successivamente dal Decreto di Graziano si rimanda a "C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 2003".

Le prescrizioni di questi concili entrano a far parte delle opere dei decretalisti e spesso diventano la chiave interpretativa delle varie collezioni.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Per un ulteriore approfondimento sulla prassi conciliare medievale si rimanda a “C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 2003”.

## I CATARI E LA CHIESA FRA I SECOLI XII E XIV

Il catarismo non fu l'unica eresia a diffondersi nel XII secolo, ma sicuramente fu quella che più di tutte determinò una crisi nella Chiesa medievale, diffondendosi principalmente in alcune regioni della Linguadoca e dell'Italia centrale e settentrionale.

«L'eresia metteva in pericolo la grande opera spirituale e civilizzatrice elaborata dalla Chiesa nel corso dei secoli, dopo il crollo della civiltà greco-romana, razionalista e individualista. La Chiesa aveva disseminato il mondo occidentale di cappelle e cattedrali, creato scuole, ospizi per curare e proteggere gli innumerevoli poveri, [...] distillato nelle coscienze un nuovo ordine di valori, quello del rispetto delle creature umane in quanto creature di Dio. [...] Era quindi inevitabile [...] che la Chiesa cattolica s'indignasse per gli "attacchi" che le sferravano questi eretici [...] poiché era stata lei ad aver loro ispirato il sistema di valori - la purezza, la carità, la misericordia, l'amore per gli altri - nel cui nome si battevano i catari»<sup>36</sup>.

Questo movimento nacque come una sfida alla Chiesa cattolica, un bisogno di ritornare al cristianesimo delle origini.

La Chiesa di Roma era considerata una Chiesa falsa, voluta dal diavolo, che insegna il contrario rispetto alle parole di Gesù: «è lei la Bestia immonda dell'Apocalisse, la meretrice di Babilonia, mentre la Chiesa vera e *pura*, che possiede lo Spirito Santo, è la Chiesa Catara»<sup>37</sup>.

Il catarismo aveva infatti bisogno di scarsi beni materiali, in contrapposizione alle esigenze degli ecclesiastici; principalmente per gli eretici italiani era solito credere che la corruzione della Chiesa fosse iniziata con l'accettazione della donazione di Costantino. I successi della missione catara erano determinati soprattutto dalla levatura dei perfetti.

Le Chiese italiane presentavano delle differenze. Probabilmente le dottrine della Chiesa di Concorezzo rappresentarono la fase originaria della teologia catara, fondata sull'esistenza di un solo principio, un Dio buono, eterno e onnipotente che controllava tutta la creazione. Questi si sarebbe servito di Satana, un angelo caduto, per dare forma al mondo materiale e in seguito avrebbe inviato Cristo, a sua volta una semplice creatura, per salvare i predestinati.

---

<sup>36</sup> R. Caratini, *Il mistero dei catari. Dalla gloria alla tragedia*, Newton Compton editori s.r.l., Roma, 2006, p. 34-35.

<sup>37</sup> R. Caratini, *Il mistero dei catari. Dalla gloria alla tragedia*, Newton Compton editori s.r.l., Roma, 2006, p. 22.

Satana non era un principio del male, ma «il principe degli angeli che, dopo essere caduto sulla terra, era diventato anche principe di questo mondo e il Dio dell'Antico Testamento»<sup>38</sup>. Le anime degli uomini erano angeli imprigionati e il destino dell'anima dipendeva dalle scelte fatte: solo il *consolamentum*, fatto conoscere tramite la figura di Cristo, avrebbe condotto alla salvezza e liberato le anime, che in questo modo andavano costantemente a diminuire, perché morendo si liberavano dalle catene che le tenevano imprigionate nel mondo materiale.

Da questo dualismo moderato il pensiero cataro iniziò ad evolversi verso dottrine più radicali, come ad esempio la dottrina albanese.

La dottrina albanese prevedeva la presenza di due principi opposti, Dio e Satana, bene e male, entrambi creatori ed eterni. Il Dio buono non era onnipotente ed aveva subito una sconfitta da Satana nel momento in cui questi era riuscito a sedurre alcuni dei suoi angeli. Anche loro negavano la Trinità, in quanto ritenevano che Cristo non fosse coeterno a Dio, ma una sua creatura, dotata di natura solo divina, il cui corpo terreno era solo apparente, e che quindi la crocifissione e la resurrezione non avevano significato. La sua missione era solo quella di far conoscere il *consolamentum*.

I tratti essenziali della teologia catara possono così essere riassunti: 1) negavano la Trinità, considerando il Dio buono, Cristo e lo Spirito Santo tre figure separate; 2) i sacramenti della Chiesa di Roma non sono altro che riti materiali, privi di significato; 3) la Vergine non può essere la madre di Cristo, perché questi aveva natura solamente divina; 4) le anime degli angeli, intrappolate nei corpi umani, sono costrette a passare attraverso un gran numero di corpi, finché coloro che diventeranno uomini puri tramite il *consolamentum* avranno l'anima liberata dalle catene del corpo materiale.

La Chiesa catara prevedeva due categorie di fedeli: i *perfetti*, coloro che conducevano una vita ascetica e itinerante, e i *credenti*, che dovevano semplicemente sforzarsi di condurre una vita retta e onesta. I *perfetti* - uomini e donne - dovevano vestirsi di nero, praticare la castità, non potevano mangiare carne (ad eccezione del pesce) e qualsiasi derivato che fosse prodotto da attività sessuale; questo stile di vita avrebbe permesso loro di liberare l'anima dopo la morte.

«Ogni regione era dotata di un vescovo cataro, assistito da un “figlio maggiore” e da un “figlio minore”. Prima di morire, il vescovo, tramite l'imposizione rituale delle mani,

---

<sup>38</sup> M. Lambert, I Catari, Il Giornale, Biblioteca storica 42, Mondadori Printing S.p.a., Stabilimento NSM-Cles (TN), 2001, p. 273.

conferiva l'episcopato al figlio maggiore, sostituito in questo grado dal figlio minore, le cui funzioni, a sua volta, venivano trasferite a un nuovo figlio minore eletto dai perfetti della regione. Ogni città o centro importante erano affidati a un diacono, nominato dal vescovo e coadiuvato da un numero più o meno grande di perfetti e [...] perfette»<sup>39</sup>.

La dottrina catara sembrò non attrarre i più poveri, probabilmente perché non vedevano in essa un modo per poter migliorare la loro condizione, ma si diffuse principalmente fra la borghesia e la nobiltà. L'élite catara non aveva radici in località precise, erano per lo più predicatori itineranti che si rifugiavano nelle case e nei castelli dei loro seguaci. Le classiche forme di vita religiosa non sembravano più adeguate al tipo di società che si stava sviluppando e questo rappresentò un altro elemento di svantaggio per la Chiesa, almeno fino all'avvento di francescani e domenicani.

Il contrasto con Federico Barbarossa fu uno dei fattori che distrassero per lungo tempo gli ecclesiastici dai loro compiti specifici, permettendo alle varie forme di dissenso religioso di diffondersi in Italia. Fu solo con la fine di questo conflitto che la Chiesa poté porre l'attenzione al problema delle eresie.<sup>40</sup>

Un punto d'inizio nella lotta all'eresia venne segnato con il concilio Lateranense III del 1179. Papa Alessandro III, nel canone 27, «proclamava per la prima volta una crociata all'interno della cristianità non contro gli infedeli, ma contro altri cristiani, colpevoli di disobbedienza e non conformità ai dettami della Chiesa romana e per questo eretici e nemici»<sup>41</sup>.

#### *XXVII. De hereticis*

Sicut ait beatus Leo, licet ecclesiastica disciplina sacerdotali contenta iudicio, cruentas non \*efficiat ultiones: Catholicorum tamen principum conflitionibus adjuvatur, ut saepe quaerant homines salutare remedium, dum corporale super se metuunt evenire supplicium. Eapropter, quia in Gasconia, Albegesio, & partibus Tolofanis, & aliis locis, ita haereticorum, quo salii Catharos, alii Patrinos, alii Publicanos, alii aliis nominibus vocant, invaluit damnata pervitas, ut jam non in oculo, sicut aliqui, nequitiam suam exerceant, sed suum errorem publice manifestent, & ad suum consensum simplices attrahant, & infirmos: eos, & defensores eorum, & receptores, anathemati decernimus subjacere: & sub anathemate prohibemus, ne quis eos in

---

<sup>39</sup> R. Caratini, *Il mistero dei catari. Dalla gloria alla tragedia*, Newton Compton editori s.r.l., Roma, 2006, pp. 26-27.

<sup>40</sup> Per un ulteriore approfondimento sulla nascita del catarismo rimando a:

M. Lambert, *I Catari*, Il Giornale, Biblioteca storica 42, Mondadori Printing S.p.a., Stabilimento NSM-Cles (TN), 2001.

R. Caratini, *Il mistero dei catari. Dalla gloria alla tragedia*, Newton Compton editori s.r.l., Roma, 2006.

<sup>41</sup> S. Sospetti, *Il rogo degli eretici nel medioevo*, Dottorato di ricerca in Filologia romanza e cultura medievale, Ciclo XXV, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2013, p. 35.

domibus, vel in terra sua tenere, vel fovere, vel negotiationem cum eis exercere praefumat. Si autem in hoc peccato decesserint, non sub nostrorum privilegiorum cuiuslibet indultorum obtentu, nec sub aliacumque occasione, aut oblatio fiat pro eis, aut inter Christianos recipiant sepulturam.<sup>42</sup>

## 2.1 La *Ad abolendam* (1184)

La decretale *Ad abolendam* del 1184 sancisce ufficialmente il patto di reciproco impegno nella lotta all'eresia fra Federico I e papa Lucio III. Si rivolgeva a tutta la cristianità, ma prestava particolare attenzione al contesto italiano.

Ad abolendam diversam haeresium pravitatem, quae in plerisque mundi partibus modernis coepit temporibus pullulare, vigore debet ecclesiasticus excitari, cui nimirum imperialis fortitudinis suffragante potentia, et haeticorum protervitas in ipsis falsitatis suae conatibus elidatur, et catholicae simplicitas veritatis in ecclesia sanctas resplendens, eam ubique demonstret ab omni execratione falsorum dogmatum expiatam. Ideoque nos carissimi filii nostri Friderici, illustris Romanorum imperatoris semper Augusti praesentia pariter et vigore suffulti, de communi fratrum nostrorum consilio, nec non aliorum patriarcharum, archiepiscoporum multorumque principum, qui de diversis partibus imperii convenerunt, contra ipsos haeticos, quibus diversa capitula diversarum indidit professio falsitatum, praesentis decreti generali sanctione consurgimus, et omnem haeresim, quocumque nomine censeatur, per huius constitutionis seriem auctoritate apostolica condemnamus. Imprimis ergo Catharos et Patarinos et eos, qui se Humiliatos vel Pauperes de Ludguno falso nomine mentiuntur, Passaginos, Iosephinos, Arnaldistas perpetuo decernimus anathemati subiacere.<sup>43</sup>

Venivano considerati eretici coloro che avevano convinzioni diverse sui sacramenti o che predicavano senza l'autorizzazione della Chiesa di Roma. Le pene si differenziavano in relazione al fatto che si trattasse di un chierico o di un laico; i chierici infatti venivano privati dei privilegi ecclesiastici e allontanati dai loro uffici. In entrambi i casi potevano sottrarsi al braccio secolare ritornando alla fede, ma nel caso in cui, dopo aver abiurato l'eresia, finivano nuovamente per riabbracciarla, avrebbero ricevuto la pena più severa: l'unica soluzione era affidarli alla giustizia secolare. I fautori degli eretici venivano colpiti da infamia perpetua, che comportava la perdita dei diritti politici e civili.

L'iniziativa di ricerca e denuncia degli eretici spettava agli ordinari diocesani, che avevano anche il compito di visitare personalmente, o tramite rappresentante, le diocesi a più alto rischio, spronando la comunità a denunciare chi avesse un atteggiamento sospetto.

---

<sup>42</sup> Il passaggio è tratto da "J. D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio*, vol 22, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, Graz-Austria, 1961, pp.231-232". Per il testo integrale del canone 27 del III concilio Lateranense si rimanda all'appendice.

<sup>43</sup> Il passaggio è tratto da "[http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z\\_1184-11-04\\_SS\\_Lucius\\_III\\_Ad\\_Abolendam\\_Diversam\\_Haeresium\\_Pravitatem\\_LT.doc.html](http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_1184-11-04_SS_Lucius_III_Ad_Abolendam_Diversam_Haeresium_Pravitatem_LT.doc.html)". Per il testo integrale della *Ad Abolendam* si rimanda all'appendice.

La rilevanza della decretale risiede però, soprattutto, nella collaborazione con le autorità civili le quali, attraverso un giuramento, dovevano fornire assistenza pratica nella lotta all'eresia e recepire gli statuti ecclesiastici ed imperiali in materia di dissenso religioso. Chi si rifiutava veniva scomunicato e privato delle cariche politiche. «Dovevano essere colpite anche le città che si fossero rifiutate di far applicare la decretale, privandole della dignità di sede episcopale e della possibilità di avere relazioni commerciali con le città vicine, fatto che non ha riscontro nelle altre normative precedenti contro gli eretici»<sup>44</sup>.

La decretale tuttavia non introdusse novità significative, in quanto non forniva alcun mezzo per identificare e distinguere fra loro gli eterodossi e lasciava al vescovo l'applicazione delle sanzioni, ma il processo non era sempre affidabile, in quanto si trattava di una procedura di tipo accusatorio, che poteva coinvolgere innocenti solo perché denunciati da persone degne di credibilità.<sup>45</sup>

## 2.2 Innocenzo III

### 2.2.1 La *Vergentis in senium* (1199)

Il 25 marzo 1199 Innocenzo III emana la decretale *Vergentis in senium*, indirizzata al popolo, al clero e ai consoli di Viterbo, che all'epoca era una città del Patrimonio di San Pietro.

Vergentis in senium seculi corruptelam non solum sapiunt elementa corrupta, sed et dignissima creaturarum, ad imaginem et similitudinem condita Conditoris, prelata privilegio dignitatis volucris celi et bestiis universe terre testatur; nec tantum Eo quasi deficiente jam deficit, sed et inficit et inficitur scabra rubigine vetustatis. Peccat enim ad extremum homo miserrimus; et qui non potuit in sui et mundi creatione in paradiso persistere, circa sui et orbis dissolutionem degenerat et pretii sue redemptionis circa fines seculorum oblitus, dum vanis ac variis questionum se nexibus ingerit, seipsum laqueis sue fraudis innectit et incidit in foveam quam paravit. [...]

De communi ergo fratrum nostrorum consilio, assensu quoque archiepiscoporum et episcoporum apud Sedem apostolicam existentium, districtius inhibemus ne quis hereticos receptare quomodolibet vel defendere aut ipsis favere vel credere quoquomodo presumat,

---

<sup>44</sup> S. Sospetti, *Il rogo degli eretici nel medioevo*, Dottorato di ricerca in Filologia romanza e cultura medievale, Ciclo XXV, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2013, pp. 38-39.

<sup>45</sup> Per un approfondimento ulteriore sulla *Ad abolendam* si rimanda a:

M. Lambert, *I Catari*, Il Giornale, Biblioteca storica 42, Mondadori Printing S.p.a., Stabilimento NSM-Cles (TN), 2001.

S. Sospetti, *Il rogo degli eretici nel medioevo*, Dottorato di ricerca in Filologia romanza e cultura medievale, Ciclo XXV, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2013.

presenti decreto firmiter statuentes ut, si quis aliquid horum facere forte presumpserit, nisi primo secundoque commonitus a sua super hoc curaverit presumptione cessare, ipso jure sit factus infamis nec ad publica officia vel consilia civitatum nec ad eligendos aliquos ad hujusmodi nec ad testimonium admittatur; sit etiam intestabilis nec ad hereditatis successionem accedat; nullus preterea ipsi cogatur super quocunque negotio respondere. Quodsi forsan iudex exstiterit, ejus sententia nullam obtineat firmitatem nec cause alique ad ejus audientiam perferantur; si fuerit advocatus, ejus patrocinium nullatenus admittatur; si tabellio, instrumenta confecta per ipsum nullius penitus sint momenti, sed cum auctore dampnato dampnentur. In similibus etiam idem precipimus observari. Si vero clericus fuerit, ab omni officio et beneficio deponatur; ut in quo major est culpa, gravior exerceatur vindicta. Si quis autem tales, postquam ab Ecclesia fuerint denotati, contempserit evitare, anathematis se noverit sententiam incurrisse.<sup>46</sup>

La *Vergentis* non mira a superare la *Ad abolendam*, ma ad integrarla e approfondirla: si pone sempre lungo l'asse della collaborazione fra Papato e Impero, ma inasprisce le pene, dato che le misure prese dai suoi predecessori non erano bastate a contrastare le eresie.

L'obiettivo di Innocenzo è quello di isolare gli eretici, andando a colpire in maniera diretta e decisa i loro fautori, ossia chi li accoglieva, difendeva, aiutava o credeva loro. Questi potevano essere bollati con il marchio dell'infamia, che comportava la perdita dei diritti politici e civili; «se giudice, le sue sentenze non saranno accettate, né gli saranno sottoposte delle cause; se avvocato, non potrà avanzare il *patrocinium*; se notaio, i suoi atti saranno nulli e dannati con il loro autore»<sup>47</sup>; i chierici sarebbero stati rimossi da ogni ufficio e avrebbero perso i privilegi ecclesiastici. Chiunque avesse avuto rapporti con loro rischiava l'anatema.

Il vero elemento di novità che emerge da questa normativa è la confisca dei loro beni, la loro pubblicazione e l'impossibilità di trasmettere l'eredità. La perdita dell'eredità colpiva i figli dei colpevoli anche se questi fossero stati cattolici.

Questa decretale poteva essere immediatamente applicabile nei territori pontifici, nei quali il papa era anche sovrano temporale, ma fuori da questi richiedeva l'appoggio del potere civile, rischiando di rimanere inapplicata, anche se il papa aveva comminato delle sanzioni ecclesiastiche nel caso in cui le autorità civili non avessero adempiuto ai loro obblighi; infatti bastava anche non operare contro l'eresia per essere considerati sostenitori degli eretici. Tuttavia, per come è strutturata, non viene presa in considerazione l'ipotesi in cui la normativa poteva essere osteggiata a livello generale, da tutti i poteri di una certa regione.

---

<sup>46</sup> Il passo è stato ricavato da: "<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00879215>". Per il testo integrale della *Vergentis* si rimanda all'appendice.

<sup>47</sup> M. Meschini, *Validità, novità e carattere della decretale "Vergentis in senium" di Innocenzo III (25 marzo 1199)*, Bulletin of medieval canon law, new series, vol. 25, The Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon Law, München, 2002-2003, p. 101.



I beni confiscati potevano essere restituiti solo in virtù di un atto di misericordia da parte di coloro che li avevano condannati e puniti, non condizionato dal rinnegamento dell'eresia da parte dei colpevoli.

Un altro aspetto rilevante della *Vergentis* fu il richiamo ufficiale al *crimen laesae maiestatis*, introdotto soprattutto per spiegare la confisca. Utilizzata già nel diritto romano per il tradimento nei confronti del potere civile, Innocenzo decide di introdurre il concetto di lesa maestà di Cristo. La lesa maestà eterna comportava l'infamia, la perdita dei beni e la scomunica, oltre alla perdita dell'eredità da parte dei figli dei colpevoli, anche qualora fossero cattolici. Era prevista anche la condanna a morte, ma non per i figli degli eretici, che venivano risparmiati come atto di misericordia.

La normativa comprende senz'altro anche gli eretici *stricto sensu*, ma affronta il problema a partire dai loro fautori, proprio ad indicare come l'obiettivo di Innocenzo fosse quello di isolare gli eretici per riportarli all'ortodossia.

Tuttavia le pene inflitte ai discendenti ortodossi iniziarono a creare malcontento, tanto che Innocenzo iniziò fin da subito a modificare i suoi provvedimenti, abbandonando la pratica delle diseredazioni, ufficializzando poi la nuova normativa nel Concilio Lateranense IV.<sup>48</sup>

### 2.3 Le lettere

L'azione di Innocenzo per contrastare l'eresia fu circoscritta, legata alle esigenze locali. Era semplice applicare la decretale nei territori della Chiesa, ma fuori da questi bisognava tenere conto delle ostilità delle città verso i privilegi ecclesiastici, in quanto volevano tenere sotto controllo la ricchezza del clero. Ed erano proprio questi sentimenti dei comuni e dei loro reggenti che facilitavano la diffusione dell'eresia.

---

<sup>48</sup> Per un approfondimento ulteriore sulla *Vergentis in senium* si rimanda a:

M. Meschini, *L'evoluzione della normativa antiereticale di Innocenzo III dalla Vergentis in senium (1199) al IV concilio lateranense (1215)* in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*, n° 106/2, Roma, 2004.

M. Meschini, *Validità, novità e carattere della decretale "Vergentis in senium" di Innocenzo III (25 marzo 1199)*, *Bulletin of medieval canon law, new series*, vol. 25, The Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon Law, München, 2002-2003.

S. Sospetti, *Il rogo degli eretici nel medioevo*, Dottorato di ricerca in Filologia romanza e cultura medievale, Ciclo XXV, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2013.

Le lettere di Innocenzo dimostrano come i suoi sforzi al di fuori degli Stati papali erano compromessi dalla mancanza di potere reale e di come doveva adattarsi alle esigenze della realtà.

Con la *Quanto te magis*, del maggio 1199, Innocenzo rispondeva ad una domanda sul matrimonio posta da Ugucione, vescovo di Ferrara; la questione riguardava la possibilità per il coniuge di un eretico di accedere a nuove nozze e avere figli.

Innocenzo differenziò due casi: se una persona già sposata si fosse convertita alla fede cristiana e l'altro coniuge no, qualora questi fosse diventato d'impedimento a una vita cristiana, il fedele avrebbe potuto risposarsi; mentre, se una persona inizialmente cattolica avesse abbandonato la fede, l'altro coniuge non poteva risposarsi.

Con la *Licet in agro*, del dicembre del 1199, emerge la volontà del papa di non colpire a prescindere le persone ritenute eretiche. Non era una lettera valida per tutta la cristianità, ma indirizzata all'arciprete di Verona, che aveva scagliato l'anatema verso una serie di gruppi ereticali senza tenere conto delle distinzioni operate dal pontefice.

La *Si adversum vos*<sup>49</sup>, del giugno 1205, è una lettera indirizzata agli abitanti di Viterbo, nella quale vengono definiti peggiori sia dei giudei che dei pagani. In città erano stati eletti consoli due catari e, come camerario, un loro fautore; ai viterbesi fu intimato di non rispettare i giuramenti prestati loro e di cacciare i devianti. La repressione doveva essere portata avanti dal vescovo di Viterbo, affiancato da quello di Orvieto, poiché il papa non si fidava completamente del primo in quanto aveva lasciato che l'eresia si diffondesse nella città.

Nonostante lo scopo della lettera fosse quello di cacciare gli eretici e i loro fautori, non apportando modifiche alla precedente normativa, la lettera venne comunque recepita nelle raccolte di decretali.

Anche con la *Jam derident Ecclesiam*, del marzo 1206, Innocenzo III denuncia una situazione di eresia particolarmente radicata, in questo caso nella città di Faenza.

L'ordine papale era in linea con la *Vergentis*: bandire gli eretici dalla città fino ad un loro eventuale pentimento e la conseguente confisca dei loro beni. Tuttavia la confisca poteva riguardare i beni dei soli eretici che non avevano eredi cattolici. Non è ben chiaro il motivo di questa scelta, dato che la confisca dei beni indipendentemente dalla fede degli eredi era

---

<sup>49</sup> Il testo integrale è riportato in appendice.

stato uno dei punti di forza della *Vergentis*, considerando anche che questa mitigazione della pena non ricomparve in circostanze simili.

Fu però probabilmente con questa lettera che Innocenzo III iniziò il suo percorso di ridimensionamento delle pene contro gli eretici, che avrebbe poi concluso con il IV Concilio Lateranense.

La *Ad eliminandam omnia*<sup>50</sup>, del settembre 1207, indirizzata inizialmente al popolo di Viterbo e poi destinata a tutti i fedeli del Patrimonio, rappresenta un passaggio essenziale nella normativa antiereticale di Innocenzo III.

Gli eretici dovevano essere catturati e puniti dalle autorità secolari secondo la loro legge; i loro beni dovevano essere pubblicati e confiscati: una parte di essi sarebbe andata a chi li avesse catturati, una parte alla curia che provvedeva alla punizione e una terza parte veniva destinata alla costruzione delle mura della città. Le case degli eretici dovevano essere completamente distrutte e mai più ricostruite.

I loro fautori sarebbero stati multati con la quarta parte dei loro beni, destinata all'uso della collettività. Se recidivi sarebbero stati espulsi dalle loro terre senza possibilità di farvi ritorno, se non per intercessione del papa. Laici e chierici sarebbero stati esclusi dagli incarichi pubblici e religiosi, perdendo i diritti civili. I colpevoli non avrebbero potuto avere sepoltura cristiana e chi si fosse opposto sarebbe stato anatemizzato.

Chi non avesse voluto rispettare questa normativa avrebbe dovuto essere multato di cento libbre, da versarsi ad una persona indicata dallo stesso pontefice.

La lettera si caratterizza per un'ulteriore specificazione delle pene previste nella *Vergentis*, ma sembrano attenuarsi quelle previste per i fautori degli eretici: per questi infatti è prevista la multa, mentre la confisca dei beni e l'espulsione si ha solamente in caso di recidiva, inoltre il pontefice potrebbe prevedere la possibilità del ritorno.

Altro elemento da notare è l'assenza del problema degli eredi ortodossi, come se la normativa tendesse a riprendere la linea tracciata nella *Jam derident Ecclesiam*.

Era sempre più chiaro il fatto che l'eresia continuava a prosperare grazie al supporto dei sostenitori e all'appoggio del potere civile, per questo la Chiesa spostò sempre di più l'attenzione sui protettori, più che sugli eretici in senso stretto. La normativa di Innocenzo III si muoveva esattamente in questa direzione, fin dalla promulgazione della *Vergentis*. Nonostante fossero ben chiare le conseguenze che li avrebbero colpiti, non era

---

<sup>50</sup> Il testo integrale è riportato in appendice.

facile individuare e certificare le responsabilità dei presunti fautori, dato che questa categoria era vasta e articolata.<sup>51</sup>

### 2.2.3 Il Concilio Lateranense IV (1215)

Annunciato fin dalla primavera del 1213, il IV Concilio Lateranense si proponeva come il momento di risoluzione di tutte le grandi questioni della Cristianità, dal recupero della Terra Santa alla riforma della Chiesa, compresa la lotta all'eresia. Il Concilio aveva inoltre il compito di riunire la legislazione pontificia emessa fino a quel momento, dandole un carattere omogeneo. Furono invitate a prendervi parte sia autorità religiose che civili.

Nel primo canone veniva definito il credo cattolico. Nonostante non fosse mai citato, il catarismo rappresentava l'obiettivo principale di queste definizioni dogmatiche, dato che permettevano di differenziare chiaramente ortodossia ed eresia.

La questione degli eretici era affrontata esplicitamente nel canone terzo, *De haereticis*.

#### *III. De haereticis*

Excommunicamus & anathematizamus omnem haeresim extollentem se adversus hanc sanctam, orthodoxam, catholicam fidem, quam superius exposuimus: condemaantes universos haereticos, quibuscumque nominibus censeantur; facies quidem habentes diversas, sed caudas ad invicem colligatas, quia de \*vanitate conveniunt in idipsum.

Dannati vero, saecularibus potestatibus praesentibus, aut eorum bailivis, relinquuntur animadversione debita puniendi, clericis prius a suis ordinibus degradatis: ita quod bona hujusmodi damnatorum, si laici fuerint, confiscantur: si vero clarici, applicentur ecclesiis a quibus stipendia perceperunt.

Qui autem inventi fuerint sola suspitione notabiles, nisi juxta considerationes \* suspitionis, qualitatque personae, propriam innocentiam congrua purgatione monstraverint, anathematis gladio teriantur, & usque ad satisfactionem condignam ab omnibus evitentur; ita quod si per annum in excommunicatione persisterint, extunc velut haeretici condemnentur.<sup>52</sup>

Venivano identificate come eresie quelle dottrine contrarie al credo esposto nel primo canone, contro le quali era previsto l'anatema. Gli eretici erano abbandonati al potere secolare per essere puniti con pene adeguate, inoltre i loro beni erano confiscati; nel caso si

---

<sup>51</sup> Per un approfondimento ulteriore sulle lettere di Innocenzo III si rimanda a "M. Meschini, *L'evoluzione della normativa antiereticale di Innocenzo III dalla Vergentis in senium (1199) al IV concilio lateranense (1215)* in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*, n° 106/2, Roma, 2004".

Per la *Si adversum vos* si rimanda anche a "S. Sospetti, *Il rogo degli eretici nel medioevo*, Dottorato di ricerca in Filologia romana e cultura medievale, Ciclo XXV, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2013".

<sup>52</sup> Il passaggio è tratto da "J. D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio*, vol 22, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, Graz-Austria, 1961, pp.986-988". Per il testo integrale del canone 3 del IV concilio Lateranense si rimanda all'appendice.

trattasse di chierici, prima di essere puniti dovevano essere degradati della loro dignità e i loro beni venivano destinati alla Chiesa di provenienza.

Le persone sospettate di eresia che non fossero riuscite a discolarsi venivano colpite da anatema e, dopo un anno, se non cambiavano atteggiamento, sarebbero state giudicate eretiche.

Le autorità, sia religiose che laiche, dovevano prestare un giuramento pubblico di lotta all'eresia. Nel caso in cui il potere temporale si fosse rifiutato di liberare la propria terra dall'eresia, doveva essere scomunicato dal proprio vescovo. Se entro un anno non avesse cambiato atteggiamento, il papa poteva sciogliere i suoi vassalli dall'obbligo di fedeltà e la sua terra sarebbe stata occupata dai cattolici, che l'avrebbero conservata nell'ortodossia dopo aver cacciato gli eretici. Tutti i cattolici che si fossero impegnati nella lotta all'eresia avrebbero ottenuto indulgenze e privilegi, le stesse ricompense crociati che combattevano in Terra Santa.

Per i credenti e i fautori degli eretici era prevista la scomunica e, entro un anno, sarebbero divenuti *ipso iure* infami se non avessero dato soddisfazione; anche coloro che continuavano ad avere rapporti con loro sarebbero stati scomunicati.

Il sistema era sempre quello dell'inquisizione vescovile: solo il vescovo poteva istituire i processi e imporre le pene canoniche. Se fosse venuto meno ai suoi doveri sarebbe stato deposto dall'ufficio e sostituito da una persona idonea.

Il Concilio sintetizzò e rielaborò la normativa precedente. Attenuò le pene contro i credenti e i fautori degli eretici: veniva esclusa la confisca dei beni e, di conseguenza, il problema degli eredi; sarebbero stati colpiti solamente dal marchio d'infamia, ma lasciando trascorrere un anno tra la scomunica e l'inflizione della pena.

Diventarono più drastiche, invece, le misure contro i detentori del potere secolare che fossero venuti meno al loro obbligo di combattere l'eresia. Questi infatti avrebbero perso le loro terre e sarebbe venuto meno l'obbligo di fedeltà da parte dei vassalli. Tuttavia, anche nel loro caso, era previsto il lasso di tempo di un anno fra la scomunica e la lotta armata ad opera dei fedeli cattolici.

Si aggravarono anche le norme nei confronti del potere spirituale. Il vescovo che non avesse svolto il suo dovere antiereticale avrebbe dovuto essere rimosso, anche se non è ben chiaro da chi. Giudice ultimo sarebbe stato sicuramente il pontefice, ma probabilmente avrebbe agito tramite i suoi legati, che in Linguadoca avevano operato una lunga serie di sostituzioni ai vertici della gerarchia ecclesiastica.

La pena di morte non era prevista in maniera esplicita, era lasciata alle decisioni delle autorità civili, ma sembrava sottinteso che la Chiesa appoggiasse questo tipo di condanna, anche perché poteva eliminare in modo radicale la minaccia ereticale.

Innocenzo statuí inoltre la possibilità di accogliere nuovamente nella Chiesa coloro che avevano abbandonato l'eresia ed erano pronti a tornare nell'ortodossia.

Il Concilio Lateranense IV rappresenta il punto più alto dell'azione di Innocenzo III, dato che il pontefice morì poco dopo.<sup>53</sup>

### 2.3 Federico II, Onorio III e Gregorio IX

Onorio III (1216-1227) non aveva lo stesso temperamento del suo predecessore, ma si trovò a dover gestire l'eredità di Innocenzo III.

Nel 1213 Federico II si era impegnato con Innocenzo III nella lotta all'eresia. Onorio III si assicurò che il canone 3 del Concilio Lateranense IV venisse recepito nel diritto imperiale.

Nel 1220 l'imperatore, oltre alla normativa antiereticale, emanò anche una serie di leggi a tutela della libertà della Chiesa. Anche nella legislazione imperiale l'eresia era inquadrata all'interno della lesa maestà. Per i devianti la scelta era fra il pentimento e la morte: la durezza delle pene serviva per impaurire gli accusati e spingerli alla confessione oppure, nel caso in cui non fosse sufficiente per spingerli a parlare, la morte dell'accusato avrebbe comunque portato all'annientamento dell'eresia.

Con la *Constitutio contra haereticos Lombardiae*, del marzo 1224, la pena del rogo viene fissata per la prima volta nel diritto imperiale come condanna per il reato di eresia. La costituzione riguardava la pena che poteva essere inflitta agli eretici lombardi dopo l'esame da parte del vescovo; nel caso in cui si optava per risparmiargli la vita, al colpevole poteva essere strappata la lingua. Federico promulgò questa costituzione per l'area lombarda sia per la comunione di intenti che nel corso degli anni si era sviluppata fra papato e impero, ma

---

<sup>53</sup> Per un approfondimento ulteriore sul Concilio Lateranense IV si rimanda a:

M. Lambert, *I Catari*, Il Giornale, Biblioteca storica 42, Mondadori Printing S.p.a., Stabilimento NSM-Cles (TN), 2001.

M. Meschini, *L'evoluzione della normativa antiereticale di Innocenzo III dalla Vergentis in senium (1199) al IV concilio lateranense (1215)* in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*, n° 106/2, Roma, 2004.

S. Sospetti, *Il rogo degli eretici nel medioevo*, Dottorato di ricerca in Filologia romanza e cultura medievale, Ciclo XXV, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2013.

anche per ragioni puramente personali, in quanto quella zona era stata da sempre ostile nei suoi confronti.

Gregorio IX (1227-1241) aveva una profonda conoscenza del diritto canonico. Nel 1231 pubblicò una costituzione contro gli eretici che riprendeva la costituzione contro quelli lombardi emanata da Federico II. In quello stesso anno l'imperatore si dedicò alla repressione della devianza anche nel sud Italia, pubblicando il *Liber Augustalis*.

Facendo ciò, Federico introdusse una novità: per la prima volta la ricerca degli eretici spettava agli ufficiali regi, non alle autorità ecclesiastiche. Questo sembra dimostrare che l'obiettivo di Federico II non era tanto la difesa della fede cattolica, quanto salvaguardare l'ordine costituito. Un'ambivalenza politico-religiosa che portava a sovrapporre i devianti ai nemici dell'Impero.

Sempre nel 1231, dopo che a Roma vennero scoperti e puniti alcuni catari, Gregorio IX promulgò delle nuove norme che riprendevano la legislazione di Innocenzo III, ma rendevano più dure le pene: condanna a morte o carcere a vita per chi abiurava dopo la cattura. Chi non denunciava gli eretici veniva scomunicato. I sostenitori marginali venivano considerati eretici a tutti gli effetti e puniti come tali.

I beni degli eretici che venivano condannati erano divisi in tre parti: una parte da spartire tra chi denunciava e chi catturava il colpevole, una parte per il senatore e l'ultima parte veniva destinata al restauro delle mura di Roma.

Queste norme entrarono a far parte del registro papale e vennero pubblicate nelle diocesi di Italia e Germania.

Fu con Gregorio IX che la figura dell'inquisitore, dotato sia di poteri di accusa che di giudizio, fece la sua comparsa. Si rifaceva ad una procedura per le indagini sui prelati ideata da Innocenzo III, ma con Gregorio divenne lo strumento per eccellenza da utilizzare contro tutti gli eretici. Gli inquisitori integrarono, ma non sostituirono, i vescovi.

A cavallo dei secoli XII e XIII, infatti, iniziò a diffondersi il processo *ex officio*. Il modello a cui si rifaceva era appunto la procedura introdotta da Innocenzo III, caratterizzata da «un clamor iniziale che fa partire il meccanismo dell'indagine (*inquisitio*) sulla base della fama che costituisce l'agente denunciante. Segue una fase di verifica generale del fatto e una particolare sul reo. In questo tipo di processo l'accusato non può avvalersi di testimoni, inoltre vige la discrezione e la segretezza degli atti. Scopo finale del processo è la ricerca della *veritas*. [...] In quest'ottica la *veritas* è importante non tanto per ricostruire, attraverso le parti chiamate in causa, il reale svolgimento dei fatti, ma per scacciare la fama negativa che

la persona colpita da *inquisitio* aveva arrecato all'intera parrocchia e di conseguenza a tutta la Chiesa. [...] La procedura *ex officio* non ha come suo fine ultimo la punizione del colpevole, ma il ristabilimento del controllo sulla parrocchia e sull'operato del ministro nei confronti dei fedeli»<sup>54</sup>.

Quando Gregorio IX, nel 1234, inserì questo tipo di procedura nel suo *Liber extra*, il modello inquisitoriale andò a coinvolgere anche i poteri cittadini. Tuttavia l'integrazione di questo tipo di procedimento non fu facile, perché se è vero che da un lato le comunità si sentivano minacciate dalla presenza degli eretici, è vero anche che la creazione di un tribunale inquisitoriale poteva minare l'autonomia, politica e giuridica, delle città.

Già con il Concilio Lateranense IV, alle autorità secolari venne imposto un giuramento di lotta all'eresia, ma, come già accennato, fu soprattutto con la *Constitutiones Regni Siciliae*, emanata nel 1231 da Federico II, ed estesa a tutto l'Impero tra il 1238 e il 1239, che le autorità civili divennero effettivamente parte della macchina dell'inquisizione, non limitandosi più solo ad eseguire le pene, ma svolgendo anche l'attività di *inquisitio*, affidandosi alle autorità ecclesiastiche soltanto per la valutazione delle opinioni espresse dall'accusato, ossia se queste erano contrarie o meno ai dettami della Chiesa.

Nei territori della Chiesa l'indagine sugli eretici e la conseguente cattura era ancora nelle mani delle gerarchie ecclesiastiche.

«Un processo *per inquisitionem* poteva essere istituito: o attraverso l'iniziativa *ex officio* del podestà annunciata al momento del suo insediamento con il bando generale; o con una denuncia presentata al vescovo dai *catholici viri*. All'interno degli statuti, per i reati di eresia, era contemplata anche l'accusa rimessa a *cuilibet de populo* per la sua natura di *crimen publicum*.»<sup>55</sup>

Si diffuse principalmente un'Inquisizione basata sulla collaborazione fra vescovo e podestà, anche se i risultati non furono quelli sperati dalla Chiesa, in quanto spesso le comunità appoggiavano, o comunque tolleravano, i movimenti ereticali.

Nel 1237 Gregorio IX conferì agli inquisitori la possibilità di avvalersi di uomini fidati, direttamente alle loro dipendenze, in modo da avere piena indipendenza dal comune e poter rafforzare la repressione dell'eresia senza essere ostacolati dal potere laico.

---

<sup>54</sup> S. Sospetti, *Il rogo degli eretici nel medioevo*, Dottorato di ricerca in Filologia romanza e cultura medievale, Ciclo XXV, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2013, p. 53.

<sup>55</sup> S. Sospetti, *Il rogo degli eretici nel medioevo*, Dottorato di ricerca in Filologia romanza e cultura medievale, Ciclo XXV, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2013, p. 60.



Sarà solo nel maggio del 1252, con la bolla *Ad extirpanda* di Innocenzo IV, che verrà eliminata qualsiasi forma di controllo da parte del potere laico sulla procedura *ex officio*.<sup>56</sup>

### 2.3.1 Corrado di Marburgo, il culto di Lucifero e la *Vox in Rama*

Gregorio IX assegnò a Corrado di Marburgo il ruolo di inquisitore in Germania già nel 1227, ma fu solo dal 1231 che questi poté instaurare un regno del terrore. Inizialmente infatti aveva sì il compito di inquisitore, ma ciò che atteneva al giudizio degli eretici restava nelle mani dei vescovi.

Dal 1231, invece, poté dare libero sfogo alla sua insensata violenza. Corrado iniziò una vera e propria caccia all'eretico, incurante del fatto che il suo modo d'agire poteva portare alla condanna di persone innocenti. Le sue condanne, infatti, si basavano anche su indizi molto labili. In questa fase poté agire sia come inquisitore che come giudice, condannando al rogo chi riteneva colpevole e marchiando chi rinnegava l'eresia.

I suoi metodi lo portarono a creare un'eresia artificiale, quella dei luciferani. L'accusa di venerare il maligno non era nuova, ma la dottrina catara era particolarmente indicata per essere identificata con questa nuova setta. I catari infatti credevano che il mondo materiale fosse stato creato da Lucifero e che le anime degli uomini non fossero altro che gli angeli caduti dal cielo con lui; inoltre il rituale descritto da Corrado ruotava intorno alle parole *Parve nobis*, un frammento del vero rituale cataro del *melioramentum*. Era semplice quindi convincere le persone che i catari adorassero il demonio. Inoltre, i metodi violenti utilizzati da Corrado lasciavano poca scelta agli accusati: morire o confessare le accuse che venivano mosse loro. Questo permise all'inquisitore di procurarsi le prove di un'eresia che non esisteva.

Lo stesso Gregorio credette alla ricostruzione di Corrado; il dolore e la preoccupazione per questa nuova eresia lo portarono a promulgare, nel giugno 1233, la bolla *Vox in Rama*, che aveva lo scopo di denunciare la setta. Nella bolla il papa descrisse anche le pratiche di questi adoratori di Satana: «quando si accoglie un neofita e lo si

---

<sup>56</sup> Per un approfondimento ulteriore sull'operato di Federico II, Onorio III e Gregorio IX in materia d'eresia si rimanda a:

M. Lambert, *I Catari*, Il Giornale, Biblioteca storica 42, Mondadori Printing S.p.a., Stabilimento NSM-Cles (TN), 2001.

S. Sospetti, *Il rogo degli eretici nel medioevo*, Dottorato di ricerca in Filologia romanza e cultura medievale, Ciclo XXV, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2013.

introduce per la prima volta nell'assemblea dei reprobri, gli appare una specie di rana, altri dicono che è un rospo. Alcuni gli danno un ignobile bacio sull'ano, altri sulla bocca, leccando la lingua e la bava dell'animale. Il neofita intanto avanza e si ferma di fronte ad un uomo dal pallore spaventoso, dagli occhi neri, talmente magro ed emaciato da sembrare senza carne e niente più che pelle e ossa. Il neofita lo abbraccia e s'accorge che è freddo come il ghiaccio; in quello stesso istante ogni ricordo della fede cattolica scompare dalla sua mente.

Poi si siedono tutti a banchettare e quando si alzano, dopo aver finito, da una specie di statua che di solito si erge nel luogo di queste riunioni, emerge un gatto nero, grande come un cane di media taglia, che viene avanti camminando all'indietro e con la coda eretta. Il nuovo adepto, sempre per primo, lo bacia sulle parti posteriori, poi fanno lo stesso il capo e tutti gli altri, ognuno osservando il proprio turno, ma solo quelli che lo hanno meritato.

Terminata questa cerimonia, si spengono le luci e i presenti si abbandonano alla lussuria più sfrenata, senza distinzione di sesso. Tutti gli anni a Pasqua essi ricevono il corpo del Signore dalle mani del sacerdote, lo portano in bocca e lo gettano fra le immondizie per recare offesa al Salvatore. Questi uomini, i più miserabili bestemmiavano contro il Re dei cieli e nella loro pazzia dicono che il Signore dei cieli ha operato da malvagio gettando Lucifero nell'abisso. Gli sventurati credono nel demonio, dicono che egli è il creatore di tutti i corpi celesti e che, nei tempi futuri, dopo la caduta del Signore, ritornerà nella sua gloria»<sup>57</sup>.

Nella sua opera di repressione Corrado venne aiutato da un domenicano, Corrado Tors, e da un laico di nome Giovanni. Le sue brutalità andarono avanti per circa due anni, finché non venne assassinato il 30 luglio del 1233.

Probabilmente Gregorio IX si pentì di aver affidato a Corrado poteri così ampi, ma non si liberò mai di lui, in quanto era seriamente preoccupato della nuova setta. Per questo condannò i suoi assassini e non ripudiò il suo operato.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> P. Cortesi, *Il libro nero del medioevo*, Il Giornale, Biblioteca storica 48, Mondadori Printing S.p.a., Stabilimento NSM-Cles (TN), 2005, pp. 151-152.

<sup>58</sup> Per un ulteriore approfondimento sulla figura e sull'operato di Corrado di Marburgo si rimanda a:

M. Lambert, *I Catari*, Il Giornale, Biblioteca storica 42, Mondadori Printing S.p.a., Stabilimento NSM-Cles (TN), 2001.

P. Cortesi, *Il libro nero del medioevo*, Il Giornale, Biblioteca storica 48, Mondadori Printing S.p.a., Stabilimento NSM-Cles (TN), 2005.

### 2.3.2 Il ruolo dei domenicani e dei francescani nella lotta all'eresia e il movimento dell'alleluia

Nella Francia Meridionale, Gregorio IX affidò ai domenicani pieni poteri nella lotta all'eresia, attribuendogli anche la possibilità di emettere sentenze, collaborando con l'episcopato. Si andarono così a costituire dei tribunali per la distruzione del catarismo, portando alla nascita dell'Inquisizione.

La situazione italiana era diversa da quella francese. I domenicani non avevano poteri giurisdizionali come in Linguadoca, erano dei semplici collaboratori, soggetti ancora alle decisioni del tribunale arcivescovile.

Sia i francescani che i domenicani predicavano contro l'eresia, distinguendosi dal clero in quanto predicavano la povertà. Erano spesso alleati del popolo e non entravano nelle dispute fra le città e i vescovi.

Tra la popolazione, i francescani furono più popolari dei domenicani, in quanto inizialmente non venivano impiegati come inquisitori, se non in rare occasioni, mentre i domenicani vennero fin da subito coinvolti nell'uso della forza.

Nel 1233 si diffuse nell'Italia settentrionale il movimento noto come *Alleluia*. Nato spontaneamente come una ventata di passione religiosa, finì per essere controllato dagli Ordini mendicanti. Questi collaborarono con le autorità civili per riorganizzare la legislazione antiereticale, inserendo disposizioni contro gli eretici all'interno degli statuti comunali.<sup>59</sup>

### 2.3.3 Le confraternite laiche

Importante fu anche il ruolo rivestito dalle confraternite laiche. Non si trattava di un fenomeno nuovo, queste comunità erano presenti in Italia fin dal XII secolo, formate da persone che decidevano di osservare una regola di vita senza per questo rinunciare al matrimonio.

---

<sup>59</sup> Per un ulteriore approfondimento sul ruolo dei domenicani e dei francescani nella lotta all'eresia si rimanda a:

M. Lambert, *I Catari*, Il Giornale, Biblioteca storica 42, Mondadori Printing S.p.a., Stabilimento NSM-Cles (TN), 2001.

S. Sospetti, *Il rogo degli eretici nel medioevo*, Dottorato di ricerca in Filologia romanza e cultura medievale, Ciclo XXV, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2013.

Le confraternite rappresentarono un baluardo contro le eresie, perché dimostrarono che l'osservanza dei testi evangelici non era monopolio dei catari. Le confraternite laiche erano impegnate nel culto della Chiesa, permettevano di condurre una vita severamente regolata, orientata verso un fine comune e offrivano ai laici la possibilità di una vita spirituale, mentre i credenti e i simpatizzanti catari erano confinati in un ruolo passivo.

Le confraternite divennero popolari anche grazie al fatto che avevano obiettivi pratici e caritativi. Facevano pressione sui governi cittadini affinché adottassero misure per contrastare l'eresia e per punire gli eretici, fornendo anche manovalanza per cercarli e condurli in giudizio.<sup>60</sup>

## 2.4 Innocenzo IV

Innocenzo IV venne eletto nel 1243. Sotto il suo pontificato si concluse il conflitto con Federico II, in quanto l'imperatore morì nel 1250, e questo permise al papa di focalizzare la sua attenzione sulla lotta all'eresia.

A Cremona, ad esempio, nel giugno del 1251, affidò a Pietro da Verona - che a lungo si era occupato di eresia e dotato di un'ottima reputazione - incarico di inquisitore. Nel 1252 dei catari lombardi assoldarono dei sicari per assassinarlo.

Le ostilità che si crearono in seguito all'uccisione di Pietro portarono Innocenzo IV a proclamare, nel maggio di quello stesso anno, la *Ad extirpanda*, un decreto atroce, che parificava le pene per i sostenitori e gli eretici veri e propri, andando ad istituire anche una sorta di polizia inquisitoriale, che aveva poteri di accusa e che poteva decidere come dividere i beni dei condannati: un terzo andava agli investigatori, un terzo al vescovo e un terzo agli inquisitori.

Ad extirpanda de medio Populi Christiani haereticae pravitate zizania, quae abundantius solito succreverunt, supersemante illa licentius his diebus hominis inimico tonto studiosus, juxta commissam nobis sollicitudinem insudare proponimus, quanto perniciosius negligemus eadem in necem catholici feminis pervagari. Volens autem, ut adversus hujusmodi nequitiarum operarios confurgant, stentque nobiscum Ecclesiae filii, ac Orthodoxae Fidei zelatores, Constitutiones quasdam ad extirpationem haereticae pestis eddimus, a vobis ut fidelibus ejusdem Fidei defensoribus exacta, diligentia observandas, quae seriatim inferius continentur. [...]

*Lex 1.*

Statuimus, ut Potestas, seu Rector, qui Civitati praest, vel loco alii ad praesens, aut pro tempore praefuerit in futurum, in Lombardia, Romaniola, vel Marchia Tervisina, juret praecise, & sine timore aliquo, attendere inviolabiter, & servare, & facere ab omnibus observari toto

---

<sup>60</sup> Per un ulteriore approfondimento sul ruolo delle confraternite laiche nella lotta all'eresia si rimanda a: M. Lambert, *I Catari*, Il Giornale, Biblioteca storica 42, Mondadori Printing S.p.a., Stabilimento NSM-Cles (TN), 2001.

tempore sui regiminis, tam in Civitate, vel loco sui regiminis, quam in Terris suae ditioni subjectis, omnes, & singulas tam infrascriptas, quam alias Constitutiones, & Leges, tam canonicas, quam civiles, editas contra haereticam pravitatem. Et super his praecise observandis recipiant a quibuslibet sibi in Potestaria, vel regimine succedentibus, juramenta. Quae qui praestare noluerint, pro Protestatibus, vel Rectoribus nullatenus habeantur. Et quae ut Potestates, vel Rectores fecerint, nullam penitus habeant firmitatem. Nec ullus teneatur, aut debeat sequi eos, etiamsi de sequela praestanda eis exhibuerint juramentum. Quod si Potestas, vel Rector aliquis haec omnia, & singula servare noluerit, vel neglexerit, praeter notam perjurii, & perpetuae jacturam infamiae, ducentarum, marcharum poenam incurrat, quae irremissibiliter exgantur ab eo, & nihilominus ut perjurus, & infamis, & tamquam haereticorum fautor, de fide suspectus, officio, & honore sui regiminis spoliatur; nec ulterius Potestas, seu Rector in aliquo habeatur, & de caetero ad aliquam dignitatem, vel officium publicum nullatenus assumatur.<sup>61</sup>

Una delle novità più agghiaccianti fu la richiesta, da parte del papa, del ricorso alla tortura per ottenere le confessioni, nonostante fosse noto che questo tipo di pratica portasse alla distorsione delle prove e alla raccolta indiscriminata di informazioni errate.

Sarà però con Alessandro IV che si andrà ad eliminare ogni restrizione sull'uso della tortura, in quanto concederà agli inquisitori la facoltà di assolversi reciprocamente per i crimini commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Nell'ottobre del 1252 promulgò nuovamente l'editto che Federico II aveva emanato per la lotta all'eresia, il *Cum adversus haereticam*, promulgando egli stesso la legislazione imperiale; per la sua applicazione si servì dei frati, che conoscevano bene la vita delle città e potevano rendere maggiormente efficaci le misure contro gli eretici.

Divise l'Italia in otto distretti, assegnando la Lombardia e il Regno meridionale ai domenicani, mentre gli altri sei distretti ai francescani, affidando a questo ordine il ruolo da inquisitori molto più rispetto al passato.

Fu nel 1252 che l'inquisizione assunse la forma di un tribunale speciale permanente con base territoriale. Si passò da un'inquisizione papale a un'inquisizione indiretta ad opera degli ordini mendicanti, nella quale l'inquisitore non doveva più rispondere al papa del suo operato, ma alle gerarchie dell'ordine di appartenenza.

La legislazione emanata da Innocenzo IV continuerà ad essere applicata anche dai suoi successori, passando nei manuali degli inquisitori e nel *Liber Sextus*, una raccolta di norme canoniche promulgata da Bonifacio VIII.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> L'estratto della *Ad extirpanda* è tratto da "C. Cocquelines, *Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum pontificum amplissima collectio cui accessere pontificum omnium vitæ, notæ, & indices opportuni, Tomus Tertius, A Lucio III. ad Clementem IV., scilicet ab AN. MCLXXXI. ad AN. MCCLXVIII.*, Typis, et sumptibus Hieronymi Mainardi, Roma, 1740, p. 324". Per il testo integrale della legge si rimanda all'appendice.

<sup>62</sup> Per un ulteriore approfondimento sul ruolo di Innocenzo IV nella lotta all'eresia si rimanda a:

## 2.5 Il tramonto dei Catari

Uno dei fattori principali che portarono al declino del catarismo fu il cambiamento di equilibri all'interno delle città. I catari, per lungo tempo, si erano affidati ai ghibellini, ma le vittorie di Carlo d'Angiò, un campione del papato, sugli eredi di Federico II, mise fine alle resistenze delle fazioni filo-imperiali.

Ai ghibellini, in fondo, non importava molto degli ideali portati avanti dai catari. Questi gli erano utili per quelle battaglie che avevano come obiettivo i diritti e i beni della Chiesa, dato che era un nemico comune, ma i filo imperiali combattevano principalmente per se stessi o per le proprie città.

L'armata di Carlo d'Angiò venne finanziata da alcuni banchieri italiani, e in alcune città si crearono gruppi di suoi sostenitori. Nei suoi territori del Meridione l'eresia venne probabilmente distrutta mentre, nel resto d'Italia, cercò di salvaguardare i propri interessi cercando di far insediare governi guelfi che, essendo sostenitori del papato, erano quindi contrari all'eresia.

Si aprì in questo modo la strada alle azioni degli inquisitori, che registrarono numerose vittorie. Tuttavia divennero anche cedevoli di fronte alla corruzione, dato che nelle città italiane era sempre vivo un clima di tolleranza, che a volte sfociava in reazioni violente contro le persecuzioni.

Anche le confraternite laiche vennero utilizzate nella lotta ai ghibellini e alle eresie, per difendere la libertà della Chiesa, mettendo a disposizione risorse materiali.

Questo cambiamento del clima politico portò alla disfatta del catarismo. Gli eretici erano sempre meno, in quanto questo movimento riuscì a mantenere fra le proprie fila i credenti e i simpatizzanti che già aveva, ma non riuscì ad attrarre nuovi seguaci.

I particolarismi che distinguevano le varie città italiane portarono l'eresia ad avere una storia diversa in ognuna di esse, ma le notizie delle persecuzioni che si andavano diffondendo lungo la penisola crearono un clima di sfiducia fra i catari.

Anche la macchina della persecuzione, però, incontrò degli ostacoli: i podestà cittadini si sentivano privati della loro autorità e non sempre eseguivano le condanne degli

---

M. Lambert, *I Catari*, Il Giornale, Biblioteca storica 42, Mondadori Printing S.p.a., Stabilimento NSM-Cles (TN), 2001.

S. Sospetti, *Il rogo degli eretici nel medioevo*, Dottorato di ricerca in Filologia romanza e cultura medievale, Ciclo XXV, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2013.

inquisitori. Anche fra la popolazione gli inquisitori non godevano di grande fama, tra l'indignazione di chi si vedeva riesumati i corpi dei propri cari per processi *post mortem* e i disagi che dovevano subire eredi e servitori dei condannati, che venivano diseredati.

Dopo le crociate in Linguadoca molti catari francesi si erano rifugiati in Italia, vista come la terra della tolleranza. Il Piemonte fu una delle regioni più interessate da queste migrazioni: Cuneo, ad esempio, per molti anni era stata immune dalle repressioni, mentre Chieri era una delle basi più importanti.

Nella seconda metà del XIII secolo, la storia dei catari era giunta nel suo capitolo finale.

Nel 1276, Timidio Spongati di Verona organizzò una spedizione a Sirmione, dove si erano rifugiati i dirigenti della Chiesa di Bagnolo, che ospitava, fra gli altri, il vescovo di Tolosa in esilio, un vescovo della Francia settentrionale e un vescovo di Lombardia. Sirmione non fu in grado di resistere alla spedizione e si vide costretta a consegnare i catari. Alcuni vennero catturati sul posto, altri riuscirono a fuggire solo per essere catturati più tardi. Nel febbraio del 1278 circa duecento persone vennero bruciate nell'Arena di Verona. Le vittime di questo rogo erano probabilmente dei perfetti e quindi non avrebbero rinnegato la propria fede per vedersi salva la vita.

Quest'evento rappresentò un duro colpo per il movimento cataro, sia da un punto di vista morale che pratico, in quanto furono molti i fedeli che rimasero uccisi.

Stando alle indicazioni dei registri inquisitoriali, in Linguadoca il catarismo finì agli inizi del XIV secolo, represso violentemente dalle persecuzioni, mentre in Italia si avviò, lentamente, verso la fine. Per quanto riguarda la situazione italiana, sono presenti i registri dettagliati di due sole grandi campagne inquisitoriali, quella di Orvieto e di Bologna, entrambi risalenti all'epoca del declino. L'ultimo vescovo cataro di cui si ha notizia venne arrestato a Figline nel 1321.

L'ultimo maestro a noi noto è un uomo che a Chieri, dopo aver provato diverse eresie nel corso della sua vita, negli ultimi anni si era avvicinato alle dottrine catare. Questa comunità riprendeva buona parte delle dottrine catare, ma presentava anche delle differenze: ad esempio la pratica del *consolamentum* manteneva il nome, ma non veniva praticata nelle forme originali.

Nel 1421 finì la storia catara. A Chieri si svolse un ultimo processo, contro quindici eretici già morti. Vennero riesumati i loro cadaveri e le loro ossa vennero bruciate nella piazza della città insieme alle loro immagini. Gli inquisitori domenicani che si occuparono

del processo si riferirono alle credenze religiose dei condannati come alla fede degli eretici di Bosnia, a sottolineare il fatto che ormai non avevano trovato più eretici in vita in Italia e che l'eresia prosperava ancora solo sull'altra sponda del mare.

Il catarismo scomparve dall'Europa occidentale nel XIV secolo.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Per un ulteriore approfondimento sulla parabola discendente dei catari si rimanda a “M. Lambert, *I Catari*, Il Giornale, Biblioteca storica 42, Mondadori Printing S.p.a., Stabilimento NSM-Cles (TN), 2001”.



## I CATARI E LA CHIESA FRA VITERBO E ORVIETO

Fin dall'inizio del suo pontificato Innocenzo III ebbe cura di organizzare il patrimonio di S. Pietro nella Tuscia, tentando di estendere la supremazia della Chiesa su tutto il territorio. Tuttavia capì presto che, per sottomettere il popolo alla sovranità del pontefice, aveva bisogno dell'appoggio del braccio secolare.

Uno dei primi problemi che dovette affrontare nel territorio fu il dissidio fra i romani e i viterbesi. Il pontefice intervenne nel trattato di pace su richiesta del vescovo Raniero: «*D. Innocentius omnia capitula reformandae pacis inter Romanos et Viterbienses in sua potestate posuit, sicut ego ad pedes ipsius in Ecclesia Lateranensis ea legi coram Romanis*»<sup>64</sup>.

Una volta risolto il conflitto con i romani, il vescovo si trovò ad affrontare il problema delle eresie. Da tempo, infatti, i catari si erano insinuati anche nel territorio della Chiesa; a Sutri furono menzionati già nel 1141.

### 3.1 I Catari nel Patrimonio di S. Pietro nella Tuscia

Alla fine del XII secolo, Pietro Lombardo era giunto a Viterbo ma, a seguito dell'emanazione della *Vergentis in senium* del 1199, con la quale il papa comminava le pene per i sostenitori degli eretici, fu costretto a lasciare la città. Si trasferì così ad Orvieto, dove creò un focolare di eresia.

La Chiesa di Roma, venuta a conoscenza della presenza dei catari ad Orvieto, inviò Pietro Parenzo per sradicare la minaccia ereticale, ma il fascino di quella nuova dottrina aveva coinvolto la popolazione al punto che alcuni eretici comprarono un suo servo per sorprenderlo di notte e convincerlo, tramite violenza, a rinunciare al suo magistrato. Parenzo si rifiutò e venne ucciso. La reazione che seguì alla sua morte portò molti catari a doversi rifugiare altrove. Viterbo divenne il luogo adatto per diffondere questa eresia, che vedeva nella Chiesa di Roma e nei suoi privilegi il nemico da sconfiggere.

Viterbo aveva infatti sviluppato forti sentimenti ghibellini, volendo difendere il comune dalle pretese del clero, il quale invocava la protezione del papa, che minacciò i viterbesi di privarli del vescovato se avessero continuato a creare disturbo nei confronti degli ecclesiastici. Inoltre, a seguito della pace con i romani, il papa vietò loro di prendersi la

---

<sup>64</sup> G. Signorelli, *Viterbo nella Storia della Chiesa*, vol. I, Tipografia Cionfi, Viterbo, 1907, note p. 157.

rivincita. È quindi facile immaginare come fecero gli eretici a crescere di numero, nonostante le misure contro i catari previste dal Trattato di Pace.

Nelle elezioni per l'amministrazione del comune prevalse la fazione dei Tignosi. I consoli e gli ufficiali eletti nel 1205 furono sospettati di eresia. È in questa occasione che Innocenzo III emana la *Si adversus vos*:

Si adversus vos terra consurgeret et iniquitates vestras coeli sidera revelarent, et manifestarent vestra scelera toti mundo, ut non solum homines, sed ipsa etiam elementa coniurarent in vestrum excidium et ruinam, et a terrae facie vos delerent, non parcentes sexui vel aetati, ut essetis cunctis gentibus in opprobrium sempiternum, ultio de vobis sumi non posset sufficiens sive digna. Vos enim nec Deum timetis, nec hominem formidatis, nec discernitis inter prophanum et sanctum, sed ponitis lucem tenebras, et tenebras lucem, et dicitis malum bonum, et bonum malum; vos famam bonam, quae impingat ossa, et nomen bonum, quod multis divitiis antefertur, procurare contemnitis, et de infamia non curatis, quum sitis attritae frontis et impudibundam frontem assumpseritis meretricis. Computruistis namque in peccatis, sicut iumenta in stercore suo, ut fumus ac fimus putrefactionis vestrae iam fere circumiacentes regiones infecerit, ac ipsum Dominum, ut credimus, ad nauseam provocaverit. In peccatis quidem excellitis universos, facti perfidiores Iudaeis et crudeliores paganis.<sup>65</sup>

Il vescovo Raniero si era allontanato da Viterbo, ma il papa gli intimò di fare ritorno nella città per assistere il popolo nella strada della fede, conferendo a lui e al vescovo di Orvieto il compito di scomunicare i viterbesi, minacciandoli con una guerra nel caso non cacciassero i catari.

Raniero pronunciò la scomunica contro gli eretici e l'interdetto nei confronti della città. Queste misure portarono all'allontanamento di quei consoli sospettati di eresia e venne ricollocato un podestà. Il vescovo tolse quindi l'interdetto alla città ma venne rimproverato, perché il papa non considerava ancora riparatate le offese che gli eretici avevano arrecato ai cristiani. Così Raniero si allontanò da Viterbo. In seguito verrà accusato di aver parlato male del papa e dei cardinali, di aver intrattenuto una relazione con gli eretici favorendone la fuga e di aver fatto bastonare quattro preti.

Il 31 maggio 1207 Innocenzo III si recò di persona nella città per estirpare l'eresia. Ordinò al vescovo e al clero di indagare sui fautori degli eretici e, affinché fosse d'esempio per i cittadini, fece distruggere le case di coloro che erano ritenuti colpevoli. Inoltre emanò un decreto che prevedeva che ogni eretico che fosse stato trovato in città o nel distretto sarebbe stato catturato e consegnato al braccio secolare per essere punito, i suoi beni sarebbero stati pubblicati e il ricavato della vendita diviso in tre parti: una parte veniva

---

<sup>65</sup> L'incipit della *Si adversus vos* è tratto da "G. Signorelli, *Viterbo nella Storia della Chiesa*, vol. I, Tipografia Cionfi, Viterbo, 1907, note p. 159". Per il testo integrale si rimanda all'appendice.

destinata a chi lo catturava, una alla curia che eseguiva la condanna e la terza parte sarebbe stata destinata alla ricostruzione delle mura della città.

Quando morì il vescovo Filippo, colui il quale successe a Raniero, la Chiesa di Viterbo venne affidata all'amministrazione del cardinale viterbese Raniero Capocci. Questi rivestì un ruolo importante nei problemi che la Chiesa stava affrontando in quegli anni: venne nominato legato pontificio in alcune province della Francia meridionale, col compito di regolare sia gli abusi del clero che di estirpare l'eresia in quei territori. Nel 1206 venne inviato in Provenza per tentare di riportare gli Albigesi alla fede, prima di soffocare l'eresia nel sangue con una crociata.

I nemici del papa e i sostenitori dell'impero iniziarono a diffondere, fra i viterbesi, delle idee di indipendenza. Questo portò i viterbesi a creare una lega con le città vicine e a invadere alcuni territori circostanti, a cominciare da quello di Montefiascone. Il papa li ammonì e ordinò che la lega venisse sciolta, ritenendoli degli ingrati nei suoi confronti, perché è vero che era nata con il pretesto della difesa comune, ma questo comportava un danno ai possedimenti della Chiesa.

L'idea del papa era che queste insurrezioni fossero opera della propaganda eretica e perciò diede l'incarico ai vescovi di Viterbo e delle principali città di intraprendere processi contro chi professava dottrine contrarie al credo cattolico, concedendo allo stesso tempo la possibilità di assoluzione, a seguito di una penitenza e di una cauzione, per coloro che tornassero alla fede cattolica. Per questa azione il papa richiese il sostegno del potere civile.

Per assicurare che gli ordini fossero eseguiti correttamente, lo stesso papa Gregorio IX si recò a Viterbo, dove pubblicò nuovamente un decreto che già nel 1233 aveva emanato contro gli eretici. L'azione pontificia nei confronti degli eretici fu particolarmente severa: fece demolire le case di coloro che erano sospettati di eresia e fece riesumare i cadaveri di quelli che erano stati sepolti in luoghi consacrati, ordinando di disperderne le ossa. Tuttavia il papa capì presto che non era attraverso la violenza che poteva risvegliare la fede nel popolo: decise di affidare l'opera di evangelizzazione agli ordini monastici dei domenicani e dei francescani, che riuscivano ad avere una maggiore presa sulle masse grazie al loro esempio di povertà e umiltà.

Per questi frati venne fondato, dal cardinal Capocci, il Convento di Santa Maria in Gradi. Ciononostante i frati minori non avevano un luogo ideale per ritrovarsi in gran numero. Gregorio IX decise di riunire tutti i minoriti sparsi nella città e nei territori vicini in un'area nel castello di Sant'Angelo da lui comprata e poi donata all'ordine con la bolla del 9

dicembre 1236, derogando in questo modo ad una regola dettata da San Francesco. Nello stesso periodo promosse anche la costruzione del monastero di Santa Maria per riunire le Povere Dame Recluse di san Damiano, l'ordine fondato da Santa Chiara, donne devote che decisero di abbracciare gli ideali di povertà attraverso l'isolamento, dedicando la loro vita a Dio e pregando, fra l'altro, per la conversione delle anime deviate.

Come spiega Signorelli<sup>66</sup>, nel 1237 Gregorio IX tornava nuovamente a Viterbo. Durante il suo precedente soggiorno nella città aveva assistito ad una rinascita della fede religiosa, ma dopo essersi allontanato per alcuni mesi i sentimenti di ribellione erano rifioriti fra la popolazione: contrariamente a quello che succedeva in Lombardia, dove le città erano in prevalenza guelfe, quelle che si trovavano nei territori dello Santo pontificio erano a maggioranza ghibelline, volendosi sottrarre il più possibile all'influenza del papa e ai privilegi ecclesiastici, considerando i suoi ufficiali persone ingorde e prepotenti.

La fazione filo-imperiale, sul finire di quell'anno, riuscì ad impossessarsi del comune, a seguito di un sanguinoso tumulto, facendo eleggere come balivo Aldobrandino di Borgognone, un riformatore del Comune che venne presentato al papa come un fautore dell'eresia. Il papa lo fece scomunicare insieme agli altri ufficiali comunali e minacciò l'interdetto alla città. I viterbesi non si lasciarono spaventare da quelle minacce e, oltre alla scomunica e all'interdetto, si promosse contro la città una crociata capitanata da Raniero di Supino, Rettore del Ducato di Spoleto. Nonostante l'indulgenza plenaria concessa a lui e a chiunque l'avesse seguito nella sua lotta agli eretici, la ribellione iniziò ad estendersi nel patrimonio. Anche Federico II, che nel mentre aveva rotto con il papa, cominciava ad avanzare verso lo Stato della Chiesa, entrando a Viterbo nel febbraio del 1240, dove venne accolto trionfalmente.

Dopo aver sottomesso i territori del patrimonio fino a Corneto<sup>67</sup> ed aver conciliato i conflitti cittadini, lasciò Viterbo per recarsi nel Regno di Napoli. Per ripagare l'accoglienza della città riconobbe Viterbo come aula imperiale e le concedeva il diritto di battere moneta.

---

<sup>66</sup> G. Signorelli, *Viterbo nella Storia della Chiesa*, vol. I, Tipografia Cionfi, Viterbo, 1907.

<sup>67</sup> Tarquinia.

Fin dall'inizio del suo pontificato, Innocenzo IV cercò di trattare la pace con l'Imperatore, ma la rivolta di Viterbo andò ad interrompere le negoziazioni e ne inasprì la lotta.<sup>68</sup>

### **3.2 Equilibri politici locali: Impero, Chiesa e Catari**

#### **3.2.1 Viterbo**

Dopo aver subito l'occupazione sveva, i viterbesi decisero di approfittare della morte di Enrico VI (1197) e di ribellarsi a Filippo, unendosi alla lega dei comuni toscani, ossia di quelle città che volevano ottenere una loro indipendenza approfittando dell'interregno imperiale. Tuttavia sappiamo che i loro sogni indipendentisti vennero infranti da Innocenzo III che, nel tentativo di sottomettere l'Italia centrale al governo papale, aggiunse dei territori al patrimonio, fra le quali la Tuscia e il Ducato di Spoleto.

I rapporti fra Viterbo e il nuovo pontefice partirono male: quando nel 1199 i romani attaccarono Viterbo con la scusa di prestare sostegno a Vitorchiano, il papa decise di schierarsi dalla parte dei romani, mettendo a disposizione i suoi vassalli, ordinando alla Lega Toscana di non mandare rinforzi a Viterbo e punendo la città con l'interdetto.

La decisione da parte di Innocenzo di sostenere i romani può essere spiegata probabilmente con due motivi: da una parte per placare i suoi nemici a Roma, dall'altra per la notoria presenza catara a Viterbo.

A Viterbo, infatti, erano stati nominati come consoli dei credenti catari. Non è un episodio isolato, in quanto venne nominato come tesoriere Giovanni Tignosi, uno scomunicato; il cadavere di Ildebrando Cittadini, nel 1220 camerario e nel 1230 console, venne fatto bruciare come eretico da Gregorio IX, con processo postumo.

Le relazioni fra il papa e la città migliorarono a seguito della visita del 1207, durante la quale il pontefice promulgò uno statuto contro gli eretici e i loro fautori. Tuttavia il provvedimento più importante fu la convocazione dei rappresentanti, laici ed ecclesiastici, della Marca, del Ducato e del Patrimonio toscano, comprese le terre intorno a Roma, in un parlamento, un'assemblea generale dei suoi sudditi. Qui venne affermata la giurisdizione papale e tutti i feudatari e funzionari del comune dovettero giurare obbedienza: oltre a

---

<sup>68</sup> Per un approfondimento sulla storia di Viterbo all'interno del Patrimonio di S. Pietro si rimanda a "G. Signorelli, *Viterbo nella Storia della Chiesa*, vol. I, Tipografia Cionfi, Viterbo, 1907".

stabilire le misure per contrastare l'eresia vennero promulgati degli statuti e venne proibito l'inserimento di leggi comunali contro il clero e la Chiesa.

Nel conflitto fra Ottone IV e il pontefice del 1210 i viterbesi si schierarono dalla parte di Innocenzo e questi ricompensò il loro appoggio con dei privilegi fiscali, facilitando l'acquisto del grano e favorendo lo sviluppo del commercio della città.

Con Innocenzo III Viterbo divenne una residenza alternativa per i papi.

Ma cosa rappresentò per Viterbo l'essere parte del patrimonio della Chiesa? Riprendendo la ricostruzione di Waley<sup>69</sup>, sappiamo che il pontefice era il sovrano della città e come tale riceveva il giuramento di fedeltà dei cittadini; poteva emanare delle leggi per il comune e, almeno da un punto di vista teorico, doveva ratificare gli statuti comunali. Per quanto riguarda la nomina degli ufficiali comunali non aveva il diritto di nominare il podestà, ma poteva porre il veto sulla scelta del comune nel caso in cui non la ritenesse idonea, anche se non mancano esempi di papi che, negli anni seguenti, nominarono direttamente i podestà della città, ritenendo di avere il diritto di nomina.

La struttura amministrativa dello Stato pontificio era provinciale. La provincia veniva governata da un rettore, al quale si poteva accostare un rettore *in spiritualibus*, nel caso si trattasse di un laico; fu solo verso la fine del XII secolo che si nominarono anche un giudice e un tesoriere per aiutare il rettore.

Era presente un tribunale superiore dove si poteva condannare il comune in caso di insubordinazione alle autorità provinciali<sup>70</sup>. Sotto pena di multa, il comune doveva indicare alle autorità i criminali colpevoli di gravi delitti e mantenere l'ordine nelle strade.

Fino al 1285 il tribunale del comune giudicava sulle cause di prima istanza, dopodiché perse il *merum et mixtum imperium*; la corte d'appello, invece, era il tribunale provinciale.

Il legame fra l'autorità provinciale e il comune poteva essere più o meno stretto, a seconda delle circostanze, ad esempio Orso Orsini rivestì, nel 1279, sia il ruolo di rettore provinciale che di podestà di Viterbo; inoltre era il magnate territoriale della zona viterbese.

Quello della Chiesa di Roma non fu l'unico potere a fare pressione sulla città. Federico II infatti continuò a rivendicare il servizio militare dei comuni dell'Italia centrale. Il suo rappresentante in Toscana, Gunzelin von Wolfenbüttel, approfittò della rivalità fra romani e viterbesi per procurarsi la fedeltà di quest'ultimi e per aiutarli nella guerra contro

---

<sup>69</sup> D. Waley, *Viterbo nello Stato della Chiesa nel secolo XIII* in *Atti del convegno di studio VII centenario del 1° conclave (1268-1271)*, Azienda Autonoma di cura soggiorno e turismo di Viterbo, Viterbo, 1975.

<sup>70</sup> Come accadde, ad esempio, per l'attacco a Soriano e agli altri territori degli Orsini nel 1280.

Roma; nel 1228, 1229, 1231 e 1235 ci furono altri attacchi contro Viterbo. La città ricevette pochi aiuti dal papa e più dalla parte imperiale. Gregorio IX, nel 1228, venne cacciato dai romani e installò la Curia a Perugia. Richiese vanamente l'appoggio delle forze imperiali nella lotta contro Roma e dovette chiedere l'aiuto dell'imperatore per obbligare Viterbo ad accettare le condizioni della pace proposte dagli emissari del papa.

Questo clima portò a un rifiorire dell'eresia catara nella città. Gli eretici avevano una sorta di papa e ci fu un periodo di forte antagonismo con la Chiesa di Roma: Viterbo venne sottoposta ad interdetto nel 1238 e venne proclamata una crociata contro la città, probabilmente a causa delle mire espansionistiche viterbesi nei confronti dei territori adiacenti.

Ciò che comportò la crisi maggiore nell'amministrazione di questi territori fu però l'invasione dell'Italia centrale da parte di Federico II. Tra il 1239 e il 1243 Viterbo venne sottomessa da Federico, ci fu poi una ribellione, organizzata dal cardinale viterbese Ranieri insieme ai Gatti, ma nel 1247 tornò nuovamente sotto Federico.

Il 4 dicembre del 1248, durante il governo ghibellino del 1247-1250 si colloca l'esilio della diciassettenne Rosa e di tutta la sua famiglia: il podestà Mainetto da Bovolo la fece allontanare per la sua fedeltà alla Chiesa e alla fede cattolica, per paura che le sue esortazioni si diffondessero fra i cittadini. Durante il suo soggiorno a Vitorchiano convertì una donna eretica facendo ricorso all'ordalia del fuoco. Potè tornare a Viterbo solo dopo la morte dell'imperatore, il 13 dicembre 1250.

Nel 1251, dopo la morte di Federico II, Innocenzo IV tornò in Italia. Viterbo e le altre città vennero formalmente sottomesse alla Chiesa, tuttavia il nuovo accordo del 1252 non fu particolarmente favorevole per il papa: vennero ritirati l'interdetto e le altre condanne; furono confermati diritti e privilegi preesistenti, come la possibilità di scegliere il podestà; la città non era costretta ad avere una guarnigione papale formata da più di venti uomini.

A seguito delle nuove pretese dei romani, si sviluppò un'alleanza fra Viterbo e il pontefice. Ad ogni modo, nel 1258, Manfredi, il figlio di Federico II, tentò nuovamente di conquistare l'Italia centrale. Alessandro IV tentò di organizzare un'alleanza militare filopapale fra i propri sudditi, ma il progetto non andò in porto per la resistenza delle varie città: i viterbesi, ad esempio, negarono l'aiuto militare fuori dai confini del Patrimonio in Tuscia. Questo dimostra come lo Stato della Chiesa in realtà non fosse ancora stato creato.

La situazione sembrò cambiare con Urbano IV, eletto nel 1261. Questi condusse una serie di ricerche sui diritti papali demaniali e nella Tuscia recuperò delle terre a spese degli orvietani, dei Prefetti di Vico e dei signori di Bisenzio; comprò Valentano da un viterbese e cercò di allontanare Viterbo da un'alleanza con Todi e Spoleto, due comuni ribelli.

Nel 1265 Clemente IV prese le difese dei cittadini contro le incombenti richieste di tributi da parte di Carlo d'Angiò, fratello del re di Francia Luigi IX. Questi aveva ottenuto nel 1263 la corona di re di Sicilia da parte di Urbano IV, opponendosi allo svevo Manfredi.

Niccolò III tentò di creare per la casata un solido dominio vicino Roma, all'interno del Patrimonio di San Pietro in Tuscia: acquistò Soriano; nominò suo nipote Orso Orsini rettore del Patrimonio e podestà di Viterbo.

Alla morte di Niccolò però esplose il rancore nei confronti degli Orsini. Gli Annibaldi presero il potere a Roma tramite un colpo di mano e a Viterbo si accordarono con il Visconte Gatti ed altri per deporre Orso di Orso Orsini dal suo ruolo di rettore del Patrimonio, assalirono la villa Orsini di Soriano e si impadronirono di due cardinali Orsini, Matteo Rosso e Giordano, i quali vennero tratti in prigione per facilitare l'elezione papale. Orso fu costretto a rifugiarsi a Vallerano.

Martino IV, eletto come nuovo pontefice, si fece consacrare ad Orvieto nel 1281, dato che la città di Viterbo era sotto interdetto, in quanto il vescovo Filippo l'aveva abbandonata insieme ai frati minori, che parteggiavano per gli Orsini. Fino al 1367 nessun papa avrebbe potuto soggiornare a Viterbo. La città intanto mantenne l'alleanza con gli Annibaldi e si avvicinò anche ai Prefetti di Vico. Viterbo rimase dissidente fino al 1285, quando si riconciliò con papa Onorio IV, ottenendo il perdono il 4 settembre. Questa volta le condizioni furono severe: il comune perse il *merum et mixtum imperium*, dovette cedere i luoghi contestati dagli Orsini, ricevette l'ordine di distruggere una parte delle mura (anche se questa parte forse non venne adempiuta) e di costruire un ospedale.

Il successore di Onorio, Niccolò IV ordinò ai viterbesi di non sottomettersi ai romani, ma non fece niente per aiutare la città durante la sua resistenza; anzi, come arbitro emise un lodo particolarmente favorevole per i romani.

Le esperienze del 1280-1290 segnarono Viterbo, sottomettendola alla Chiesa: pagò le multe imposte dal tribunale provinciale, fu presente al parlamento a Montefiascone e collaborò con il rettore in occasione del giubileo del 1300.



Nel 1300 Bonifacio VIII emana la *Licet merum*, una costituzione per il Patrimonio della quale non beneficia però la città di Viterbo, in quanto assegnava il *merum et mixtum imperium* soltanto a quei comuni che potevano scegliere il podestà. La città non venne quindi direttamente coinvolta nei progetti di questo papa, ma cercarono di giungere reciprocamente a compromessi: collaborarono militarmente contro i Colonna nel 1298 e vennero ricompensati dal papa.

Viterbo non trovò mai un posto pacifico all'interno dello Stato della Chiesa, ma in alcune occasioni capì che la collaborazione con il pontefice poteva giovargli e tentò di coesistere con l'autorità provinciale, anche se l'equilibrio che si creò rimase vacillante.<sup>71</sup>

### 3.2.2 Orvieto

Grazie alla ricostruzione di Lansing<sup>72</sup>, sappiamo che il catarismo si diffuse con popolarità ad Orvieto durante il contrasto con la Chiesa dovuto all'espansione della giurisdizione papale. Dal 1157, infatti, Orvieto era un territorio autonomo del Patrimonio di San Pietro. Nel 1198 Innocenzo III, durante la sua opera di recupero dei territori e di organizzazione del Patrimonio, lanciò l'interdetto sulla città di Orvieto, che aveva cercato di rivendicare il castello di Acquapendente, ma l'attrito con la Santa Sede riguardava anche i territori di Bolsena adibiti alla coltivazione del grano.

Intanto in città era giunto da Viterbo Pietro Lombardo, un maestro cataro. Dato che il vescovo Raniero si era rifugiato a Roma a seguito dell'interdetto, a Orvieto il proselitismo cataro era molto attivo, anche per un clima politico particolarmente favorevole.

Il papa decise di inviare nella città Pietro Parenzo, un giovane senatore romano, il quale subì una forte opposizione da parte degli orvietani, che culminò nella sua morte nel maggio del 1199. Questi divenne un martire dell'eresia e la sua morte venne utilizzata dal vescovo Riccardo e dal suo successore per ricostruire l'autorità episcopale.

---

<sup>71</sup> Per ulteriori approfondimenti sul legame fra politica e religione nella città di Viterbo si rimanda a:

D. Waley, *Viterbo nello Stato della Chiesa nel secolo XIII* in *Atti del convegno di studio VII centenario del 1° conclave (1268-1271)*, Azienda Autonoma di cura soggiorno e turismo di Viterbo, Viterbo, 1975.

I. Da Milano, *Dualismo cataro e francescano inquisitoriale a Viterbo nel secolo XIII* in *Atti del convegno di studio VII centenario del 1° conclave (1268-1271)*, Azienda Autonoma di cura soggiorno e turismo di Viterbo, Viterbo, 1975.

<sup>72</sup> C. Lansing, *I rapporti fra eresia e politica: catari e popolo in Orvieto nel medioevo*, in *Studiosi stranieri in Orvieto e la ceramica tra medioevo e rinascimento*, Bollettino dell'Istituto Storico Artistico Orvietano 1992-1993, Orvieto, 1999.

L'opposizione guelfa non si lasciò attendere e culminò in una serie di processi, che fecero disperdere i sostenitori catari. Il nuovo centro dell'eresia divenne quindi Viterbo.

È difficile separare l'opposizione religiosa dalla politica: quegli orvietani che si opponevano all'espansione della Chiesa può darsi che furono attratti dalla dottrina catara perché questa predicava la rinuncia alla proprietà e non si proponeva ambizioni politiche.

Coloro che maggiormente contrastavano il vescovo e il rettore papale erano famiglie aristocratiche; così emerge dalle sentenze dei processi del 1249 e del 1268. In particolare furono tre le casate ritenute catare per diverse generazioni: i Tosti, i Lupicini e i Toncella. I membri di queste famiglie vennero accusati durante i processi per eresia del 1268 e si ritenne che avessero appreso questa conoscenza dai loro antenati.

Fra queste famiglie, i Tosti erano i più conosciuti. Nonostante i loro legami con i catari erano una famiglia di spicco nella città, fra i loro possedimenti c'erano diversi palazzi e una torre nel rione di Santa Pace; questo fa supporre che questa casata affondi le proprie radici ad Orvieto già dal secolo XII. Furono quattordici i membri di questa famiglia ad essere condannati per eresia nei processi del 1268.

I Lupicini erano un'altra famiglia che, tra il 1230 e il 1240, occupava ruoli di spicco nel panorama politico. Già dalla fine del XII secolo si possono contare consoli fra i suoi membri.

I Toncella, invece, avevano origini urbane e più recenti. Le loro proprietà consistevano in una casa e in una torre in Sant'Andrea; presumibilmente avevano ricevuto il titolo dal comune. Il figlio Domenico, così come il padre, fu tesoriere civico e, nel 1234, prese parte ad un accordo fra il comune ed il vescovo per rimuovere la scomunica che colpiva la città ed i suoi abitanti. Si fece notare nella vita pubblica della città, divenendo anche priore delle arti, ruolo che ricoprì fino al suo assassinio. La sua vedova Syginetta venne condannata per eresia e da questo processo emerge come il padre Toncella e il fratello Arone ricevettero il *consolamentum* prima di morire. Le inclinazioni catare di Domenico emergono da un testo con il quale fece emancipare la figlia lasciandole la maggior parte delle sue proprietà.

Date le simpatie catare della città, gli sforzi per reprimere l'eresia furono poco efficaci. Nel 1239 ci fu una reazione alla nuova inquisizione domenicana: un gruppo di uomini, fra i quali Raniero, Bartolomeo e Cristoforo Toste, Provenzano Lupicini e forse i fratelli Bivieno e Giuliano di Biagio, attaccarono un convento domenicano di recente costruzione e Raniero picchiò a sangue l'inquisitore.

I frati erano sostenuti dal podestà e riuscirono ad ottenere un'espiazione da Provenzano Lupicini, i suoi complici e la sua famiglia: questi dovettero abiurare l'eresia con una corda intorno al collo, dopo essere stati portati scalzi davanti al popolo e avergli stracciato le vesti. Questa umiliazione pubblica non fu sufficiente a porre fine alle loro carriere. Nel dicembre dello stesso 1239 Provenzano Lupicini ricoprì nuovamente incarichi pubblici; dopo due anni fu console e addirittura giudice in un contenzioso su dei possedimenti vescovili.

Nel 1240 fra Ruggero ottenne una confessione di eresia da Ildebrandino Ricci Toste. Tuttavia, nel 1249, questi insieme a Giuliano di Biagio vennero condannati per aver abbracciato nuovamente l'eresia. Le loro famiglie opposero resistenza armata. Bivieno di Biagio, scomunicato per nove anni, ma accusato di essere un cataro per trenta, replicò alle accuse del podestà da un tribunale pubblico, rilevando che non avrebbe dovuto trattare gli eretici come devianti e quindi appoggiare l'operato dell'inquisitore.

Sono pochi i documenti riguardanti l'inquisizione che si possono trovare fino al 1265, quindi non si hanno testimonianze dell'applicazione o meno della sentenza.

Gli anni tra il 1250 e il 1260 rappresentano il periodo di maggior influenza degli eretici sulla città. Furono molti i catari a ricoprire incarichi pubblici, anche di alto livello. Uno dei più rilevanti fu il già accennato incarico di priore delle arti e società ricoperto da Domenico Toncella. Tramite questo incarico ottenne un ruolo esecutivo, potendo stabilire la politica di Orvieto e ponendo condizioni alla città. Insieme a lui ricoprirono incarichi pubblici anche altri catari, come Provenzano Lupicini, che aveva partecipato all'aggressione al convento domenicano del 1239 e che, ormai avanti con l'età, divenne anziano consigliere del popolo nel 1256, restando fedele alla dottrina catara e ricevendo il *consolamentum* prima di morire. Suo figlio Amedeo divenne priore delle arti nel 1255 e priore del popolo nel 1266 e, insieme alla figlia, venne accusato di simpatie catare nel 1268.

Benvenuto Pepi, altro anziano consigliere nel 1256, venne in seguito accusato di aver ospitato dei perfetti in casa nel 1250.

Un altro punto di riferimento per i catari era la bottega del pellicciaio Stradigotto, situata in Sant'Andrea. Dalla sua confessione del 1268 si può ricavare anche la dottrina nella quale credeva:

[Q]uod mundus iste et omnia visibilia a dyabolo erant creata; animas humanas esse spiritus, qui ceciderunt de celo, qui salvari debent in cordibus patarenorum; humanorum eorum resurrectionem non esse futuram; presbiteros Romane Ecclesie nullam habere potestatem

absolvendi contritos et confessos a peccatis; matrimonialiter viventes in statu fore dampnationis; baptismum aque materialis non proficere ad salutem...<sup>73</sup>

Da questa asserzione emerge una nitida cognizione dei precetti catari. Sua moglie aveva ricevuto il *consolamentum* e il nipote venne accusato di eresia.

Stradigotto era intimamente dedito alla sua fede: i perfetti predicavano e somministravano il *consolamentum* all'interno della sua bottega; inoltre li aiutava a sfuggire alle autorità, aiutandoli negli spostamenti e fornendo loro monete e vivande.

Cambiamenti ci furono dalla metà del 1260 quando, a seguito della sconfitta delle forze imperiali, Orvieto divenne un centro del dominio guelfo e angioino. Dal 1262-1264 papa Urbano IV spostò la residenza nella città: questo comportava una presenza opprimente della curia, in quanto con il papa viaggiavano circa 500-600 persone; il popolo iniziò quindi a lavorare per il papa e a dipendere dalla curia, tanto da spendere i proventi del comune nel palazzo papale.

Con Urbano IV Orvieto divenne anche il centro della festività del *Corpus Domini*, che celebrava la transustanziazione, e venne legato al culto del miracolo di Bolsena<sup>74</sup>. In questa festività si riunivano sia le autorità civili che quelle ecclesiastiche, in antitesi alla dottrina catara che credeva in una netta separazione fra il mondo materiale e quello incorporeo e quindi nella non intromissione fra potere temporale e spirituale.

Fu nel 1268, con una nuova inquisizione francescana, che iniziò il declino del catarismo nella città. Tuttavia si continuò a mantenere un atteggiamento ambivalente nei confronti degli eretici: ad esempio, nel 1269, gli eredi di Provenzano e Amedeo Lupicini, nonostante vennero esplicitamente privati di beni e privilegi legali, ricevettero comunque degli sgravi fiscali. Riuscirono a rivedere i termini di una multa lamentando che l'inquisizione aveva sottratto loro la maggior parte dei beni e che quindi le tasse erano troppo alte.

I Tosti persero la maggior parte dei loro possedimenti, subendo continue discriminazioni. Tuttavia alcuni membri di questa famiglia riuscirono a riprendersi e nel XIV secolo un Tosti divenne console delle arti.

---

<sup>73</sup> C. Lansing, *I rapporti fra eresia e politica: catari e popolo in Orvieto nel medioevo*, in *Studiosi stranieri in Orvieto e la ceramica tra medioevo e rinascimento*, Bollettino dell'Istituto Storico Artistico Orvietano 1992-1993, Orvieto, 1999, p. 17.

<sup>74</sup> Nel 1263 a Bolsena, durante la messa, al momento della consacrazione dell'ostia, questa iniziò a sanguinare. La reliquia viene conservata nel Duomo di Orvieto

Il caso più curioso è probabilmente quello di Domenico di Pietre Rosse, un terziario francescano che portava avanti, contemporaneamente, una vita attiva da credente cataro. Le pene che seguirono alla sua condanna, tuttavia, rivelano come gli inquisitori francescani fossero convinti dell'autenticità della sua abiura: si trattava di cose che non potevano essere facilmente verificabili, come ad esempio la recita di cinquanta Padre Nostro e cinquanta Ave Maria. E probabilmente non fu l'unico francescano coinvolto nell'eresia.<sup>75</sup>

### 3.2.3 Il ruolo dei frati e degli ordini mendicanti nella lotta all'eresia

Gli eretici di Viterbo, come quelli di Orvieto, facevano parte dell'organizzazione della "chiesa di Valle Spoletana".

L'Umbria, così come la Tuscia, era un territorio chiave per i disegni pontifici. Tra il 1198 e il 1210 il papa, oltre all'opposizione dei comuni indipendenti, dovette affrontare anche la minaccia sveva: Leopoldo di Worms, durante la sua spedizione, riuscì infatti ad ottenere l'amicizia di Assisi. I rapporti tra Innocenzo e la città erano già burrascosi, avendo ricevuto l'interdetto per aver nominato podestà uno scomunicato.

Data la situazione, è facile intuire l'importanza che rivestì San Francesco in un simile contesto: Innocenzo era turbato dalla presenza catara nell'Italia centrale e l'Ordine francescano rappresentava un'alternativa all'eresia, per questo gli diede inizialmente un'approvazione sommaria e poi, nel 1215, quella formale.

Con Gregorio IX iniziò la cosiddetta inquisizione monastica, affidata inizialmente ai domenicani, in prosecuzione della propaganda antieretica che San Domenico aveva condotto.

Nel 1235 il papa ordina al vescovo di Orte di appoggiare l'operato dell'inquisitore domenicano fra Rodolfo nelle regioni di Toscanella, Orte, Bagnorea, Castro, Soana, Amelia e Narni.

---

<sup>75</sup> Per ulteriori approfondimenti sul legame fra politica e religione nella città di Orvieto si rimanda a:

D. Waley, *Viterbo nello Stato della Chiesa nel secolo XIII* in *Atti del convegno di studio VII centenario del 1° conclave (1268-1271)*, Azienda Autonoma di cura soggiorno e turismo di Viterbo, Viterbo, 1975.

M. Lambert, *I Catari*, Il Giornale, Biblioteca storica 42, Mondadori Printing S.p.a., Stabilimento NSM-Cles (TN), 2001.

C. Lansing, *I rapporti fra eresia e politica: catari e popolo in Orvieto nel medioevo*, in *Studiosi stranieri in Orvieto e la ceramica tra medioevo e rinascimento*, Bollettino dell'Istituto Storico Artistico Orvietano 1992-1993, Orvieto, 1999.

A Viterbo, invece, Gregorio IX condusse personalmente la lotta all'eresia: tra il novembre del 1235 e il maggio del 1236 soggiornò nella città e condannò diversi eretici, fra i quali Giovanni di Benevento, definito il loro “papa<sup>76</sup>”.

Con la vittoria di Federico II del 1237 a Cortenuova si riaccende la lotta fra papato e impero: Viterbo rappresentava un territorio strategico per il controllo delle terre delle Chiesa e divenne il luogo in cui confluirono ghibellini ed eretici. Lo stesso imperatore ricorse ai capi catari, come Pietro Maledetto e Giovanni da Orte.

Nel 1246 Innocenzo IV associa i francescani ai domenicani per la lotta all'eresia, entrambi direttamente dipendenti dalla Santa Sede.

Viterbo ed Orvieto rappresentavano il campo di battaglia sia fra guelfi e ghibellini, che fra ortodossi ed eretici. L'inquisitore domenicano Ruggero Calcagni, nel 1248, condusse un processo contro la famiglia Tosti di Orvieto: Cristoforo Tosti aveva fatto bastonare l'inquisitore e aveva portato avanti azioni violente contro il convento dei domenicani. In questo processo compaiono anche Giuseppe e Gualdino, catari di Viterbo.

Fu soltanto nel 1254 che divenne funzionante il nuovo ufficio dell'inquisizione affidato ai francescani da Innocenzo IV, questo perché l'amministrare in proprio l'inquisizione aveva incontrato delle difficoltà, in quanto la regola imposta da San Francesco vietava l'uso del denaro, l'amministrazione finanziaria e gli atti giuridici che riguardavano beni propri o altrui, mentre l'ufficio da inquisitore richiedeva un'autonomia economica. Inoltre si crearono altri problemi di ordine morale, in contrasto con le dottrine francescane, in quanto è vero che San Francesco, in vita, aveva condannato le eresie, ma non attraverso una repressione punitiva. Secondo la dottrina francescana le misure coercitive potevano essere utilizzate solo nei confronti di quei frati disobbedienti alla Santa Sede o alle dottrine cattoliche.

Innocenzo IV fece stabilire due inquisitori nella provincia monastica romana<sup>77</sup> (uno dei quali aveva sede a Viterbo), due in Toscana e uno nel ducato di Spoleto; Alessandro IV ne insedierà due, residenti rispettivamente a Perugia e a Spoleto.

Fra Andrea, un inquisitore del ducato di Spoleto, venne trasferito a Viterbo per avviare, nel 1260, una crociata contro l'eretico Cappello di Chia, un castello della diocesi di Orte.

---

<sup>76</sup> Il catarismo non ebbe né una dottrina unitaria né una struttura gerarchica con un vertice unico. Probabilmente questa autodenominazione poteva collegarsi al progetto cataro di diventare una religione universale che poteva competere con quella cristiana e con il suo vertice.

<sup>77</sup> Città di Roma, Tuscia romana, la Sabina, la Campagna e la Marittima.

L'azione dell'inquisizione si intensificò a seguito della sconfitta di Corradino a Tagliacozzo nel 1268; questo segnò anche l'inizio della dinastia angioina, rappresentante del guelfismo italiano.

Tra il 1268 e il 1269 vennero istituiti una serie di processi da fra Bartolomeo d'Amelia, residente a Viterbo e fra Benvenuto d'Orvieto. Vennero pronunciate 66 sentenze nei confronti di 82 persone, quasi tutte facenti parte della nobiltà orvietana. Gli atti di questi processi fanno emergere trent'anni di permanenza dell'eresia all'interno dei territori della Chiesa, cogliendone sia i rapporti sociali e politici che la sua organizzazione comunitaria con i loro costumi e riti. Nella propaganda ereticale entrano in scena anche due catari di Viterbo già comparsi nel processo del 1248, Giuseppe e Gualdino.

Simone lanaiolo, un credente cataro, ospitò in casa sua molti eretici, tra i quali Giuseppe, dal quale riceverà il *consolamentum*; sua madre Ada, invece, ricevette il *consolamentum* attraverso l'imposizione delle mani di Gualdino e Leonardello.

Giuseppe morirà per impiccagione e il suo corpo verrà seppellito dal lanaiolo, nonostante la dottrina catara disprezzasse il corpo.

Un altro caso fu la condanna postuma di "donna Bernardina", credente e fautrice catara nonché moglie di Giovanni Marini, il quale, insieme a Gualdino, impartì a lei e al figlio Ranuccetto il *consolamentum*. La morte della madre e del figlio avvenne quasi contemporaneamente, probabilmente dovuta ad *endura*, una pratica violenta che consisteva nel lasciar morire la persona dopo aver ricevuto il *consolamentum*, potendo così lasciare questo mondo nel rispetto dei precetti catari.

Come si apprende dal processo contro il pellicciaio Stradigotto di Orvieto, le dottrine catare che venivano insegnate a Viterbo ed Orvieto potevano ricondursi al dualismo assoluto.

Durante il conclave del 1268-1271 non ci furono particolari interferenze da parte degli eretici. Non ci furono neanche incrementi nella legislazione antiereticale. In tutta Europa questi furono gli anni del declino dei catari, ma ciò non significa che scomparvero dalle terre della Santa Sede.

Il tribunale dell'inquisizione di Viterbo all'epoca era diretto dal francescano Sinibaldo dal Lago Perugino. Ritornò sulla scena durante la conquista del castello di Soriano.

Papa Niccolò III era un grande amico dei francescani e nel 1279 promosse nella città di Viterbo un'antica prassi inquisitoriale per riportare alla fede chi aveva intrapreso la strada dell'eresia. Di quest'opera di conversione venne incaricato lo stesso Sinibaldo, e

sicuramente si trattava di una missione più conforme al messaggio evangelico di San Francesco. Coloro che erano accusati di eresia avevano tre mesi di tempo per far ritorno alla Chiesa, anche di più a seconda del predicatore; ai pentiti, inoltre, venivano restituiti i beni che gli erano stati confiscati.

Papa Martino IV non rimise piede a Viterbo, ma raccomandò a Annibaldo Annibaldi di appoggiare le attività di fra Angelo da Rieti, inquisitore della provincia romana residente a Viterbo.

Con Onorio IV, fra Angelo assunse il ruolo di mediatore fra la città di Viterbo e la curia papale, che si era stabilita a Roma. Fu tolto l'interdetto dalla città e vennero riparati i torti subiti dagli Orsini. Questo però creò malcontento nei confronti dell'inquisitore. Le posizioni ghibelline della città comportarono la perdita del diritto di nominare il podestà e non gli furono assegnati i ricavi dell'ufficio inquisitoriale: Niccolò IV, il primo papa francescano, aveva infatti concesso ai frati inquisitori Alamanno da Bagnoregio e Francesco da Rieti di conservare i proventi destinati al comune; i beni confiscati venivano divisi fra la camera apostolica, il cardinale francescano Matteo d'Acquasparta, legato della Santa Sede e il convento di San Francesco di Viterbo.

Accanto agli inquisitori agivano i confratelli, che operavano una conversione interiore attraverso la loro predicazione; i francescani vedevano in questa loro azione un prosieguo dell'opera di San Francesco della tutela della fede cattolica. La fedeltà alla Santa Sede continuava ad essere compromessa dalle lotte politiche, anche se ormai le opposizioni al potere temporale della Chiesa non comportavano più l'adesione a forme di eresia, ma più facilmente condotte antireligiose.<sup>78</sup>

### **3.2.3.1 Il processo ai signori di Soriano**

Fin dall'inizio del 1200 Soriano aveva avuto come signore un Guastapane al quale, in seguito, si affiancherà anche un membro della famiglia dei Pandolfi. Entrambe le famiglie, probabilmente, avevano un capostipite in comune e si divisero il dominio delle terre.

---

<sup>78</sup> Per ulteriori approfondimenti sul ruolo dei frati nei processi fra Viterbo e Orvieto si rimanda a:

D. Waley, *Viterbo nello Stato della Chiesa nel secolo XIII* in *Atti del convegno di studio VII centenario del 1° conclave (1268-1271)*, Azienda Autonoma di cura soggiorno e turismo di Viterbo, Viterbo, 1975.

I. Da Milano, *Dualismo cataro e francescano inquisitoriale a Viterbo nel secolo XIII* in *Atti del convegno di studio VII centenario del 1° conclave (1268-1271)*, Azienda Autonoma di cura soggiorno e turismo di Viterbo, Viterbo, 1975.



Queste famiglie, probabilmente, avevano avuto in feudo il castello di Soriano dai Monaci Benedettini su Campo Verano; una bolla di Innocenzo IV del 1244 conferma infatti, il possesso dei beni di questi monaci, fra i quali il suddetto castello.

Nel dicembre del 1258 Raullo, cappellano di papa Alessandro IV, e Perino di Magnavacca vennero assaliti e derubati nella strada fra Vico e Viterbo. A seguito di questo episodio si diffuse la voce che i signori di Soriano, o i loro vassalli, avessero favorito e difeso questi ladroni. I signori di Soriano vennero chiamati dai consoli e dal capitano del popolo di Viterbo a giurare di restare a loro disposizione e che, né loro né i loro vassalli, avrebbero mai dato asilo a dei ladroni che infastidissero i viterbesi o altre persone che passavano per quelle vie. Nel caso fossero venuti meno al giuramento avrebbero dovuto pagare mille marchi d'argento.

«Da un manoscritto col titolo di *Memorie storiche della terra di Soriano*, contenuto nel codice 9114 della biblioteca vaticana, attribuito a Mons. Gaetano Marini, del quale mi sono procurato la copia, s'impara come venti anni dopo, nel 1278, questi Signori di Soriano e precisamente Pandolfo, Guastapane, Pietro e Stefano, nonché l'altro Pandolfo figlio di Ottaviano, furono accusati di eresia, sottoposti a vari processi da Sinibaldo dal Lago, frate minore, inquisitore nella provincia romana e quindi condannati»<sup>79</sup>.

Il nipote di Niccolò III, Orso Orsini, governatore della provincia, vedeva prossima la rovina delle due famiglie. Sapeva che la condanna per eresia avrebbe frazionato la baronia di Soriano, in quanto la legislazione antiereticale prevedeva una divisione in tre parti dei beni dei condannati e, dato che era un territorio da lui desiderato perché vicino ad altri suoi possedimenti e in un'ottima posizione, si fece assegnare l'investitura dai sopra accennati monaci, che gliela concessero volentieri.

Prima di aprire il processo il papa inviò il notaro apostolico Bernardo d'Anagni per tentare di convertire i signori di Soriano e convincerli a chiedere perdono ma, non riuscendoci, il 23 luglio del 1278 ordinò all'inquisitore Sinibaldo di condurre un processo nei loro confronti. Il papa, affidando all'inquisitore e a Orso il processo, facilitò il progetto del nipote di impossessarsi di Soriano. In questo modo si poté derogare alla legge di Innocenzo III.

In breve tempo i Guastapane e i Pandolfi vennero cacciati dal castello e esiliati; vagarono poveri per la contrada lamentandosi delle violenze subite. Appena Orso ebbe occupato il

---

<sup>79</sup> D. David, *Soriano nel Cimino nella storia e nella leggenda*, De Cristofaro Editore, Roma, 1986, p. 45.

castello di Soriano nell'estate del 1278, Niccolò III, amante del luogo, si fece costruire un palazzo per la sua dimora estiva; ci trascorse l'estate dell'anno seguente e parte di quella del 1280, durante la quale morì per apoplezia il 22 agosto. Soriano poteva servire anche da rifugio in casi di emergenza, date le imprevedibilità della politica all'interno del Patrimonio. Il processo e la condanna nei confronti dei signori di Soriano, dovuti sia a motivi spirituali che temporali, portò biasimo nei confronti del papa, tacciato di nepotismo, sia da parte di guelfi convinti, che ebbero parole critiche nei suoi confronti, che ovviamente dei ghibellini, fra i quali lo stesso Dante Alighieri, che lo collocò nella terza bolgia dell'inferno, dove vengono puniti i simoniaci:

*Se di saper ch'ì' sia ti cal cotanto,  
che tu abbi però la ripa corsa,  
sappi ch'ì' fui vestito del gran manto;*

*e veramente fui figliuol de l'orsa,  
cupido sì per avanzar li orsatti,  
che sù l'aver e qui me misi in borsa.<sup>80</sup>*

Ventitre anni dopo, delle due famiglie rimase solamente il Guastapane, così povero da suscitare compassione in papa Bonifacio VIII il quale, l'8 dicembre 1301, gli diede il castello di Chia in cambio di un corrispettivo annuo di 40 monete, in modo che potesse avere un mezzo per sopravvivere.

Nel 1321 i figli del Guastapane vendettero il castello di Chia a Poncello (Napoleone) Orsini, il figlio di Orso, con il permesso della Santa Sede.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> D. Alighieri, *Divina Commedia, Inferno*, Canto XIX, vv. 67-72.

<sup>81</sup> Per ulteriori informazioni sui signori di Soriano e gli Orsini si rimanda a:

D. David, *Soriano nel Cimino nella storia e nella leggenda*, De Cristofaro Editore, Roma, 1986.

I. Da Milano, *Dualismo cataro e francescano inquisitoriale a Viterbo nel secolo XIII in Atti del convegno di studio VII centenario del 1° conclave (1268-1271)*, Azienda Autonoma di cura soggiorno e turismo di Viterbo, Viterbo, 1975.

### 3.2.3.2 Riesame delle condanne di 500 viterbesi

Nel marzo del 1304 fra Simone da Tarquinia, inquisitore della provincia romana, venne incaricato da Benedetto XI di riesaminare i processi celebrati da Angelo da Rieti e Angelo da Collevocchio. Questo intervento fu dovuto al ricorso di coloro che si sentivano vittime di sentenze eccessivamente dure. A seguito del riesame, sia laici che chierici, che erano stati condannati ingiustamente o con troppa durezza, potevano rientrare nel possesso dei loro beni e riabilitati nei loro uffici e benefici.

In nomine Domini. Amen. Hoc est exemplum quarundam litterarum sic dicentium.

Iohannes Spoletanus electus, domini pape camerarius, reverendo in Christo patri domino fratri Consilio, archiepiscopo Consano, ac reverendo et honesto viro domino fratri Symoni de Tarquinio, inquisitori pravitatis heretice in Romana provincia, salutem et sincere caritatis affectum.

Etsi ad pacem et salutem omnium qui orthodoxe fidei sunt cultores, dominus noster summus pontifex paternos dirigat oculos, illis tamen efficacius favere et ipsorum saluti providere salubrius ex inuncto sibi pastoralis tenetur officio, qui sibi et Ecclesie Romane subesse immediate specialius dignoscuntur. Exhibita siquidem nobilis viri domini Perulini de Turre Longa de Trevisio, potestatis communis Viterbii, domino nostro petitio continebat quod quondam frater Angelus de Reate et nonnulli alii inquisitores heretice pravitatis, qui fuerunt pro tempore in Tuscia per sedem apostolicam deputati, contra complures cives viterbienses, ficto colore quod hereseos erant crimine irretiti, ex officio inquisitionis procedere curaverunt; et, licet per falsos testes super dicto crimine respersi viderentur infamia, non attendentes quod probationem luce debent esse in criminibus clariores, etsi propter hoc ad condemnationem illorum nullatenus processerunt, nomina vero eorum qui, ut asseritur, quingentorum transcendunt numerum, in libris inquisitionum conscripta successoribus dimiserunt.

Cum itaque civitati et civibus viterbiensibus talis conscriptio, seu in libris predictorum nominum annotatio, posset esse periculosa non modicum et dampnosa, ex eo quod inquisitores, qui successuri sunt in officio memorato, subtractis de medio qui prescriptorum innocentie habent notitiam, contra ipsos, ex annotatione huiusmodi possent procedere, disponit dominus sic, in hac parte de opportuno illis providere, quod falsitas non prevaleat veritati, ex officio inquisitionis, quod ad extirpandam hereticorum dampnatam nequitiam, non ad confundendam simplicium veritatem ordinatum dignoscitur, nullatenus derogent.

Quare paternitati vestre, de ipsius domini speciali mandato facto nobis oraculo vive vocis, committimus, in virtute obediendi nichilominus iniungentes, quatenus, auditis que dicti potestas et Viterbienses in hac parte voluerint proponere coram vobis, tam super falsitate quam inscriptione nominum quam omnibus supradictis, super quibus idem dominus vestram intendit conscientiam onerare, inquiratis diligentius veritatem, eidem domino nostro, quicquid inveneritis, per vestras litteras harum seriem continentes fideliter transmissuri: ut, per vos melius informatus, quid orthodoxe fidei, quid saluti fidelium, quid civibus et civitati predictis expediat, possit salubris providere.

Vos autem sic vestre commissa providentie sollicite et fideliter exequi procuretis, quod a Deo retributionem eternam et a domino nostro predicto benedictionem et gratiam possitis uberius promereri.

Datum Laterani, XII Kalendis februarii, pontificatus eiusdem domini nostri anno primo.

Que quidem littere sigillate erant, a tergo, sigillo longo cere rubee: in quo sigillo erant quatuor ymagine humane sculte, due scilicet apostolorum, in medio ipsius stantes in pedibus in quodam tabernaculo, una quarum ostendebat figura sive ymaginem sancti Pauli tenentis manu dextera spatam, altera vero figuram beati Petri, tenentis in manu dextera claves

appensas sive pendentes ad terram. Alia vero erat supra dictas ymagine, scilicet media ymago virginis Marie, stantis et sedentis in quodam tabernaculo ac tenentis in brachiis quandam

imaginem cuiusdam pueri, que ipsius ymaginis filii ostendebat figuram. Quarta vero ymago erat subter pedes dictorum apostolorum, stans in quodam tabernaculo sculto, flexis genibus et manibus iunctis, qui orans. Et circa dictum sigillum extraque ipsas ymagines erant littere dicentes...

Lectum et abscultatum est hoc exemplum cum originalibus et autenticis litteris, non vitiatis nec cancellatis, cum viris litteratis, iudicibus, notariis et medicis, silicet domino Opizio, comite de Parma, iudice maioris curie causarum civilium communis Viterbii, per nobilem virum dominum Perilinum de Torre Longa...

(Viterbo, Archivio Comunale, Margherita del Comune I, f. 103r. Copia dell'inizio del sec. XIV – Roma, 21 gennaio 1304).<sup>82</sup>

Non era la prima volta che i papi si vedevano costretti ad annullare delle sentenze emesse da questi inquisitori: già Bonifacio VIII fece interrompere l'inchiesta su Giovanni Feraloca condotta da Angelo da Collevocchio; Niccolò IV, su richiesta dei fratelli Pietro e Nereo, fece riesaminare la condanna postuma pronunciata nei confronti di Lodigerio, un cittadino orvietano padre dei due fratelli, da Simone d'Assisi e Angelo da Rieti.

Benedetto XI ricevette un ricorso dal podestà di Viterbo, Perolino de Turre Longa di Treviso, a seguito del quale, nel gennaio del 1304, tramite il camerario papale Giovanni, inviava una lettera a Consiglio Gatti e all'inquisitore francescano fra Simone da Tarquinia, con la quale li invitava ad investigare su un processo di eresia che aveva coinvolto circa cinquecento viterbesi e che era stato iniziato da Angelo da Rieti.

Angelo e gli altri inquisitori avevano aperto il procedimento solamente basandosi su voci provenienti da falsi testimoni, ma non riuscirono a giungere ad una condanna, nonostante il loro scopo non fosse la ricerca della verità. Tuttavia il nome degli indiziati venne annotato nei registri dell'inquisizione; questa annotazione comportava però la possibilità di riaprire il procedimento a loro carico in qualsiasi momento, persino dopo la loro morte, quando ormai nessuno poteva più testimoniare sulla loro innocenza.

Con la lettera, Giovanni lamenta gli abusi perpetrati da questi inquisitori, che non rispettavano il ruolo del tribunale, il cui scopo era la ricerca della verità.

Non è ben chiaro chi fossero questi cinquecento cittadini viterbesi verso i quali venne istruito il processo. Un'ipotesi è che questa iniziativa debba collocarsi all'interno di quegli eventi che segnarono il contrasto fra gli Orsini e i viterbesi.

Nel 1286 fra Angelo venne incaricato di comporre la lite. Questa ebbe luogo il 25 marzo a Roma e venne poi ratificata a Viterbo il 23 aprile, durante un parlamento pubblico.

---

<sup>82</sup> M. D'Alatri, *Un mastodontico processo per eresia a Viterbo nello scorcio del duecento*, Collectanea Franciscana, 42/3-4, Istituto Storico Cappuccini, Roma, 1972, pp. 307-308.

Angelo da Rieti venne designato perché i cardinali Matteo e Giordano Orsini avevano comunicato ai viterbesi che sarebbero stati disposti a trattare solo con lui, il cui unico limite nei poteri doveva essere la sua discrezione. I viterbesi impugnarono la composizione concordata dall'inquisitore: questa infatti conteneva molti oneri per gli abitanti di Viterbo e numerose rivendicazioni degli Orsini; formalmente venne impugnata per un difetto di delega e per aver oltrepassato i limiti del mandato.

Dato il disappunto che si era creato all'interno del parlamento, l'inquisitore minacciò di processare come eretico chiunque si fosse opposto alla composizione da lui stipulata; mentre il podestà Oddone degli Oddoni faceva incarcerare coloro che chiedevano di rimandare la votazione alla settimana successiva, dato che al parlamento avevano partecipato circa cinquecento viterbesi, un numero esiguo, in quanto costituiva solo la dodicesima parte degli uomini di Viterbo.

*Item, quod in dicta congregatione quidam surrexit dicens quod differetur que tractabantur in dicta congregatione usque ad diem domenicum tunc venturum, cum ibi non esset populos sed pauci homines, scilet quingenti ad plus.*

*Item, quod frater Angelus inquisitor predictus, in dicta congregatione, surrexit et dixit et comminatus est quod quicumque contradiceret, impediret seu se opponeret, facto vel dicto, quominus omnes promissiones, obligationes, cessiones, remissiones, donationes, alienationes et refutationes facte magnifico domino Urso de filiis Ursi de castris Vallerani, Corgnente Nove, Corgnente Veteris, Corviani et Fracte et Roche Altie et de omnibus eorum tenimentis et territoriis et vassallis, et omnes alie obligationes et penarum promissiones facte eidem domino Urso cuicumque vel quibuscumque aliis, et pro eis et per ipsum fratrem Angelum inquisitorem, confirmarentur, ratificarentur et de novo fierent, quod haberet illum vel illos pro hereticis et impeditoribus officii inquisitionis, et quod procederet contra eum vel eos tanquam contra hereticos et renelles et impeditores officii inquisitionis.*

*Item, quod dictus inquisitor, ratione sui officii, a Viterbiensibus timebatur adeo quod contra mandatum vel dictum ipsius, etiam si erat extra officium inquisitionis, aliquid facere non audebant, pro eo quod terrebat homines verbis et factis, et capiebat seu capi faciebat et detineri, etiam extra officium inquisitionis, homines facientes contra mandata sua vel dicta, etiam si erant predicta mandata vel dicta extra officium inquisitionis, quantumcumque homines essent catholici et fideles.*

*Item, quod in dicta congregatione dominus Oddo surrexit, dixit et comminatus est quod quicumque contradiceret, impediret seu se opponeret, facto vel dicto, quominus omnes obligationes, cessiones, donationes, alienationes et refutationes (231/25) facte magnifico principi viro domino Urso de filiis Ursi de castris supradictis et de omnibus tenimentis, territoriis et vassallis, et omnes alie obligationes et penarum promissiones facte eidem domino Urso cuicumque vel quibuscumque aliis pro eis per dictum fratrem Angelum Inquisitorem, et firmarentur, approbarentur, emologarentur et de novo fierent, quod haberet illum vel illos pro rebellibus, proditoribus et impeditoribus tranquilli status civitatis predictae, et quod procederet contra eum vel eos tanquam rebelles et proditores communis et impeditores tranquilli status civitatis predictae.*

*Item, quod dictus dominus Oddo, post separationem dicte congregationis, fecit capi et in carcere detineri illum, qui surrexit in dicta congregatione, usque ad diem dominicum tunc venturum, cum non esset ibi populus sed pauci homines, propter contradictionem predictam.*

(Viterbo, Archivio Comunale, pergamena 231/24-25. Copia autentica della fine de sec. XIII – Viterbo, 23 aprile 1286).<sup>83</sup>

Tra l'ottobre del 1286 e il marzo del 1290 ci fu il dibattimento della causa dinanzi al cardinale di S. Marco Pietro Peregrossi e si concluse solamente con Bonifacio VIII che, dopo essere stato eletto arbitro da entrambe le parti, ritenne valido l'accordo intercorso fra viterbesi e Orsini, così da riportare la pace nel Patrimonio.

Da questa ricostruzione sembrerebbe emergere la coincidenza fra i cinquecento che avevano partecipato al parlamento il giorno della ratifica della composizione e i cinquecento viterbesi annotati nel registro dell'inquisizione.

Fra Angelo dispose infatti di più di un mese fra la ratifica della composizione e il termine del suo mandato, un lasso di tempo sufficiente per individuare gli oppositori, ma dato che non poteva dimostrare che questa ostilità fosse dovuta all'eresia e quindi condannarli come tali, decise di iscrivere i loro nomi nel registro, lasciandoli così con un senso di minaccia costante. L'iscrizione venne poi continuata da alcuni suoi successori.

La differenza tra le figure di Angelo da Rieti e Angelo da Colvecchio, il suo successore, sta nella loro fine: Angelo da Colvecchio venne arrestato e dimenticato; Angelo da Rieti, responsabile insieme al primo di varie ingiustizie, rimase popolare fino alla morte, chiamato dal papa nella lotta contro i Colonna e nominato poi vescovo di Nepi, fino ad essere trasferito alla sede della sua città poco prima di morire.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> M. D'Alatri, *Un mastodontico processo per eresia a Viterbo nello scorcio del duecento*, Collectanea Franciscana, 42/3-4, Istituto Storico Cappuccini, Roma, 1972, pp. 306-307.

<sup>84</sup> Per la ricostruzione della vicenda si rimanda a "M. D'Alatri, *Un mastodontico processo per eresia a Viterbo nello scorcio del duecento*, Collectanea Franciscana, 42/3-4, Istituto Storico Cappuccini, Roma, 1972."

## CONCLUSIONI

L'inquisizione nacque per far fronte ai grandi movimenti ereticali che si erano diffusi nel medioevo, primo fra tutti quello dei catari.

La scomparsa delle eresie portò la Chiesa a dover trovare un nuovo nemico da combattere. In un primo periodo gli inquisitori prestarono particolare attenzione alla blasfemia, ma le pene per questo reato erano per lo più pecuniarie, non portarono mai alla morte.

L'inquisizione tornò alla ribalta quando la Chiesa si pose, come nuovo obiettivo, la lotta alle pratiche esoteriche.

Nel tardo medioevo si diffuse un senso di paura e insicurezza, dovuto al verificarsi di fenomeni sconosciuti e apparentemente inspiegabili. Si diffuse la credenza nei demoni. Il demonio divenne onnipresente, capace di persuadere le persone a stipulare patti con lui.

Questo clima di terrore fu facilitato anche dalla diffusione della peste nera che, a partire dal 1346, si diffuse in Europa, uccidendo un terzo della popolazione. Questa pandemia fu percepita sia come un'espressione dell'ira divina, sia come un'offesa arrecata alla cristianità da una congrega di streghe.

La Chiesa dovette trovare nuovi capri espiatori e li dovette cercare al di fuori della cristianità: maghi, guaritori ed infine streghe. Le donne divennero l'obiettivo principale, perché ritenute più facilmente corruttibili dal maligno.

Dalla *Vox in Rama*, promulgata da Gregorio IX per fronteggiare un culto di Lucifero creato *ad hoc* da un inquisitore, si giunse, verso la fine del XV secolo, al *Malleus maleficarum*, una sorta di Bibbia per i cacciatori di streghe.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Per le conclusioni si rimanda a:

M. Lambert, *I Catari*, Il Giornale, Biblioteca storica 42, Mondadori Printing S.p.a., Stabilimento NSM-Cles (TN), 2001.

S. Sospetti, *Il rogo degli eretici nel medioevo*, Dottorato di ricerca in Filologia romanza e cultura medievale, Ciclo XXV, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2013.

## BIBLIOGRAFIA

D. Alighieri, *Divina Commedia, Inferno*.

J. Belda Iniesta, *Il trattamento canonico dell'eretico fino all'epoca medievale* in *Apollinaris* n. 2/2015, Lateran University Press.

*Bibbia*, CEI 2008.

*Bibbia*, Diodati 1885.

F. Calasso, *Medio Evo del diritto, I, Le Fonti*, Milano, 1954

R. Caratini, *Il mistero dei catari. Dalla gloria alla tragedia*, Newton Compton editori s.r.l., Roma, 2006.

C. Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna 1996.

C. Cocquelines, *Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum pontificum amplissima collectio cui accessere pontificum omnium vitæ, notæ, & indices opportuni, Tomus Tertius, A Lucio III. ad Clementem IV., scilicet ab AN. MCLXXXI. ad AN. MCCLXVIII.*, Typis, et sumptibus Hieronymi Mainardi, Roma, 1740.

P. Cortesi, *Il libro nero del medioevo*, Il Giornale, Biblioteca storica 48, Mondadori Printing S.p.a., Stabilimento NSM-Cles (TN), 2005.

M. D'Alatri, *Un mastodontico processo per eresia a Viterbo nello scorcio del duecento*, Collectanea Franciscana, 42/3-4, Istituto Storico Cappuccini, Roma, 1972.

I. Da Milano, *Dualismo cataro e francescano inquisitoriale a Viterbo nel secolo XIII* in *Atti del convegno di studio VII centenario del 1° conclave (1268-1271)*, Azienda Autonoma di cura soggiorno e turismo di Viterbo, Viterbo, 1975.



- D. David, *Soriano nel Cimino nella storia e nella leggenda*, De Cristofaro Editore, Roma, 1986.
- M. De Salis, *La sinodalità della Chiesa. Sensi e contorni di una espressione* in *Annales Theologici*, v. 36 fascicolo II, Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce, 2022.
- J. Edwards, *Storia dell'inquisizione*, Il Giornale, Biblioteca storica 55, Mondadori Printing S.p.a., Stabilimento NSM-Cles (TN), 2006.
- C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 2003.
- P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Editori Laterza, Urbino, 2017.
- M. Lambert, *I Catari*, Il Giornale, Biblioteca storica 42, Mondadori Printing S.p.a., Stabilimento NSM-Cles (TN), 2001.
- C. Lansing, *I rapporti fra eresia e politica: catari e popolo in Orvieto nel medioevo*, in *Studiosi stranieri in Orvieto e la ceramica tra medioevo e rinascimento*, Bollettino dell'Istituto Storico Artistico Orvietano 1992-1993, Orvieto, 1999.
- J. Le Goff, *Il cielo sceso in terra. Le radici medievali dell'Europa*, Il Giornale, Biblioteca storica 17, Mondadori Printing S.p.a., Stabilimento NSM-Cles (TN), 2003.
- R. Maceratini, *Innocenzo III, il Concilio Lateranense IV e lo status giuridico dell'eretico nella glossa ordinaria al decreto di graziano ed in quella di accursio al codice di Giustiniano* in *Vergentis. Revista de Investigación de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio III*, 2016-12.
- J. D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio*, vol 22, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, Graz-Austria, 1961.
- M. Meschini, *L'evoluzione della normativa antiereticale di Innocenzo III dalla Vergentis in senium (1199) al IV concilio lateranense (1215)* in *Bollettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*, n° 106/2, Roma, 2004.

M. Meschini, *Validità, novità e carattere della decretale "Vergentis in senium" di Innocenzo III (25 marzo 1199)*, Bulletin of medieval canon law, new series, vol. 25, The Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon Law, München, 2002-2003.

M. Piacentini, *Eresia* in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. VI, UTET, Torino, 1975.

V. Piergiovanni, *La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione in Norme, scienze e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente Medievale e Moderno*, Atti della Società Ligure di Storia Patria, nuova serie, vol. LII, Genova, 2012.

A. Ravà, *Eresia* in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XV, Giuffrè Editore, Varese, 1996.

M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Giuffrè Editore, Milano, 1974.

G. Signorelli, *Viterbo nella Storia della Chiesa*, vol. I, Tipografia Cionfi, Viterbo, 1907.

S. Sospetti, *Il rogo degli eretici nel medioevo*, Dottorato di ricerca in Filologia romanza e cultura medievale, Ciclo XXV, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2013.

F. Treggiari, *Inquisizione, eresia, tortura: norme, pratiche e dottrine del processo penale medievale* in *Gli Ordini di Terrasanta: questioni aperte, nuove acquisizioni (secoli XII-XVI)*, Atti del Convegno internazionale di studi, Perugia, 14-15 novembre 2019, Fabrizio Fabbri Editore, Perugia, 2021.

D. Waley, *Viterbo nello Stato della Chiesa nel secolo XIII* in *Atti del convegno di studio VII centenario del 1° conclave (1268-1271)*, Azienda Autonoma di cura soggiorno e turismo di Viterbo, Viterbo, 1975.

## SITOGRAFIA

[http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z\\_1184-11-04\\_SS\\_Lucius\\_III\\_Ad\\_Abolendam\\_Diversam\\_Haeresium\\_Pravitatem\\_LT.doc.html](http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_1184-11-04_SS_Lucius_III_Ad_Abolendam_Diversam_Haeresium_Pravitatem_LT.doc.html)

<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00879215>

[https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost13/GregoriusIX/gre\\_5t07.html](https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost13/GregoriusIX/gre_5t07.html)

<https://www.storiadellachiesa.it/glossary/inquisizione-medievale-e-la-chiesa-in-italia/>

[https://www.treccani.it/enciclopedia/lucio-iii\\_\(Enciclopedia-dei-Papi\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/lucio-iii_(Enciclopedia-dei-Papi)/)

<https://www.treccani.it/enciclopedia/federico-i-imperatore-detto-il-barbarossa/>

[https://www.treccani.it/enciclopedia/innocenzo-iii\\_\(Enciclopedia-dei-Papi\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/innocenzo-iii_(Enciclopedia-dei-Papi)/)

[https://www.treccani.it/enciclopedia/concilio-lateranense-iv\\_\(Federiciana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/concilio-lateranense-iv_(Federiciana)/)

[https://www.treccani.it/enciclopedia/federico-ii-di-svevia-imperatore-re-di-sicilia-e-di-gerusalemme-re-dei-romani\\_\(Federiciana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/federico-ii-di-svevia-imperatore-re-di-sicilia-e-di-gerusalemme-re-dei-romani_(Federiciana)/)

[https://www.treccani.it/enciclopedia/gregorio-ix\\_\(Enciclopedia-dei-Papi\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/gregorio-ix_(Enciclopedia-dei-Papi)/)

[https://www.treccani.it/enciclopedia/innocenzo-iv\\_\(Enciclopedia-dei-Papi\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/innocenzo-iv_(Enciclopedia-dei-Papi)/)

[https://www.treccani.it/enciclopedia/guelfi-e-ghibellini\\_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/guelfi-e-ghibellini_(Enciclopedia-Italiana)/)

## APPENDICE

### Concilio Lateranense III – Canone XXVII - *De hereticis*

Sicut ait beatus Leo, licet ecclesiastica disciplina sacerdotali contenta iudicio, cruentas non \*efficiat ultiones: Catholicorum tamen principum conflitionibus adjuvatur, ut saepe quaerant homines salutare remedium, dum corporale super se metuunt evenire supplicium. Eapropter, quia in Gasconia, Albegesio, & partibus Tolofanis, & aliis locis, ita haereticorum, quo salii Catharos, alii Patrinos, alii Publicanos, alii aliis nominibus vocant, invaluit damnata pervitas, ut jam non in occulto, sicut aliqui, nequitiam suam exercent, sed suum errorem publice manifestent, & ad suum consensum simplices attrahant, & infirmos: eos, & defensores eorum, & receptores, anathemati decernimus subjacere: & sub anathemate prohibemus, ne quis eos in domibus, vel in terra sua tenere, vel fovere, vel negotiationem cum eis exercere praefumat. Si autem in hoc peccato decesserint, non sub nostrorum privilegiorum cuilibet indultorum obtentu, nec sub aliacumque occasione, aut oblatio fiat pro eis, aut inter Christianos recipiant sepulturam. De \* Brabantionibus & Aragonensibus, Navariis, \* Bascolis, Coterellis & Triaverdinis, qui tantam in Christianos immanitatem exercent, ut nec ecclesis, nec monasteriis deferant, non viduis, & vastent: similiter constituimus, ut qui eos conduxerint, vel tenuerint, vel foverint per regiones, in quibus taliter debacchantur, in Dominicis, & eadem omnino sententia & poena cum praedictis haereticis habeantur adstrictis, nec communionem recipiantur ecclesie, nisi societate illa pestitera, & haeresi abjuratis. Relaxatos autem se noverint a debito fidelitatis & hominii, ac totius oblequii: donec in tanta iniquitate permaserint quicumque illis aliquo \* peccato tenentur annexi. Ipsis autem, cunctisque fidelibus, in remissionem \* peccatorum injungimus, ut tantis cladibus, se viriliter opponant, & contra eos armis populum Christianum tuentur. Confiscenturque eorum bona, & liberum sit principibus, hujusmodi homines subjicere servituti. Qui autem in vera poenitentia ibi decesserint, & peccatorum indulgentiam, & fructum mercedis aeterna se non dubitent percepturos. Nos etiam de misericordia Dei & beatorum apostolorum Petri & Pauli auctoritate consisi, fidelibus Christianis, qui contra eos arma susceperint, & ad episcoporum, ad eos decertando \* expugnandos, biennium de poenitentia injuncta relaxamus: aut si longiorem ibi moram habuerint, episcoporum discretioni, quibus hujus rei \* causa fuerit injuncta, committimus, ut ad eorum arbitrium, secundum modum laboris, major eis indulgentia tribuatur. Illos autem,

qui admonitioni episcoporum in hujusmodi parte parere contempierunt, a perceptione corporis & sanguinis Domini jubemus fieri alienos. Interim vero eos, qui ardore fidei ad eos expugnandum, laborem \* justum astumpserint, ficut eos, qui sepulchrum Dominicum visitant, sub ecclesiae defensione recipus. & ab universis iniquitationibus, tam in rebus, quam in personis, statuimus manere securos. Si vero quispiam vestrum praesumperint eos molestare, per episcopum loci excommunicationis sententia feriat: & tamdiu sententia servetur ab omnibus, donec & ablata reddantur, & de illatis damnis congrue iterum satisfaciat. Episcopi vero, five presbyteri, qui talibus fortiter non restiterint, officii sui privatione mulcentur, donec misericordiam apostolicae fedis obtineant.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Il testo è tratto da “J. D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio*, vol 22, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, Graz-Austria, 1961, pp.231-233”.

### *Ad abolendam (1184)*

Ad abolendam diversam haeresium pravitatem, quae in plerisque mundi partibus modernis coepit temporibus pullulare, vigore debet ecclesiasticus excitari, cui nimirum imperialis fortitudinis suffragante potentia, et haereticorum protervitas in ipsis falsitatis suae conatibus elidatur, et catholicae simplicitas veritatis in ecclesia sanctas resplendens, eam ubique demonstret ab omni execratione falsorum dogmatum expiatam. Ideoque nos carissimi filii nostri Friderici, illustris Romanorum imperatoris semper Augusti praesentia pariter et vigore suffulti, de communi fratrum nostrorum consilio, nec non aliorum patriarcharum, archiepiscoporum multorumque principum, qui de diversis partibus imperii convenerunt, contra ipsos haereticos, quibus diversa capitula diversarum indidit professio falsitatum, praesentis decreti generali sanctione consurgimus, et omnem haeresim, quocumque nomine censeatur, per huius constitutionis seriem auctoritate apostolica condemnamus. Imprimis ergo Catharos et Patarinos et eos, qui se Humiliatos vel Pauperes de Ludguno falso nomine mentiuntur, Passaginos, Iosephinos, Arnaldistas perpetuo decernimus anathemati subiacere. Et quoniam nonnulli, sub specie pietatis virtutum eius, iuxta quod ait Apostolus, denegantes, auctoritatem sibi vendicant praedicandi: quum idem Apostolus dicat: "quomodo praedicabunt, nisi mittantur?" omnes, qui vel prohibiti, vel non missi, praeter auctoritatem, ab apostolica sede vel ab episcopo loci susceptam, publice vel privatim praedicare praesumpserint, et universos, qui de sacramento corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, vel de baptisate, seu de peccatorum confessione, matrimonio vel reliquis ecclesiasticis sacramentis aliter sentire aut docere non metuunt, quam sacrosanta Romana ecclesia praedicat et observat, et generaliter, quoscumque eadem Romana ecclesia vel singuli episcopi per dioceses suas cum consilio clericorum, vel clerici ipsi sede vacante cum consilio, si oportuerit, vicinorum episcoporum haereticos iudicaverint, pari vinculo perpetui anathematis innodamus. Receptores et defensores eorum, cunctosque pariter, qui praedictis haereticis ad fovendam in eis haeresis pravitatem patrocinium praestiterint aliquod vel favorem, sive consolati, sive credentes, sive perfecti, seu quibuscumque superstitionis nominibus nuncupentur, simili decernimus non minibus sententiae subiacere. Quia vero peccatis exigentibus quandoque contigit, ut severitatis ecclesiasticae disciplinae ab his, qui virtutem eius non intelligunt, contemnatur, praesenti, nihilominus ordinatione sancimus, ut, quicumque manifeste fuerint in haeresi deprehensi, si clericus est vel cuiuslibet religionis obumbratione fucatus, totius ecclesiastici ordinis praerogativa

nudetur, et sic omni pariter officio et beneficio spoliatus ecclesiastico, saecularis reliquatur arbitrio potestatis, animadversione debita puniendus, nisi continuo post deprehensionem erroris ad fidei catholicae unitatem sponte recurrere, et errorem suum ad arbitrium episcopi regionis publice consenserit abiurare, et satisfactionem congruam exhibere. Laicus autem, quem aliqua praedictarum pestium notoria vel privata culpa resperserit, nisi, prout dictum est, abiurata haeresi et satisfactione exhibita confestim ad fidem confugerit orthodoxam, saecularis iudicis arbitrio reliquantur, debitam recepturus pro qualitate facinoris ultionem. Qui vero inventi sola ecclesiae suspitione notabiles, nisi ad arbitrium episcopi iuxta considerationem suspitionis qualitatemque personae propriam innocentiam congrua purgatione monstraverint, simili sententiae subiacebunt. Illos quosque, qui post abiurationem erroris, vel, postquam se, ut diximus, proprii antistitis examinatione purgaverint, deprehensi fuerint in abiuratam haeresim recidisse, saeculari iudicio sine ulla penitus audentia decernimus relinquendos, bonis damnatorum clericum ecclesiis, quibus deserviebant, secundum sanctiones legitimas applicandis.

Sane praedictam excommunicationis sententiam, cui omnes haereticos praecipimus subiaccere, ab omnibus patriarchis, archiepiscopis et episcopis in praecipuis festivitatibus, et quoties solennitates habuerint vel quamlibet occasionem, ad gloriam Dei et reprehensionem haereticae pravitatis decernimus innovari, auctoritate apostolica statuentes, ut, si quis de ordine episcoporum in his negligens fuerit vel desidiosus inventus, per triennale spatium ab episcopali habeatur dignitate et administratione suspensus.

Ad haec de episcopali consilio pace et suggestionem culminis imperialis et principum eius adiecimus, ut quilibet archiepiscopus vel episcopus per se, vel archidiaconum, suum [sic], aut per alias honestas idoneasque personas, bis vel semel in anno propriam parochiam, in qua fama fuerit haereticos habitare, circumeat, et ibitres vel plures boni testimonii viros, vel etiam, si expedire videbitur, totam viciniam iurare compellat, quod, si quis ibidem haereticos scierit vel aliquos occulta conventicula celebrantes, seu a communi conversatione fidelium vita et moribus dissidentes, eosepiscopo vel archidiacono studeat indicare. Episcopus autem vel archidiaconus ad praesentiam suam convocet accusatos, qui, nisi se ad eorum arbitrium iuxta patriae consuetudinem ab obiecto reatu purgaverint, vel, si post purgationem exhibitam in pristinam relapsi fuerint perfidiam, episcoporum iudicio puniantur. Si qui vero ex eis, iurationem superstitione damnabili respuentes, iurare forte noluerint, ex hoc ipso haeretici iudicentur, et poenis, quae praenominatae sunt, percillantur.

Statuimus insuper, ut comites, barones, rectores et consules civitatum et aliorum locorum, iuxta commonitionem archiepiscoporum et episcoporum, praestito corpolariter iuramento promittant, quod in omnibus praedictis fideliter et efficaciter, ab eis exinde fuerint requisiti, ecclesiam contra haereticos et eorum complices adiuvabunt et studebunt bona fide iuxta officium et posse suum ecclesiastica simul et imperiali statuta circa ea, quae diximus, executioni mandare. Si vero id observare noluerint, honore, quem obtinent, spolientur et ad alios nullatenus assumantur, eis nihilominus excommunicatione ligandis, et terris ipsorum interdicto ecclesiae supponendis. Civitas autem, quae his decretalibus institutis duxerit resistendum, vel contra commonitionem episcopi punire neglexerit resistentes, aliarum careat commercio vicinatum et episcopali se noverit dignitate privandam. Omnes etiam fautores haereticorum tanquam perpetua infamia condemnatos, ab advocacione et testimonio et aliis publicis officiis decernimus repellendos. Si qui vero fuerint, qui a lege diocesanae iurisdictiones exempti, soli subiaceant sedis apostolicae potestati, nihilominus in his, quae superius sunt contra haereticos instituta, archiepiscoporum vel episcoporum subeant iudicium, et eis in hac parte, tanquam a sede apostolica delegatis, non obstantibus libertatis suae privilegiis, obsequantur.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Il testo della decretale è stato ricavato da "[http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z\\_1184-11-04\\_SS\\_Lucius\\_III\\_Ad\\_Abolendam\\_Diversam\\_Haeresium\\_Pravitatem\\_LT.doc.html](http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_1184-11-04_SS_Lucius_III_Ad_Abolendam_Diversam_Haeresium_Pravitatem_LT.doc.html)".



### *Vergentis in senium (1199)*

Clero, consulibus et populo Viterbiensibus.

Vergentis in senium seculi corruptelam non solum sapiunt elementa corrupta, sed et dignissima creaturarum, ad imaginem et similitudinem condita Conditoris, prelata privilegio dignitatis volucris celi et bestiis universe terre testatur; nec tantum Eo quasi deficiente jam deficit, sed et inficit et inficitur scabra rubigine vetustatis. Peccat enim ad extremum homo miserrimus; et qui non potuit in sui et mundi creatione in paradiso persistere, circa sui et orbis dissolutionem degenerat et pretii sue redemptionis circa fines seculorum oblitus, dum vanis ac variis questionum se nexibus ingerit, seipsum laqueis sue fraudis innectit et incidit in foveam quam paravit.

Ecce etenim, inimico homine messi Dominice superseminante semen iniquum, segetes in zizania pullulant vel potius polluantur, triticum arescit et evanescit in paleas, in flore tinea et vulpes in fructu demoliri vineam Domini moluntur. Nova siquidem sub Novo Testamento Achor progenies ex spoliis Jericho lingulam auream palliolumque furatur et Abiron, Dathan et Chore soboles detestanda novis thuribus fermentatum thimiama novis volunt altaribus adolere, dum nox nocti scientiam indicat, dum cecus prebet ceco ducatum, dum hereses pullulant et quem divine reddit hereditatis expertem, sue constituit hereticus heresis et dampnationis heredem. Hi sunt caupones qui aquam vino comiscunt et virus draconis in aureo calice Babilonis propinant, habentes, secundum Apostolum, speciem pietatis, virtutem autem ejus penitus abnegantes. Licet autem contra vulpes hujusmodi parvulas, species quidem habentes diversas sed caudas adinvicem colligatas, quia de vanitate conveniunt in idipsum, diversa predecessorum nostrorum temporibus emanaverint instituta, nondum tamen usque adeo pestis potuit mortificari mortifera, quin sicut cancer amplius serperet in occulto et jam in aperto sue virus iniquitatis effundat, dum palliata specie religionis et multos decipit simplices et quosdam seducit astutos, factus magister erroris qui non fuerat discipulus veritatis.

Ne autem nos, qui, licet circa horam undecimam, inter operarios, immo verius super operarios vinee Domini Sabaoth sumus a Patrefamilias evangelico deputati et quibus ex officio pastoralis sunt oves Christi commisse, nec capere vulpes demolientes vineam Domini nec arcere lupos ab ovibus videamur et ob hoc merito vocari possimus canes muti non valentes latrare ac perdamur cum malis agricolis et mercenario comparemur, contra defensores, receptatores, fautores et credentes hereticorum aliquid severius duximus

statuendum, ut qui per se ad viam rectitudinis revocari non possunt in suis saltem defensoribus, receptatoribus et fautoribus ac etiam credentibus confundantur et, cum se viderint ab omnibus evitari, reconciliari desiderent omnium unitati. De communi ergo fratrum nostrorum consilio, assensu quoque archiepiscoporum et episcoporum apud Sedem apostolicam existentium, districtius inhibemus ne quis hereticos receptare quomodolibet vel defendere aut ipsis favere vel credere quoquomodo presumat, presenti decreto firmiter statuentes ut, si quis aliquid horum facere forte presumpserit, nisi primo secundove commonitus a sua super hoc curaverit presumptione cessare, ipso jure sit factus infamis nec ad publica officia vel consilia civitatum nec ad eligendos aliquos ad hujusmodi nec ad testimonium admittatur; sit etiam intestabilis nec ad hereditatis successionem accedat; nullus preterea ipsi cogatur super quocunque negotio respondere. Quodsi forsan iudex exstiterit, ejus sententia nullam obtineat firmitatem nec cause alicue ad ejus audientiam perferantur; si fuerit advocatus, ejus patrocinium nullatenus admittatur; si tabellio, instrumenta confecta per ipsum nullius penitus sint momenti, sed cum auctore dampnato dampnentur. In similibus etiam idem precipimus observari. Si vero clericus fuerit, ab omni officio et beneficio deponatur; ut in quo major est culpa, gravior exerceatur vindicta. Si quis autem tales, postquam ab Ecclesia fuerint denotati, contempserit evitare, anathematis se noverit sententiam incurrisse.

In terris vero temporalis nostre jurisdictioni subjectis bona eorum statuimus publicari; et in aliis idem fieri precipimus per potestates et principes seculares; quos ad id exequendum, si forte negligentes existerent, per censuram ecclesiasticam, ammonitione premissa, compelli volumus et mandamus. Nec ad eos bona ipsorum ulterius revertantur, nisi eis ad cor redeuntibus et abnegantibus hereticorum consortium aliquis voluerit misereri, ut temporalis saltem pena corripiat, quem spiritualis non corrigit disciplina. Cum enim secundum legitimas sanctiones, reis lese majestatis punitis capite, bona confiscentur ipsorum, eorum filiis vita solummodo ex misericordia conservata, quanto magis qui aberrantes in fide Deum Dei Filium Jesum Christum offendunt, a capite nostro, quod est Christus, ecclesiastica debent distractione precidi et bonis temporalibus spoliari, cum longe sit gravius eternam quam temporalem ledere majestatem! Nec hujus severitatis censuram orthodoxorum etiam exhereditatio filiorum, quasi cujusdam miserationis pretextu, debet ullatenus impedire, cum in multis casibus etiam secundum divinum iudicium filii pro patribus temporaliter puniantur et juxta canonicas sanctiones quandoque feratur ultio non solum in auctores scelerum, sed et in progeniem dampnatorum.

Decernimus ergo et cetera, nostre inhibitionis et constitutionis, et cetera. Datum Laterani,  
VIII kalendas aprilis, pontificatus nostri anno secundo.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Il testo della *Vergentis* è stato ricavato da: “<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00879215>”.

### *Si adversum vos (1205)*

Si adversus nos terra consurgeret +[et iniquitates vestras coeli sidera revelarent, et manifestarent vestra scelera toti mundo, ut non solum homines, sed ipsa etiam elementa coniurarent in vestrum excidium et ruinam, et a terrae facie vos delerent, non parcentes sexui vel aetati, ut essetis cunctis gentibus in opprobrium sempiternum, ultio de vobis sumi non posset sufficiens sive digna. Vos enim nec Deum timetis, nec hominem formidatis, nec discernitis inter prophanum et sanctum, sed ponitis lucem tenebras, et tenebras lucem, et dicitis malum bonum, et bonum malum; vos famam bonam, quae impinguat ossa, et nomen bonum, quod multis divitiis antefertur, procurare contemnitis, et de infamia non curatis, quum sitis attritae frontis et impudibundam frontem assumpseritis meretricis. Computruistis namque in peccatis, sicut iumenta in stercore suo, ut fumus ac fimus putrefactionis vestrae iam fere circumiacentes regiones infecerit, ac ipsum Dominum, ut credimus, ad nauseam provocaverit. In peccatis quidem excellitis universos, facti perfidiores Iudaeis et crudeliores paganis. Iudaeis siquidem semel Dominum crucis patibulo affixerunt, sed vos, in membris suis iugiter crucifigentes eundem, opprobriis ipsum et contumeliis laceratis, et, quum illi credant, licet sub caecitate peccati, Deum Patrem omnia visibilia et invisibilia condidisse, plerique vestrum a Lucifero visibilia credunt esse condita et creata. Pagani furebant in perimendis Christianorum corporibus et mactandis, sed vos necare intenditis totum hominem, animas fidelium latenter Christo subripietes et utrumque hominem pariter perimentes. Verum, nec isti, nec illi Christum Domini cognoverunt, propter quod habere videntur excusationem aliquam in peccatis, sed vos, tanquam filii Effrem intendentes arcum, Christi fuistis caractere insigniti, et adhuc in publico Christiana vultis professione censer, corde tamen abeuntes retrorsum ac recedentes a fide, conversi estis in arcum perversum, haereticorum laqueis irretiti, ac eorum pravis dogmatibus deformati. Unde, vere in vobis verbum propheticum est impletum: «Lamae nudaverunt mammas, lactaverunt catulos suos.» Potati enim estis non vino compunctionis, sed felle draconis, vobis ab haereticis propinato in aureo calice Babylonis. Iam enim inundaverunt aquae, operueruntque capita vestra peccata demersa in barathrum vitiorum. Iam absorbit vos profundum, et urget super vos os suum puteus infernalis. In lacum desperationis siquidem incidistis, quum contemnatis resurgere a profundo. Unde, merito formidamus, ne in filios diffidentiae veniat ira Dei, et iam exacuat sicut fulgur gladium suum, et agat de vobis iudicium manus sua, nec in die furoris existat misericordiae

suae memor. Nos autem, vestris miseriis compatientes, imminenti ruinae vestrae occurrere volumus et viam patulam exterminii vestri praeccludere, si valemus, pulsantes Deum precibus, et Abrahae vestigia imitantes, qui a Domino, volente subvertere Sodomam et Gomorrhham, multiplicatis intercessionibus impetravit, quod pro decem iustis non perderet universos. Experiri siquidem volumus, utrum inter vos aliqui fideles remanserint, qui ante Baal sua genua non curaverint, et, Ninivitarum exemplo sacco et cinere prosternati, iram Domini mitigent et furorem, ut parcatur multis pro paucis, nec simul pereant universi. Si quis igitur Dei est, adiungat se nobis, nam gestare volumus gladium Phinees, et animadversionem Mosaicam imitari, ac cum Mathathia punire daemonibus immolantes, ut auxiliante Domino eliminentur de templo perfidi et indigni, et fermentum haereticae pravitatis de massa conspersionis dominicae salubriter expurgetur. Ideoque per apostolica vobis scripta mandamus et districte praecipimus, quatenus, quum quidam vestri concives filii Belial in odium Christi et contemptum apostolicae sedis et nostrum, post inhibitionem a nobis factam, quosdam credentes Patarenarum in consules eligere attentaverint, ipsum etiam haeresiarcham, videlicet I. Tiniosi perditionis filium, qui exigentibus iniquitatibus suis de mandato nostro iam dudum vinculo existit excommunicationis adsirictus, et adhuc in contumacia sua perdurat, camerarium instituere non timentes, in electos ipsos et electores pariter ac eorum complices viriliter insurgatis, resistentes eis magnanimiter et potenter, ac eosdem acriter expugnantes, et, ne valeant radicari firma radice, primos ipsorum conatus frustrare ac contundere laboretis. Ut autem evulsis radicibus stipes arescat penitus et siccetur, sub interminatione anathematis districtius inhibemus, ne aliquis eis iurare tanquam consulibus vel rectoribus vel alio modo praesumat. Illos vero, qui eis aliquo iuramento tenentur adstricti, vel qui eis iurare post electionem huiusmodi praesumpserunt, quum nulla esse debeat participatio Christi ad Belial, vel lucis ad tenebras, et fidelis apostatae, qui fidem violavit temere creatoris, tenere fidem nullo modo teneatur, quum hoc cautum in canonibus habeatur, eos a tali iuramento duximus absolvendos.] Licet autem a nobis et praedecessoribus nostris contra haereticos multa sint edita et statuta, nec habeatis aliquam excusationem in peccatis, quasi antiquorum fueritis obliti mandatorum, et Quia plus timeri solet quod specialiter iniungitur, quam quod generaliter imperatur: vobis advocatis et scriniariis firmiter inhibemus, ne praefatis haereticis, dum fuerint in sua contumacia et errore, Paterinis vel credentibus, fautoribus vel defensoribus eorundem, ullo tempore in aliquo praestetis auxilium, consilium vel favorem, nec eis in causis vel in factis, vel aliquibus litigantibus sub eorum examine vestrum patrocinium praebeatis, et pro ipsis publica

instrumenta condere vel aliqua scripta facere nullatenus attentetis. Quodsi forte contra facere praesumpseritis, ab officio vestro suspensos perpetuae vos decernimus infamiae subiacere. Ceterum ne iudices et scriniarii qui consenserunt praefatis electis in huiusmodi praesumptione temeraria sociari de sua nequitia gloriantur, quum privilegium mereatur amittere, qui permissa sibi abutitur potestate, eos ab officio suo iudicamus esse suspensos, decernentes irritum et inane quicquid per ipsos et electos praedictos factum fuerit vel statutum. [Sententias autem etc. Datum etc. 1205.]<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Il testo è ricavato da “[https://www.hsaugsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost13/GregoriusIX/gre\\_5t07.html](https://www.hsaugsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost13/GregoriusIX/gre_5t07.html)”.

### *Ad eliminandam omnino (1207)*

Ad eliminandam omnino de patrimonio Beati Petri haereticorum spurcitiam, servanda in perpetuum lege sancimus, ut quicumque haereticus, & maxime Paterenus, in eo fuerit inventus, protinus capiatur, & tradatur Seculari Curiae puniendus secundum legitimas Sanctiones. Bona vero ipstus omnia publicentur, itaut de ipsis unam partem percipiat qui ceperit illum, alteram Curia quae ipsum punierit, tertia vero deputetur ad constructionem murorum illius terrae ubi fuerit interceptus. Domus autem in qua haereticus fuerit receptatus funditus destruat, nec quisquam eam rexdificare praefumat: Sed fiat sordium receptaculum, quae fuit latibulumperfidorum. Credentes praetera, & defensores ac fautores eorum quarta bonorum suorum parte multentur, quae ad usum reipublicae deputetur, quod si vel hoc modo puniti, rursus in similem fuerint culpam prolapsi, de locis suis penitus expellantur, nec unquam revertantur ad illa, nisi de mandato Summi Pontificis, digna satisfactione praemissa. Proclamationes autem, aut appellationes hujusmodi perforarum minime audiantur, nec quisquam eis in qualibet causa respondere cogatur, sedi psi cogantur aliis respondere. Iudices autem, Advocati, & Notarii nulli eorum suum impendant officinm. Aloquin eodem officio perpetuo sint privati, Clerici vero non exhibeant hujusmodi pestilentibus Ecclesiastica Sacramenta, nec eleemosynas aut oblationes eorum accipiant; Similiter Hospitalarii ac Templari, & quilibet regulares. Alioquin suo priventur officio, ad quod nunquam restituantur absque indulto Sedis Apostolicae speciali. Quicumque praetera tales, videlicet credentes, fuatores, receptatores, & defensores haereticorum praesumpserint Ecclesiasticae tradere sepulture, usque ad satisfactionem idoneam anathematis gladio feriantur. Nullus talium admittatur ad testimonium, nec ad aliquod publicum officium, vel commune consilium assumatur. Et qui talem elegerit tanquam haereticorum, fautor predicta paena multetur. Statutum istud in Capitolari scribatur ad quod annuatim intrant Potestates, Consules, seu Rectores; nec unquam removeatur ex illo, ut semper jurent ipsum Statutum se firmiter servaturos. Et quicumque contempferit aut neglexerit illud servare, depositus a regimine, centum librarum penam incurrat solvendam cuicumque Summus Pontifex jusserit assignari. Nulli ergo omnino hominumliceat hanc paginam nostrae constitutionis infringere, vel ei ausu temetario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpferit indignationem Omnipotentis Dei, & Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursum.

Datum Viterbii nono Kalendas Octobris, Pontificatus nostri anno decimo.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Il testo è tratto da “C. Cocquelines, *Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum pontificum amplissima collectio cui accessere pontificum omnium vita, nota, & indices opportuni, Tomus Tertius, A Lucio III. ad Clementem IV., scilicet ab AN. MCLXXXI. ad AN. MCCLXVIII.*, Typis, et sumptibus Hieronymi Mainardi, Roma, 1740, p. 116”.



### Concilio Lateranense IV – Canone III - *De hereticis*

Excommunicamus & anathematizamus omnem haeresim extollentem se adversus hanc sanctam, orthodoxam, catholicam fidem, quam superius exposuimus: condemaantes universos haereticos, quibuscumque nominibus censeantur; facies quidem habentes diversas, sed caudas ad invicem colligatas, quia de \*vanitate conveniunt in idipsum.

Dannati vero, saecularibus potestatibus praesentibus, aut eorum bailivis, relinquuntur animadversione debita puniendi, clericis prius a suis ordinibus degradatis: ita quod bona hujusmodi damnatorum, si laici fuerint, confiscentur: si vero clerici, applicentur ecclesiis a quibus stipendia perceperunt.

Qui autem inventi fuerint sola suspitione notabiles, nisi juxta considerationes \* suspitionis, qualitatque personae, propriam innocentiam congrua purgatione monstraverint, anathematis gladio teriantur, & usque ad satisfactionem condignam ab omnibus evitentur; ita quod si per annum in excommunicatione persisterint, extunc velut haeretici condemnentur.

Moneantur autem & inducantur, & si necesse fuerit, per censuram ecclesiasticam compellantur saeculares potestates, quibuscumque fungantur officiis, ut sicut reputari cupiunt & haberi fideles, ita pro defensione fidei praestent publice juramentum, quod de terris suis jurisdictioni subiectis universos haereticos ab ecclesia denotatos bona fide pro viribus exterminare studebunt: ita quod amodo, quandocumque quis fuerit in potestatem \* sive spiritalem, sive temporalem assumptus, hoc teneatur capitulum juramento firmare.

Si vero dominus temporalis requisitus & monitus ab ecclesia, terram suam purgare neglexerit ab hac haeretica faeditate, per metropolitanum & ceteros comprovinciales episcopos excommunicationis vinculo innodetur. Et si fatifacere contemferit infra annum, significetur hoc summo pontifici: ut extunc ipse vassallos ab ejus fidelitate denunciaret absolutos, & terram exponat catholicis occupandam, qui eam exterminatis haeticis sine ulla contradictione possideant, & in fidei puritate conservent: salvo jure domini principalis, dummodo super hoc ipse nullum praestet obstaculum, nec aliquod impedimentum opponat: eadem nihilo minus lege servata circa eos qui non habent dominos principales.

Catholici vero, qui crisis assumpto caractere ad haeticorum exterminium se accinxerint, illa gaudeant indulgentia, illoque sancto privilegio sint muniti, quod accedentibus in terrae sanctae subsidium conceditur.

Credentes vero, praeterea \* receptores, defensores & fautores haereticorum, excommunicationi decernimus subjacere: firmiter statuentes, ut postquam quis talium fuerit excommunicatione notatus, si satisfacere contemplerit infra annum, extunc ipso jure sit factus infamis, nec ad publica officia seu consilia, nec ad eligendos aliquos ad hujusmodi, nec ad testimonium admittitur. Si etiam intestabilis, ut nec testandi liberam habeat facultatem\*, nec ad haereditatis successionem accedat. Nullus praeterea ipsi super quocumque negotio\*, sed ipse aliis respondere cogatur. Quod si forte iudex extiterit, ejus sententia nullam obtineat firmitatem, nec causae aliquae ad ejus audientiam perferantur. Si fuerit advocatus, ejus patrocinium nullatenus admittatur. Si tabellio, ejus instrumenta confecta per ipsum nullius penitus sint momenti, sed cum auctore damnato damnentur. Et in similibus idem praecipimus observari. Si vero clericus fuerit, ab omni officio & beneficio deponatur: ut in quo major est culpa, gravior exerceatur vindicta.

Si qui autem tales, postquam ab ecclesia denotati fuerint, evitare contemferint: excommunicationis sententia usque ad satisfactionem idoneam percellantur. Sane clericus non exhibeat hujusmodi pestilentibus \* ecclesiastica sacramenta, nec eos Christianae praesumant sepulturae tradere, nec elemoynas, aut oblationes eorum accipiant: alioquin suo priventur abique indulto sedis apostolicae speciali. Similiter quilibet regulares, quibus hoc etiam infligatur, ut eorum privilegia in illa diocesi non serventur, in qua tales excellus praesumpserint perpetrare.

Quia vero nonnulli sub specie pietatis, vitutem ejus, juxta quod ait Apostolus, abnegantes, auctoritatem sibi vendicant praedicandi, cum idem apostolus dicat: *Quomodo praedicabunt, nisi mittantur?* omnens qui prohibiti, vel non missi, praeter auctoritatem ab apostolica sede, vel catholico episcopo loci fulce ptam, publice vel privatim praedicationis officium usurpare praesumpserint, ex communicationis vinculo innodentur: & nisi quantocius resipuerint, alia competenti poena plectantur.

Adjicimus insuper, ut quilibet archiepiscopus vel episcopus, per se, aut per archidiaconum suum, vel \* idoneas personas honestas, bis aut saltem semel in anno propriam parochiam, in qua fama fuerit haereticos habitare, circumeat: & ibi tres vel plures boni testimonii viros, vel etiam, si expedire videbitur, totam viciniam, jurare compellat: quod si quis ibidem haereticos sciverit, vel aliquos occulta conventicula celebrantes, seu a communi conversatione fidelium vita & moribus diffidentes, eos episcopo studeat indicare. Ipse autem episcopus ad praesentiam suam convocet accusatos: qui nisi se ab objecto reatu purgaverint, vel si post purgationem exhibitam in pristinam fuerint relapsi perfidiam,

canonice puniantur. Si qui vero ex eis juramenti religionem obstinatione damnabili respicientes, jurare forte noluerint; ex hoc ipso tanquam haeretici reputentur.

Volumus igitur & mandamus, & in virtute absentiae districte praecipimus, ut ad haec efficaciter exequenda episcopi per dioceses suas diligenter invigilent, si canonicam effugere voluerint ultionem. Si quis enim episcopus super expurgando de sua diocesi haereticae pravitate fermento negligens fuerit vel remissus: cum id certis indiciis apparuerit, & ab episcopali officio deponatur, & in locum ipsius alter substituatur idoneus, qui velit & possit haeticam confundere pravitate.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Il testo è tratto da “J. D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio*, vol 22, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, Graz-Austria, 1961, pp.986-990”.

### *Ad estirpanda (1252)*

Ad estirpanda de medio Populi Christiani haereticae pravitatis zizania, quae abundantius solito succreverunt, supersemante illa licentius his diebus hominis inimico tonto studiosus, juxta commissam nobis sollicitudinem insudare proponimus, quanto perniciosius negligere eadem in necem catholici feminis pervagari. Volens autem, ut adversus hujusmodi nequitiae operarios confurgant, stentque nobiscum Ecclesiae filii, ac Orthodoxae Fidei zelatores, Constitutiones quasdam ad extirpationem haereticae pestis eddimus, a vobis ut fidelibus ejusdem Fidei defensoribus exacta, diligentia observandas, quae seriatim inferius continentur.

1. Quo circa Universitati vestrae per Apostolica scripta mandamus, quatenus singuli Constitutiones easdem conscribi vestris Capitularibus facientes, nullis inde temporibus abolendas, secundum eas contra omnem haeresim, se adversus hanc sanctam Ecclesiam extollentem, sine omissione aliqua procedatis. Alioquin dilectis filii Priori, Provinciali, & Fatribus Inquisitoribus haereticae pravitatis Ordinis Praedicatorum in Lombardia, Marchia Tervisina, & Romaniola, damus nostris litteris in mandatis, ut singulos vestrum ad id per excommunicationem in personas, & interdictum in terram appellatione remota compellant.

### *Leges, Constitutiones autem sunt bae.*

#### **Lex 1.**

Statuimus, ut Potestas, seu Rector, qui Civitati praest, vel loco alii ad praesens, aut pro tempore praefuerit in futurum, in Lombardia, Romaniola, vel Marchia Tervisina, juret praecise, & sine timore aliquo, attendere inviolabiter, & servare, & facere ab omnibus observari toto tempore sui regiminis, tam in Civitate, vel loco sui regiminis, quam in Terris suae ditioni subjectis, omnes, & singulas tam infrascriptas, quam alias Constitutiones, & Leges, tam canonicas, quam civiles, editas contra haeticam pravitatem. Et super his praecise observandis recipiant a quibuslibet sibi in Potestaria, vel regimine succedentibus, juramenta. Quae qui praestare noluerint, pro Protestatibus, vel Rectoribus nullatenus habeantur. Et quae ut Potestates, vel Rectores fecerint, nullam penitus habeant firmitatem. Nec ullus teneatur, aut debeat sequi eos, etiamsi de sequela praestanda eis exhibuerint juramentum. Quod si Potestas, vel Rector aliquis haec omnia, & singula servare noluerit,

vel neglexerit, praeter notam perjurii, & perpetuae jacturam infamiae, ducentarum, marcharum poenam incurrat, quae irremissibiliter exgantur ab eo, & nihilominus ut perjurus, & infamis, & tamquam haereticorum fautor, de fide suspectus, officio, & honore sui regiminis spoliatur; nec ulterius Potestas, seu Rector in aliquo habeatur, & de caetero ad aliquam dignitatem, vel officium publicum nullatenus assumatur.

#### **Lex 2.**

Idem quoque Potestas, seu Rector cujuslibet Civitatis, vel loci, in principio sui regiminis, in publica concione more solito congegata, banno Civitas, vel loci supponat tamquam pro maleficio, omnes haereticos utriusque sexus, quocumque nomine censeantur. Et teneatur bannum hujusmodi a suis praedecessoribus positum confirmare. Paraecipue autem, quod nullus haereticus, vel haeretica de caetero habitet, vel moretur, aut substat in Civitate, seu aliquo modo jurisdictionis, aut districtus ejusdem, & quicumque ipsum, vel ipsam invenerit, libere capiat, & capere possit impune, & omnes res ipsius, vel ipsorum eis licenter auferre, quae sint auferentium pleno jure, nisi auferentes hujusmodi sint in officio constituti.

#### **Lex 3.**

Idem quoque Potestas, seu Rector infra tertium diem post introitum regiminis sui, duodecim Viros probos, & catholicos, & duos Notarios, & duos Servitores, vel quotquot fuerint necessarii, instituere teneatur, quos Dioecesanus, si presens extiterit, & voluerit, & duo Frates Praedicatorum, & duo Minores ad hoc a suis Prioribus, si Conventus ibi fuerint eorumdem Ordinum, deputati, duxerint eligendos.

#### **Lex 4.**

Instituit autem hujusmodi, & electi possint, & debeant haereticos, & haeticas capere, & eorum bona illis auferre, & facere auferri per alios, & procurare haec tam in Civitate, quam in tota ejus jurisdictione, atque districtu, plenarie adimpleri, & eos ducere, & duci facere in potestatem Dioecesani, vel Vicariorum ejusdem.

#### **Lex 5.**

Teneatur autem Potestas, seu Rector quilibet in expensis Communis, cui praest, facere duci eosdem haereticos ita vaptos, quocumque Dioecesanus, vel ejus Vicarii in jurisdictione, vel districtu Dioecesani Episcopi, seu Civitatis, vel loci voluerit illos duci.

**Lex 6.**

Officialibus vero praedictis plena fides de his omnibus habeatur, quae ad eorum officium pertinere noscuntur, aliquo specialiter praestito juramento, probatione aliqua in contrarium non admissa, ubi duo, vel tres, vel plures praesentes fuerint ex eisdem.

**Lex 7.**

Porro cum Officiales hujusmodi eliguntur, jurent haec omnia exequi fideliter, & proponere, ac super his semper meram dicere veritatem, quibus ab omnibus, in his, quae ad officium eorum pertinent, habeant potestatem.

**Lex 8.**

Et tam dicti duodecim, quam Servitores, & Notarii praetaxati, simul, vel disimim, plenariam praecipienda sub poena, & banno, quae ad officium suum pertinent, habeant potestatem.

**Lex 9.**

Potestas autem, vel Rector teneatur habere firma, & rata omnia praecepta, quae occasione officii sui fecerint, & poenas exigere non servantium.

**Lex 10.**

Quod si dictis Officialibus aliquo tempore aliquod damnum contingerit, in personis, vel rebus, pro suis officiis exequendis, a communi Civitatis, vel loci, per restitutionem plenariam serventus indemnes.

**Lex 11.**

Nec ipsi Officiales, vel eorum haeredes possint aliquo tempore conveniri, de his quae fecerint, vel pertinent ad eorum officium, nisi secundum quod eidem Dioecetano, & Fratibus videbitur expedire.

**Lex 12.**

Ipsorum autem officium duret tantummodo per sex menses, quibus completis Potestas teneatur totidem subrogare Officiales secundum formam praescriptam, qui praedictum officium secundum formam eandem, in aliis sex mensibus sequentibus exequantur.

### **Lex 13.**

Sane ipsis Officialibus dentur de Camera communis Civitatis, vel loci, quando exeunt Civitatem, aut locum pro hoc officio exequendo, unicuique pro qualibet decem & octo Imperiales in pecunia numerata, quos Potestas, vel Rector teneatur eis dare, vel dari facere infra diem tertium, postquam ad eandem redierint Civitatem, vel locum.

### **Lex 14.**

Et insuper habeant tertiam partem bonorum haereticorum, quae occupaverunt, & mulctarum, ad quas fuerunt condemnati, secundum quod inferius continetur, & hoc salario sint contenti.

### **Lex 15.**

Sed ad nullum aliud, quod istud officium impediatur, vel impedire possit, ullo modo officium, vel impedire possit, ullo modo officium, vel etiam exercitium, compellantur.

### **Lex 16.**

Nullum etiam Statutum, conditum, vel condendum, eorum officium ullo modo valeat impedire.

### **Lex 17.**

Et si quis horum Officialium propter ineptitudinem, vel inertiam, vel occupationem aliquam, vel excessum, Dioecesiano, & Fratibus supradictis visus fuerit amovendus, ipsum ad mandatum, vel dictum eorum teneatur amovere Potestas, aut Rector, & alium secundum formam praescriptam substituere loco ejus.

### **Lex 18.**

Quod si quis eorum contra fidem, & sinceritatem officii sui in favorem haeresis deprehensus fuerit excessisse, praeter notam infamiae perpetuae, quam tamquam fautor haereticorum incurrat, per potestatem, vel Rectorem ad Dioecesani loci, & dictorum Fratrum arbitrium puniatur.

### **Lex 19.**

Potestas praetera Militem suum, vel alium Assesorem, si Dioecesanus, vel ejus Vivarius, aut Inquisitores a Sede Apostolica deputati, seu dicti Officiales peteverint, cum ipsis Officialibus mittere teneatur, & cum ipsis eorum officium fideliter exercere. Quilibet etiam si praesens in terra, vel requisitus fuerit, teneatur tam in Civitate, quam in jurisdictione, vel eorum sociis consilium, & juvamen, quando voluerint haereticum, vel haereticam capere, vel spoliare, aut inquirere: seu domum, vel locum, aut aditum aliquem introire pro haereticis capiendis, sub viginti quinque librarum Imperialium poena, vel banno. Universitas autem burgi, sub poena, & banno librarum centum, Villa vero librarum quinquaginta Imperialium pro qualibet vice solvenda in pecunia numerata.

### **Lex 20.**

Quicumque autem haereticum, vel haereticam, captum, vel captam auferre de manibus capientium, vel capientis ausus fuerit, vel defendere ne capiatur: seu prohibere aliquem, intrare domum aliquam, vel turrim, seu locum aliquem ne capiatur, & inquiretur ibidem, juxta Legem Paduae promulgatam per Fridericum tunc Imperatorem, publicatis bonis omnibus in perpetuum relegetur, & domus illa, a qua prohibiti fuerint fine spe reaedificandi funditus destruat, & bona, quae ibi reperta fuerint, fiat capentium, ac si haereticifuerint ibidem inventi, & tunc propter hanc prohibitionem, vel impeditionem specialem, Burgus camponat Communi librarum quinquaginta imperialium, nisi infra tertium diem ipso defensores, vel defensorem haereticorum Potestati captos duxerint personaliter praesentandos.

### **Lex 21.**

Teneatur insuper Potestas, seu Rector quilibet omnes haereticos, vel haereticas, qui capti amodo fuerint, per Viros Catholicos ad hoc electos a Dioecesiano, si fuerit praesens, & Fratibus supradictis, in aliquo speciali carcere tuto & securo, in quo ipsi soli detineantur, fuerit definitum, sub expensis communis Civitatis, vel loci sui fecere custodiri.

### **Lex 22.**

Si quandoque aliqui, vel aliquae non haeretici pro captis haereticis, ipsis non contradicentibus, fuerint assignati, vel si forsitan assignaverint, praedicti suppositi perpetuo



carceri mancipientur, & haeretici nihilominus reddi, & assignari cogantur, & qui hunc dolum fecerint, juxta legem praedictam bonis omnibus publicatis in perpetuum relegentur.

**Lex 23.**

Teneatur insuper Potestas, & Rector quilibet omnes haereticos, & haeticas, quocumque nomine censeantur, infra quidecim dies postquam fuerint vpti, Dioecesano, vel ejus speciali Vicario, seu haeticorum Inquisitoribus praesentare, pro examinatione de ipsis, & eorum haeresi facienda.

**Lex 24.**

Damnatos vero de haeresi per Dioecesianum, vel ejus Vicarium, seu per Inquisitores praedictos, Potestas, vel Rector, vel ejus Nuncius specialis eos sibi relictos recepiat, statim, vel infra quinque dies ad minus, circa eos Constitutiones contra tales editas servaturus.

**Lex 25.**

Teneatur praetera Potestas, seu Rector omnes haereticos, quos captos habuerit, cogere citra membri diminutionem, & mortis periculum, tamquam vere latrones, & homicidas animarum, & fures Sacramentorum Dei, & Fidei Christianae, errores suos expresse fateri, & accusare alios haereticos, quod feiunt, & bona eorum, & credentes, & receptatores, & defensores eorum, sicut coguntur fures, & latrones rerum temporalium, accusare suos complices, & sateri maleficia, quae fecerunt.

**Lex 26.**

Domus autem, in qua repertus fuerit aliquis haeticus, vel haetica, fine ulla spe reaedificandi funditus destruat: nisi Dominus domus eos ibidem procuravit reperiri. Et si Dominus illius domus, alias domus habuerit contiguas illi domui, omnes illae domus similiter destruantur, & bona, quae fuerint inventa in domo illa, & in domibus illis adhaerentibus, publicentur, & fiant auferentium, nisi auferentes fuerint in officio constituti. Et insuper Dominus Domus illius, praeter notam infamiae perpetuae, quam incurrat, componat Communi Civitatis, vel loco quinquaginta libras Imperiales in Pecunia numerat, quam si non soverit, in perpetuo carcere detrudatur. Burgus autem ille, in quo haeretici capti fuerint, vel inventi, componat Communi Civitatis libras centum: & Villa libra

quingenta, & vicinia tam Burgi, quam Civitatis libras quingenta Imperialium in pecunia numerata.

**Lex 27.**

Quicumque vero fuerit deprehensus dare alicui haereticae, consilium, vel auxilium, seu favorem, praeter aliam poenam superius, & inferius praetaxatam, ex tunc ipso jure in perpetuum sit factus infamis, nec in publica officia, seu consilia, vel ad eligendos aliquos ad hujusmodi, nec ad testimonium admittatur, sit etiam intestabilis, ut nec testamenti liberam habeat factionem, nec ad haereditatis successionem accedat. Nullus praetera ei super quocumque negotio, sed ipse respondere cogatur. Quod si fort Judex extiterit, eius sententia nullam obtineat firmitatem, nec causae aliquae ad ejus audentiam perserantur. Si fuerit Advocatus, ejus patrocinium nullatenus admittatur. Si tabellio instrumenta confecta per ipsum, nullis penitus sint momenti. Credentes quoque erroribus haeticorum tamquam, haetici puniantur.

**Lex 28.**

Teneatur insuper Potestas, seu Rector, nomina Virorum omnium, qui de haeresi fuerint infamati, vel banniti, in quatuor libellis unius tenoris facere annotari: quorum unum, commune Civitatis, vel Loci habeat, & alium Dioecesianus, & tertium Fratres Praedicatores, & quartum Fratres Minores, & ipsorum nomina ter in anno, & in concione solemuiter faciat recitari.

**Lex 29.**

Teneatur quoque Potestas, seu Rector, filios, & nepotes haeticorum, & receptatorum. Defensorum, & Fautorum diligenter investigare, eosque ad aliquod officium publicum, seu consilium nullatenus admittere in futurum.

**Lex 30.**

Teneantur praetera Potestas, seu Rector, unum de Assessoribus suis, quem elegerit Dioecesianus si fuerit praesens, & Inquisitores predicti ab Apostolica Sede dati, mittere cum eis quandocumque voluerint, & in jurisdictione Vivitatis, atque districtu. Qui Assessor, secundum quod praedictis Inquisitoribus visum fuerit, ibi tres, aut plures boni testimonii viros, vel totam viciniam, si eis videbitur, jurare compellat; quod si quos ibidem haeticos sciverint, vel bona eorum, quod si quos occulta conventicula celebrantes, seu a communi

converatione fidelium vita, & moribus diffidentes, vel credentes, aut defensores, seu receptatores, vel fuatores haereticorum, eos dictis Inquisitoribus studeant indicare. Ipse autem Potestas contra accusatos procedat secundum Leges quondam Friderici tunc Imperatoris Paduae promulgatas.

#### **Lex 31.**

Teneatur insuper Potestas, seu Rector in destructionem domorum, & condemnationibus facien dis, & in rebus inventis, vel occupatis consignandis, & dividendis, de quibus superius dicitur, infra decem dies, postquam, accusatio facta fuerit, hac omnia exequi cum effectum; & condemnationes omnes in pecunia numerata infra tres menses exigere, & dividere illas, sicut inferius continetur, & eos qui solvere non poterint, banno maleficii supponere, & donec solvant, in carcere detinere; alioquin, pro his omnibus, & singulis syndicetur, sicut inferius continetur, & insuper teneatur unum de Assessoribus, quemcumque Dioecesanus, vel ejus Vicarius, & dicti Inquisitores haereticorum voluerint, ad haec peragenda fideliter assignare, & mutare pro tempore, si eis visum fuerit oppotunum.

#### **Lex 32.**

Omnes autem condemnationes, vel poenae, quae occasione haeresis facta fuerint, neque per concionem, neque per consilium, neque ad vocem populi ullo modo, aut ingenio, aliquo tempore valeant relaxari.

#### **Lex 33.**

Teneatur insuper Potestas, seu Rector omnia bona haereticorum, quae per dictos Officiales fuerint occupata, seu inventa, & condemnationes pro his exactas dividere tali modo. Una pars deveniat in Commune Civitatis, vel Loci: secunda in favorem, & expeditionem, Officii detur Officialibus, qui tunc negotia ipsa peregerint: tertia ponatur in aliquo tuto loco, secundum quod dictis Dioecetano, & Inquisitoribusvidebitur reservanda, & expendenda per consilium eorundem in favorem fidei, & ad haereticos extirpandos, non obstante hujusmodi divisioni Statuto aliquo, condito, aut condendo.

#### **Lex 34.**

Si quis autem de caetero aliquod istorum Statutorum, aut Constitutionum attentaverit delere, diminuere, vel mutare, sine auctoritate Sedis Apostolicae speciali, Potestas, seu

Rector, qui pro tempore fuerit in illa Civitate, vel Loco, teneatur eum tamquam defensorem haereticorum publicum, & fautorem, secundum formam prescriptam perpetuo publice infamare, atque punire in libris quinquaginta Imperialium in pecunia numerata, quam si exigere non potuerit, eum maleficii banno supponat, de quo eximi non valeat, nisi solverit duplam, dicte pecuniae quantitatem.

#### **Lex 35.**

Teneatur sane Potestas, seu Rector infra decem dies sui regiminis syndicare praecedentem proxime Potestatem, vel Rectorem, & ejus etiam Assessores, per tres Viros Catholicos, & fideles, electos ad hoc per Dioecesanum, si fuerit praesens, & per fratres Praedicatorum, & Minores de omnibus his, quae in Statutis istis, seu Constitutionibus, & Legibus contra haereticos, & eorum complices editis continentur, & punire ipsos si excesserint, in omnibus, & singulis, quae omiserint, & cogere restituere de propria facultate; non obstante si per aliquam, licentiam consilii, vel alterius cujuslibet a syndicatione fuerint absoluti.

#### **Lex 36.**

Jurabunt autem praedicti tres Viri bona fide syndicare praefatos de omnibus supradictis.

#### **Lex 37.**

Caeterum teneatur Potestas, seu Rector cujuslibet Civitatis, vel Loci, delere, seu abradere penitus de Statutis, vel Capitularibus communis, quodcumque Statutum, conditum vel condendum, inveniatur contradicere istis Constitutionibus, seu Statutis, & legibus quomodolibet oviare: & in principio, & in medio sui regiminis, haec Statuta, seu Constitutiones, & Leges in publica concione solemniter facere recitari; & etiam in allis locis extra Civitatem, suam, vel Locum, sicut Dioecesano, seu Inquisitoribus, & Fratribus supradictis visum, fuerit expedire.

#### **Lex 38.**

Porro haec omnia Statuta, seu Constitutiones, & Leges, & si quae aliae contra haereticos, & eorum complices, tempore aliquo auctoritate Sedis Apostolicae conderentur, in quatuor voluminibus unius tenoris debeant contineri quorum unum sit in Statutario communis cujuslibet Civitatis, secundum apud Dioecesanum, tertium apud Fratres Minores, cum omni sinceritate, serventur, ne possint per falsarios in aliquo violari.

Datum Perusii Idibus Maji, Pontificatus nostri anno nono.

*Sequitur declaratio dicta Constitutionis.*

Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei.  
Dilectis filiis Fratribus Ordinis Praedicatorum,  
Inquisitoribus haereticae pravitatis  
In Provincia Lombardiae, salutem,  
e Apostolicam Benedictionem.

Cum in Constitutionibus nuper a nobis contra haereticos promulgatis, inter alia contineri dicatur expresse, ut domus, in qua haereticus, vel haeretica inventus fuerit, ac ei contiguae, si fuerint ejusdem Domini, fine spe reparationis funditus destruantur, nostro petistis certificari responso, quid sit de turribus in casu hujusmodi observandum.

2. Ad quod breviter respondemus, quod nostrae intentionis extitit, & existit, ut in eo casu, idem in turribus, & in domibus iudicium observetur.

3. Lignamina vero, lapides, & tegulas domorum, & Turrium, quae taliter destrentur, eo modo distribui decernimus, quo res alias ibidem inventas dividi mandamus in Constitutionibus antedictis.

Datum Anagninae quarto Kalendas Augusti, Pontificatus nostri anno duodecimo.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Il testo è ricavato da “C. Cocquelines, *Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum pontificum amplissima collectio cui accessere pontificum omnium vita, notae, & indices opportuni, Tomus Tertius, A Lucio III. ad Clementem IV., scilicet ab AN. MCLXXXI. ad AN. MCCLXVIII.*, Typis, et sumptibus Hieronymi Mainardi, Roma, 1740, pp. 324-327”.

## RINGRAZIAMENTI

Vorrei riservare questo spazio finale della mia tesi di laurea per ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato nel mio percorso.

Per prima cosa, vorrei ringraziare il mio relatore, il Professore Alberto Spinosa, per la sua pazienza, per i suoi preziosi consigli e per la sua disponibilità. Ringrazio anche gli altri docenti del mio corso di studi: grazie per i vostri insegnamenti e per essere stati una guida durante questo cammino.

Ringrazio infinitamente i miei genitori, senza di voi non avrei mai potuto raggiungere a questo importante traguardo. Mi avete insegnato a leggere e a scrivere, avete fatto nascere in me la curiosità e la voglia di conoscere il mondo e le sue leggi. Grazie per il vostro costante sostegno ed i vostri insegnamenti, senza i quali oggi non sarei ciò che sono.

Vorrei ringraziare anche il resto della mia famiglia. Un ringraziamento in particolare va alla zia Pina, per essere stata da sempre un punto di riferimento ed avermi incoraggiato. Grazie allo zio Serafino e alla zia Emanuela, ad Elena e Sofia, per essere stati sempre presenti.

Un grazie alle mie amiche di sempre: Emanuela, Martina, Melissa e Verdiana. Siamo cresciute insieme e da una vita siete una certezza. Abbiamo creato tanti ricordi insieme e siete state sempre al mio fianco, aiutandomi a superare i momenti più difficili.

Un grazie anche ai miei amici: Andrea, David, Francesco, Luigi e Simone, che hanno alleggerito i miei momenti più pesanti.

Ringrazio anche i colleghi con i quali ho condiviso questo percorso: Fabio, Francesca e Roberta. Senza di voi arrivare alla laurea sarebbe stato sicuramente più noioso.

Un ringraziamento particolare va a Brenda, con la quale ho condiviso l'intero percorso universitario. Abbiamo condiviso centinaia di ore in facoltà, le attese degli appelli e le ansie pre-esame. Grazie per aver condiviso con me le cose belle e quelle brutte.

Infine vorrei ringraziare Marco, per avermi incoraggiato, per avermi spinto ad impegnarmi e a dare il meglio di me.